

Gabriele Tardio Motolese

***Gli Statuti medioevali  
dell'Universitas  
di San Marco in Lamis***

**Edizioni SMiL**

---

Testi di storia e tradizioni popolari

29

Edizioni SMiL srl  
Corso Matteotti 187  
San Marco in Lamis (Foggia)  
Tel e fax 0882 834509  
agosto 2005

Non avendo fini di lucro la riproduzione è autorizzata citando la fonte  
Le edizioni SMiL non ricevono nessun contributo da enti pubblici e privati.  
© SMiL srl, 2005

Con la presenta pubblicazione si vuol dare un ulteriore tassello alla ricerca storica di San Marco in lamis. Il cammino è ancora molto lungo ma il futuro può riservare grosse e belle sorprese.

Io non sono riuscito a fare di più perché impegni di lavoro, di famiglia e problemi di salute mi hanno trattenuto. Spero altri sapranno continuare il lavoro iniziato.



Con il ritrovamento degli statuti comunali di San Marco in Lamis del 1360 e del 1490<sup>1</sup> che si integrano in alcuni articoli abbiamo un altro spaccato della vita civile e religiosa di San Marco in Lamis nel medioevo.

Non sappiamo quanti abitanti avesse S. Marco in Lamis. Ma sicuramente furono aggregati al centro di San Marco diversi vassalli che stavano sparsi nel territorio dell'Abazia.

*Comprobatur ulterius anno 1176 Ab Gualterius casale Vituri et alia congregat casali S Marci ob belli discrimina ita enim futurum erat ut subditi ecclesiae securis habitarent quae casalia congregata fuerunt Vituri Corillano Formicosus Sambuco S Petro par Serratum Casarillo Casale parvium S Marci duo namque huius nominis extabant casalia alterum magnum in quo alia se congregaturunt alterum parvum quod erat positum prope ecclesiam S Mariae di Stiniana et ideo ille locus hodie vulgariter nuncup Stignano affertur praeterea privilegium Gullielmus Siciliae et Italiae ubi idem Gullielmus anno 1176 confirmavit atque ratificavit universas donationes oblationes venditiones seu quovis titulo alienationes tum S Marci et casalium antedictorum adiungitur parter quoddam privilegium conces anno 1118 apud Panormum de mense maii a Boemundo Antiocheno Imperatore et Costantia eius uxore serenissima in quo consideratis inopiis et vexationibus innumerabilibus latis a civibus S Marci sub divis patribus de eius regali stirpe progenitis ut gravaminum et onerum supportatio possit cum aliquali refrigerio compensari voluerunt ex tunc in antea nihil aliud sibi ipsis haeredibus atque successoribus in perpetuum solvere teneantur nisi vigesimam fruttum singulis annis loco decimae prout evidentius de monstrat asserti privilegii exemplar in archivio reconditum ostenditur tandem talis antiquitas donec innumeri testes in process fol 20 et seq asserverat a mille annis citra oppidum S Marci fuisse constructum qui etiam dicunt quod ita a maioribus*

---

<sup>1</sup> Archivio Comunale di San Marco in Lamis, fascicolo regolamenti comunali.

*audiverint qui maires aiudivisse a praedecessoribus annuebant et praedecessores ab aliis atque alii ab aliis audivisse narrabant adiungunt itidem de hoc esse publicam vocem et famam ac esse notorium et manifestum inter homines et maiorem partem hominum ac in presenti publice dici et quod ita existimant omnes nec unquam contrarium dicere audiverunt ex quorum attestatione de huius oppidi antiquitate non est amplius dubitandum*<sup>2</sup>

Comunque nei loro casali di origine, certamente feudi antichi, dovevano essere in vigore - anche se non ancora codificati - usi, costumi, consuetudini secolari. E pertanto nella nuova dimora dovette sentirsi ben presto la necessità di mettere per iscritto le consuetudini che regolavano la vita dei diversi centri, di aggiungere altre norme relative ai privilegi ottenuti negli anni precedenti, onde evitare incertezze, dubbi, abusi e soprattutto per determinare meglio i rapporti tra vassalli e abate feudatario. Vennero così i "capitoli", che non rappresentano un'emanazione diretta da parte dell'abate, bensì un lavoro comune dell'abate e dell'Università: «Capitula seu Statuta... facta per abbatem monasterij Sancte et per Universitatem et homines dicte terre... ».

Questa caratteristica di "lavoro comune" tra abate e Università sarà presente anche in tutte le aggiunte dei secoli posteriori. Ciò sta a dimostrare che lo spirito "democratico", che animava la concessione dei primi Statuti, divenne col tempo un habitus culturale della politica amministrativa del piccolo centro. I capitoli degli Statuti sono semplici, scarni, lineari, simili a quelli di altre carte statutarie di villaggi rurali anonimi e senza storia. Sono norme di vita comunitaria riguardanti rapporti di civile convivenza e di lavoro e promulgate a difesa di terre, boschi, orti, con l'indicazione delle pene previste per contravvenzioni quasi sempre identiche, come per danni arrecati ai campi seminati o pieni, alle vigne, agli orti, alle "defense", da parte degli animali domiti o indomiti; o per taglio di alberi; per furto di frutta da parte di cittadini. Norme relative al possesso e alla vendita di beni immobili; alla vendita di carni normali e di carni morticine; alla nettezza e igiene della strada pubblica; ai guasti alle vie; al selciato della strada, alle case e ai pagliai siti nelle campagne. Norme particolareggiate sul pascolo e la fida degli animali nei vari tempi dell'anno e nelle varie selve; su delitti, offese e pacificazioni;; sul taglio di alberi fruttiferi nel territorio; su franchigie degli abitanti (acquistare e vendere liberamente, tanto nel castro che fuori; nessun obbligo di portare lettere dell'abate fuori del castro: nessun obbligo di accompagnare per ossequio gli ufficiali della Corte); sulle accuse non provate (con pena per gli accusatori. Norme riguardanti il divieto di acquisto di frutta dai forestieri prima dell'ora della Nona;<sup>3</sup> il divieto dei giuochi d'azzardo (divieto comune in tutti gli Statuti municipali coevi e posteriori); l'esattezza di pesi e misure; i testimoni.

E poi ancora norme di vita civile riguardanti l'omicidio (con l'interdizione perpetua dello stato giuridico di cittadino per il colpevole); l'obbligo per la Corte

---

<sup>2</sup> *Status insignis* .... Cfr. Tardio Motolese, *La Chiesa in San Marco in Lamis*, 2000.

<sup>3</sup> La Nona è la quinta Ora dell'ufficio liturgico cattolico, corrispondente allo spazio temporale che va dalle tre alle quattro del pomeriggio

di giudicare comunque chi commettesse delitti o offese anche non previsti dagli Statuti; il divieto di creare fazioni (con l'interdizione perpetua dello stato giuridico di cittadini per i colpevoli); la negligenza di pubblici ufficiali; l'usurpazione di suolo e di terreno pubblico; il divieto di dar rifugio a uomini armati o colpevoli di omicidio; i ripensamenti su vendite di case o di altri beni.

In genere la pena prevista per i diversi casi contemplati non variava: si pagava per lo più sette tarì e mezzo, pari a mezzo augustale". E la pena andava pagata alla Corte. Erano previsti però sempre l'accusa e il risarcimento del danno.

Ma, a leggerli attentamente, essi sembrano avere qualcosa in più, come se nella elaborazione avesse operato una mente di cultura superiore, se non precorritrice di tempi più maturi, certamente espressione di esperienze politiche più vaste, o meno provinciali. Ci basti esaminare alcuni tra i capitoli che mettono in risalto una preoccupazione particolare per la protezione delle donne, sposate o nubili o vedove, da qualsiasi tipo di violenza verbale, manuale o carnale.<sup>4</sup> Gli articoli parlano chiaro. Si comminavano pene a coloro che percolavano fanciulli e fanciulle. E si fissava la pena per chi facesse gesti triviali nei riguardi di qualcuno<sup>5</sup>.

C'era forse anche una qualche delicata finezza nell'uso del termine "fili" riferito agli animali? "E se qualche vacca o giumenta dovesse morire, sia permesso ai loro figli rimanere nella detta difesa per tre anni..."

Si trovano in questi Statuti emanati un sia pur rapido accenno a 'diritti umani'. Non vorrei esagerare ma il solito diritto di proprietà sempre accuratamente difeso negli statuti medioevali è affiancato (pur se in pochi capitoli) da un altro diritto, quello della 'persona', e in particolare delle persone più deboli, come donne e bambini, nonché dei lavoratori come gualani, stallieri e domestici.

---

<sup>4</sup> Nella legislazione longobarda la donna era particolarmente protetta. Ad esempio rappresentava un "crimine nefando" chiamare una fanciulla masca, cioè strega. E un "crimine illecito e nefando" ucciderla, ritenendola tale. Cf. *Edictum Rotharis Regis*, ed. G. He. Pertz, in MGH, Legum IV, Hannoverae, 1868, pp. 30-90, c. 195 ss.; c. 376. Cf. altresì I. G. Heineccius, *Operum tomus septimus*, Genevae, 1769, p. 574.

<sup>5</sup> «De facientibus filetum seu ficum. Si quis fecerit filetum alicui persone ...solvat Curie tarenos septem». "Facere ficum": era un gesto triviale di scherno che consisteva nel tendere il pugno chiuso facendo sporgere il pollice fra l'indice e il medio. Attestato anche nel 1300 nell'uso della plebe di Pistoia. Cf. Date, *Inferno*, XXV, 2; G. Villani, *Cronaca*. VI, 5. La presenza del termine nei Capitoli di S. Marco in Lamis ci indica che il costume vigeva anche nel Sud. Nell'ultima redazione degli Statuti di Benevento, avvenuta nel 1588, nel libro terzo relativo alla parte penale, al cap. 11 si legge: «De iniuriis verbalibus. Item volumus quod eadem poena puniatur si quis ticum alicui cum digitis, oel casumcaballum cum cubito fecerit, aut nates ostenderit, quae pena possit etiam augeri pro qualitate personarum, ut supra. In sapradictis omnibus casibus poena remittatur arbitrio iudicis... ». («Sulle ingiurie verbali. Parimenti vogliamo che sia punito con la stessa pena se qualcuno farà fico con le dita nei riguardi di una persona, oppure fara casocacailo con il gomito, n mostrerà le natiche. e che la pena possa essere aumentata a seconda della qualità della persona, come sopra. In tutti i casi sopraddetti la pena sia rimessa all'arbitrio del giudice»). Cf. Intorcchia, *Civitas beneventana* cit., p. 244. Quindi anche presso la plebe di Benevento, oltre che presso quella del Gargano e di Pistoia, erano in uso gli stessi gesti triviali.

Queste novità e altre fanno degli Statuti di S. Marco in Lamis un documento all'avanguardia rispetto a tutti gli Statuti pugliesi. Novità che vanno da quella notevolissima del capitolo riguardante l'assoluta proibizione agli assidui frequentatori di taverne di fare da testimoni («gli uomini che si trattengono più del dovuto nella taverna sia di giorno che di notte, se sono chiamati come testimoni nella Corte, non siano accolti come testimoni, né si prestino fede al loro giuramento, e di questo si diffonda pubblicamente la voce»).

A questi statuti bisogna aggiungere i regolamenti per le arti e i mestieri, dove si specificano le attività che si svolgono e come svolgerle.

Sicuramente agli inizi del '500 ci furono molte sommosse popolari contro i soprusi degli "ufficiali" dell'Abbazia e dei suoi "affittatori". La popolazione capeggiata da Donatello Compagnone rivendicava antiche immunità e franchigie oltre agli usi civici iscritti nei "Capituli" che per sua fortuna conservava in originale e copia.

E' da sottolineare il fatto che venga ribadito nelle concessioni il diritto ad un "competente e giusto salario sagome anticamente e stato solito"; forse è da mettere in relazione a soprusi subiti a causa di "ufficiali", "governatore" e "affittatori" che volevano ristabilire la tristemente famosa "servitù della gleba". Il 22 giugno 1537 all'Università e agli abitanti di San Marco in Lamis viene riconfermato e concesso:

-la possibilità di "usare et pascolare herbe spigare e cliandare et pernottare in tutti li terreni ... di detta abbazia si come anticamente li hanno pascolato e posseduto" (uso civico);

-il diritto ad avere giusto salario, "come anticamente è stato solito";

-di "fare forni e centimoli per loro uso di" casa;

-di far pascolare e abbeverare gli animali "domiti", e di raccogliere legna secca "in buoni tempi e in tempi fortuito si possano tagliare hogni sorte di legni infruttiferi ... ancora lo ceppone di Natale" nella difesa dell'abbazia;

-"l'immunità e comunità" con le Università e abitanti di San Giovanni Rotondo e Rignano;

-un giorno franco di mercato settimanale non per "mercantie" ma solo per "le grasse e vettovaglie".

L'Abate si obbliga ogni anno di "mutare" gli "ufficiali" che non devono essere "affittatori" dell'Abate. Si ribadisce, altresì, che la "defenza de Valle Stignano" è proprietà dell'Università e degli abitanti di San Marco in Lamis, e "che è solita vendersi per beneficio e bisogno" dell'Università. Molto probabilmente ci saranno state delle contestazioni e per questa ragione Donatello Compagnone, "civem Santi Marci in Lamis cum protestate relationis", presentò copia e originali di "capituli, immunità & franchigie" il 5 aprile 1559 al Cardinal Vincenzo Carafa, Abate commendatario, che confermò le concessioni, le quali furono trascritte su una lapide ora collocata nel palazzo badiale. Tutto questo è stato trascritto su una lapide murata nel corridoio al primo piano del palazzo badiale, il Fraccacreta scrive che agli inizi dell'800 questa lapide era presso la



sede dell'Università, vicino alla chiesa di Sant'Antonio Abate<sup>6</sup> sulla piazza maestra.

La lapide è formata da nove lastre di pietra locale, di cui una non incisa; i bordi sono leggermente rovinati e i caratteri sono tutti maiuscoli senza punteggiatura né accenti. Agli inizi della terza lastra ci sono alcune lettere incomprensibili. Purtroppo, per molti anni, questa lapide è stata sempre osservata ma mai studiata attentamente, anzi si è fatto confusione dichiarando che la stessa rappresentasse la “concessione dei diritti di uso civico”, ma l'uso civico non è iniziato in questo periodo ma è sempre stato esercitato dagli abitanti di San Marco in Lamis fin dal medioevo. In questo momento veniva solo riconfermato dalle tre parti in causa: l'Abazia, l'Università e i cittadini residenti. Questo documento attesta sostanzialmente che esistevano dei *Capituli* contenenti i diritti di uso civico, le immunità e le franchigie, confermati nel 1559 ai cittadini di San Marco e ribadisce il diritto di proprietà della *Defenza* di Stignano a favore della Università.

L'Abate commendatario viene chiamato erroneamente Carrafa.

Nel 1632 si organizza, o riorganizza, la riscossione della gabella della farina dettando diverse norme sia per l'organizzazione nella riscossione sia per la lavorazione e l'igiene del prodotto.

Dal documento sulla gabella della farina<sup>7</sup> riusciamo a conoscere alcuni aspetti di vita cittadina nei primi anni del '600. Purtroppo di come era organizzata la gabella sugli altri prodotti e dei criteri di gestione della Curia badiale non ci è dato sapere. Oltre al sequestro della farina e dei cereali non sappiamo quale fosse l'ammontare de “la pena”<sup>8</sup> inflitta a coloro che contravvenivano a tutte queste minuziose norme. Il testo, purtroppo mutilo, è conservato nell'Archivio Diocesano di Foggia; molto probabilmente faceva parte dell'Archivio dell'Abazia e non si sa come sia arrivato in questi fascicoli. E' interessante verificare con quanta minuzia si organizzava la molitura dei cereali, anche di mezzo “stuppello”,<sup>9</sup> e come si cercava di contenere le frodi, reprimere “l'evasione fiscale” e salvaguardare l'igiene del prodotto. E' da verificare, con la ricerca di ulteriori documenti, perché a distanza di quasi un secolo dalle concessioni badiali del 1537 e 1559 venga reintrodotta la tassazione sulla molitura (centimolatura) dei cereali per uso personale.

Ad integrazione di tutto si riporta una descrizione della chiesa di Sant'Antonio Abate che ci rivela importanti notizie sulla Università.

---

<sup>6</sup> M. Fraccacreta, *Teatro topografico storico poetico della Capitanata...*, 1834, tomo III, p. 156.

<sup>7</sup> Archivio Diocesano di Foggia.

<sup>8</sup> Così sottolineato nel testo.

<sup>9</sup> Lo stoppello era una unità di misura per “aridi” equivalente ad un ottavo di tomolo. Il tomolo, unità di misura di capacità per aridi, corrispondeva a 8 stoppelli, cioè 2 mezzette, oppure 24 misure o 4 quarte; nel Regno di Napoli era pari a litri 55,3189, portati a litri 55,545113 nel 1840. Va comunque chiarito che la misura del tomolo variava con la natura dei cereali e, pertanto, così si differenziava: grano = 55,54 ca.; orzo = 34 ca.; fave = 38,5 ca.; biada = 25 ca.; olive = 36 ca.



## IL RAPPORTO DI LAVORO MEDIEVALE A NORMA DI STATUTO

Negli Statuti di Cerreto Sannita - codificati nel 1541, ma relativi a norme e consuetudini antichissime, databili con ogni verosimiglianza al periodo normanno-svevo<sup>10</sup> si parla di un contratto di lavoro, ma ci si riporta al diritto romano, alla *locatio operarum*, che prevedeva la prestazione della propria opera in favore di qualcuno per un dato lavoro e per un dato tempo, in cambio di una mercede. E, sempre negli Statuti di Cerreto, era prescritta una penale di tre tarì sia per il lavoratore che, dopo aver preso l'impegno, andasse via prima del tempo stabilito, senza una *legitima et rationabilis causa*, sia per il datore di lavoro che licenziasse l'operaio nel corso dell'anno o comunque prima del tempo stabilito<sup>11</sup>. Ecco il caso previsto dall'interessante capitolo: «Se uno, dopo aver messo a disposizione la sua opera per un dato lavoro e per un anno o per un mese, lascia poi il padrone prima del tempo convenuto, senza essere stato licenziato e senza una legittima e ragionevole causa, perda il salario del tempo precedente e per il futuro sia lecito al padrone ingaggiare un servitore anche a un prezzo maggiore, tuttavia non esagerato, e a spese del detto domestico che è venuto meno al patto, come si è detto, se così vorrà lo stesso padrone o anche a motivo del salario maggiore che si è dovuto promettere al nuovo servitore; i motivi però siano dichiarati legittimi e ragionevoli ad arbitrio del giudice, quando il caso accade, e se un tale servo sarà accusato dal padrone paghi alla Corte tarì 3; lo stesso si osservi contro il padrone che licenzierà senza motivo il servitore nel corso dell'anno e

---

<sup>10</sup> Cf. v. Mazzacane, *Gli Statuti di Cerreto*, Benevento, 1907, pp. 11-12.

<sup>11</sup> Cf. Alianelli, *Delle consuetudini e degli Statuti municipali*, cit., pp. 166-167, XXXI

comunque prima del tempo stabilito»<sup>12</sup>. E dopo quello portato ad esempio, ecco negli stessi Statuti dei casi comunissimi: «Se uno ha locato la propria opera per vendemmiare, o potare o per altro lavoro di una giornata, se poi non vi andrà, paghi alla Corte, se sarà accusato, come pena lo stesso prezzo "che era stato promesso a lui per la giornata lavorativa, e al padrone, a cui egli avrà fatto la promessa, sia lecito assoldare un altro uomo similmente a spese di colui che ha promesso e poi è venuto meno, dal momento che è cosa grave venir meno alla promessa».<sup>13</sup>

Anche negli Statuti di Benevento si parla di *locatio operarum*.<sup>14</sup>

I lavoratori gualani e stallieri, di cui si parla negli Statuti di San Marco in Lamis, ci richiamano alla mente i «gualdi» (o gali) longobardi. Erano questi dei comprensori di terreni diventati incolti e boscosi per un abbandono secolare, che i duchi longobardi di Benevento affidavano ai "gastaldi", perché venissero bonificati con il diboscamento delle zone più adatte alla coltivazione e quindi dissodati, con conseguente costruzione di case per i lavoratori e di chiese per la comunità le piccole chiese campestri sui cui sagrati, la domenica, s'incontravano gli abitanti dei (vici) per scambiarsi notizie e trattare dei beni comuni<sup>15</sup>

Ci richiamano le *curtes*, le grandi aziende agricole in cui prestavano la loro opera lavoratori vari detti *cortisani*, *baccarii*, *carpentarii*, *caballarii* e *stodarii*, *condome*.<sup>16</sup> Ci riportano soprattutto alle "massarie" *regie*<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup> Ibidem, p. 166, «XXXI. De locatione operarum ad annum, mensem et diem. 140. Item statutum est, si quis suas operas locaverit ad aliquod artificium per annum, vel mensem, si postea inlicentiatu a domino discesserit absque legitima et rationabili causa ante conventum tempus, amittat salarium preteriti temporis et pro futuro liceat domino alium conducere famulum etiam pro maiori praetio non tamen immoderato, et pro ipsius domini voluntate sumptibus dicti famuli, sic ut supra recedentis, seu pro eo maiori salario quod alteri famulo promittere oportuit, causae vero legitimae et rationabiles iudicis arbitrio declarentur, quando casus acciderit, et si talis famulus fuerit accusatus per dominum solvat Curiae tarenos tres; idemque servetur contra dominum si dederit infra annum vel tempus conventum licentiam famulo sine causa».

<sup>13</sup> = Ibidem, pp. 1GG-1G7. « 141. Item statutum est, quod si quis locaverit operas suas ad vendemmandum, sive putandum, sive ad aliquod artificium pro dieta, si ibidem non accesserit, solvat Curiae, si fuerit accusatus pro pena illud praetium quod pro dieta sibi promissum fuerat, et domino, cui promiserit, liceat alium hominem conducere, similiter sumptibus et expensis dicti promicentis et decipientis, cum grave sit fidem fallere ».

<sup>14</sup> Cf. Intorcia, *Civitas beneventana*, cit., pp. 234-235, cap. 33.

<sup>15</sup> I *conventus* ante ecclesiam di cui si parla nell'Editto del re longobardo Rotari al c. 343. Cf. G. Barni- G. Fasoli, *L'Italia nell'Alto Medioevo*, in *Società e costume*, vol. III, Torino, 1971, p. 152. Cf. pure II Comune rustico di Giosuè Carducci. E sui "gali" cf. Petroccia, *Alani e gualani nei gali longobardi del Sannio* cit., p. 133 e ss. Lo stesso Petroccia ricordava come l'opera di bonifica iniziata dai duchi longobardi fosse in seguito proseguita dalle grandi abazie benedettine sorte nel territorio beneventano.

<sup>16</sup> *Cortisani*: i contadini addetti ai lavori della "curtis"; *baccarii* gli addetti all'allevamento del bestiame vaccino, *carpentarii*: gli artigiani del legno, *caballarii* e *stodarii*: gli addetti all'allevamento del bestiame equino e alla cura degli stalloni; *condome*: i servi che abitavano nella stessa casa e attendevano alla coltivazione dei campi. Tutti questi lavoratori - a dire del Petroccia - «dovevano chiamarsi genericamente gualani, nome che nella tradizione orale è pervenuto fino ai nostri giorni ». Cf. Petroccia *Alani e gualani nei gali longobardi del Sannio*, cit., p. 137.; idem,

Nelle quali, accanto ai regi «massàrii», v'erano dei salariati ingaggiati (conducti et retenti») dagli stessi massari, con contratto annuo per i fabbisogni della «massaria», come i bifolchi «sorcerii», i bifolchi «stallones», nonché i «gualani». E anche questi ultimi dovevano avere un loro compito specifico.

E' oltremodo significativo a riguardo - oltre che di grande interesse sotto ogni aspetto - un documento datato settembre 1279, indizione VIII, in cui si parla esplicitamente di gualani.<sup>18</sup>

In quei tempi l'Italia meridionale era sotto il dominio degli Angioini. Dunque il «maestro capo delle masserie della Corte», il nobile Agradosio di Bari, ebbe l'incarico da re Carlo d'Angiò di fare l'inventario dei beni stabili e mobili di ogni «massaria» di sua «procura». E si recò di conseguenza - nella «massaria» di Orta, dove il notaio Pietro di Salpi procedette all'inventario dei beni, alla presenza di Stefano de Iudice Leonardo e di Domenico Leonardo de Stefano «massari della Corte nella stessa massaria di Orta». V'erano nella «massaria» 11 buoi; 1 cane per la custodia dei porci; 102 scrofe; 10 verri; 15 porcelli e 21 porcelle; 2 cani per la custodia delle pecore; 4 aratri, di cui 2 vecchi; 3 gioghi, di cui 1 vecchio; 3 vomeri inservibili; 1 campana per le vacche; 1 carretto buono solo per il fuoco; 1 carro ugualmente buono solo per il fuoco; 2 "quartarole" di creta; 5 catinelle di creta; 2 pale di legno; 3 forche di legno; 2 macine per il centimolo; 4 piedi di un centimolo; 1 ruota vecchia e inutile. Nella medesima «massaria» si trovavano «ingaggiati» da parte dei predetti massari, con contratto annuo, per i servizi della «massaria» stessa, diversi salariati: Palmerio da Salpi, «bubulcus sorcerius», con la «mercede» dell'ottava parte di tutte le vettovaglie che si sarebbero raccolte in quell'anno, più 18 tarì per vestimenti e calzature; Nicola Marsello da Salpi, «bubulcus stallonus» con la mercede di 3 once e 3 tarì per vestimenti e calzature; Stefano de Marinis, «gualanus», con la «mercede» di 2 once e 3 tarì per vestimenti e calzature. Ciascuno di questi salariati riceveva per il vitto 3 tomoli di frumento al mese. Con essi v'erano anche Francesco e Giovanni da Tre Santi «porcari» del «gregge di porci» della stessa «massaria», per ognuno dei quali erano stati pattuiti 2 tomoli e mezzo di grano al mese per vitto, più 2 once d'oro all'anno per vestimenti e calzature. I predetti massari dissero inoltre di aver presso di loro «la somma residua» che nel mese di agosto

---

*Cause socio-economiche dello sviluppo urbano di Benevento* cit., pp. 140-141: «Tutti [cortisani, baccarii, caballarii, carpentarii, condome] erano chiamati genericamente gualani - con un termine giunto fino a noi - come appartenenti al gualdo ». Ma forse questa affermazione non dovrebbe essere esatta. Accanto ai «baccarii», ai «caballarii» ai «carpentarii» ecc. dovevano esserci anche i «porcarii», i «pecorarii», i «caprarii» e gli «armentarii». (Cf. l'Editto di re Rotari, cc. 135-136). E tra gli armentari dovevano esserci i «gualani».

<sup>17</sup> Erano dette «massarie» (dal termine latino massa, nel senso di vasta tenuta) le grandi aziende agricole, amministrate direttamente dai proprietari o da loro fiduciari. E «massàrii» erano detti i conduttori o amministratori di tali aziende. In seguito furono detti «massàri» i proprietari o fittavoli di grossi fondi rustici.

<sup>18</sup> Cf. D. Morea e F. Muciaccia, *Le pergamene di Conversano*, seguito al Chartularium Cupersanense del Morea, (in "Codice Diplomatico Barese" - Vol. XVIII), Trani, 1942, doc. n. 26, pp. 38-41.

precedente avevano ricevuto dal «maestro delle massarie» per pagare la quarta parte dovuta ai «bubulci sorcerii et stalloni», al «gualanus» e ai «porcarii» come mercede per vestimenti e scarpe per l'anno in corso.

V'erano dunque nella «massaria» un bifolco «sorcerius», un bifolco «stallonus»<sup>19</sup>, un gualano e due porcari. Qual era la mansione del gualano?

Anche a San Marco in Lamis nel seicento Carlo Giannone, zio di Pietro Giannone, chiamava gualani alcuni operai agricoli.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Del bifolco «sorcerius» non è facile capire i compiti; il bifolco stallonus forse era addetto anche alla pulizia delle stalle.

<sup>20</sup> Per avere una pagina significativa della situazione socio-economica di S. Marco in Lamis nell'anno 1675 basta dare uno sguardo alla dichiarazione ("rivela") di Carlo Giannone (zio di Pietro Giannone) marito di Leonarda De Theo che viveva a San Marco in Lamis. Nei registri della Chiesa Madre ci sono diverse citazioni di Carlo e del fratello che vivevano a San Marco in Lamis con moglie e figli. Carlo Giannone viveva "pro communi et indiviso" col fratello, figli e nipoti in una casa di circa 10 vani, con centimolo e locali per la scuola, situata in piazza pubblica. Alle faccende domestiche attendeva una serva, di nome Elisabetta Lembo, alla quale venivano corrisposti annualmente ducati 12 per salario e vestire, più il vitto. Aveva varie altre case, la maggior parte per uso proprio di deposito, alcune date in fitto. Possedeva (in comune con il fratello) 52 "opere" di vigne; 1,6 "opere" di canneti; una decina di masserie; 12 appezzamenti di terreno per un totale di oltre 750 tomoli (in gran parte condotti direttamente da lui, in parte dati in fitto); crediti strumentari. Possedeva inoltre 20 vacche figliate; 3 vacche "sterpe"; 10 giovenche e giovenchi inferiori ai tre anni; 6 "ciavarri" sopranno; 1 toro; 8 giumente figliate; 3 giumente "sterpe"; 2 poledri al di sotto dei tre anni; 1 cavallo; 5 "carosi"; 16 buoi aratori; 6 giovenchi aratori; 3 bufali per condurre "piche"; 6 muli; 3 cavalli per uso di sella; 1 somaro; 400 pecore "figliate, sterpe e ciavarre"; 30 montoni; 80 capre e "rigliastre"; 10 "zímari"; 20 capretti; 20 scrofe; 2 verri; 4 porcastri "marzaròli". Aveva in società 6 vacche giovenche; 2 giovenchi; 1 vacca "annecchialica"; 350 pecore e "ciavarre"; 90 "pecore da corpo"; 17 "ciavarrine"; 68 scrofe; 21 porcastri. Teneva infine a "pedaggio" o "menando" 10 buoi, 1 giumenta e 28 somari.

Aveva numerose persone alle sue dirette dipendenze per l'intero anno; ingaggiava altresì molti salariati nel corso dell'anno per il lavoro dei campi che conduceva direttamente. Nel dichiarare i pesi pertanto egli denunciò tutte le spese che di solito sosteneva o aveva sostenuto per i suoi dipendenti e per tutti coloro che aveva ingaggiato come salariati. È da premettere che il salario in danaro era accompagnato sempre dal vitto, che per tutti i dipendenti fissi consisteva in *pane, vino, olio, sale e formaggio*. Ecco pertanto la nota dei soli ducati annui di salario per i lavoratori fissi, i cognomi sono solo soprannomi. Ducati 27 a Domenico Peluso curatolo (era detto curatolo l'uomo di fiducia del proprietario dei fondi, cioè il soprintendente e sorvegliante generale di tutti i lavori agricoli; era lui a decidere su semina, raccolto, vendemmia, svecchiamento delle mandrie ecc.); 14 a Pietro Staurino lavoratore di campo; 18 ad Antonio Iannantuono lui pure lavoratore di campo; 17 a Cristofaro Miglio terzo lavoratore di campo; 18 a Nicola Ferro quarto lavoratore di campo; 18 a Leonardo Micocchia «gualano o sia custode di Bovi»; 27 a Francesco Capelli vaccaro; 12 a Matteo del Buono giumentaro; 24 a Giovanni del Buono porcaro; 24 a Domenico Ferroni pecoraro; 20 a Giovanni di Marco pecoraro; 12 ad Angelo Lampo pecorarello; 16 a Domenico del Buono capraro; 26 a Pasquale Massuccio mulattiero; 16 a Matteo Cacasanto garzone di casa; 12 a Domenico Cesso garzone di casa; ducati 24 per uno ad Andrea Turritto, a Giovanni Cacamassa guardiani. Per tutti questi dipendenti c'era anche il vitto: pane, vino, olio, sale e formaggio. Essi inoltre dormivano in una delle masserie, situata in contrada Piede di Serra, nella parte superiore adibita a deposito di paglia. Seguono le spese sostenute per i lavoratori salariati impiegati nei lavori dei campi. In genere non si indica le giornate lavorative, bensì la spesa complessiva sostenuta per ciascun lavoro agricolo (sarchiatura, falciatura,

Nei tempi successivi con i termini "gualani" o "galani" o "alani" vennero indicati per lo più i giovani addetti al governo del bestiame, e in particolare dei buoi. Ancor oggi dall'Abruzzo alla Calabria il termine "gualano" o "alano", pur nelle diverse sfumature dialettali, sta a indicare il bifolco o bovaro.<sup>21</sup> Così a Taranto, a Brindisi, a Lecce, a Bari, a Cosenza,

---

mietitura, vendemmia ecc.), lavoro che ovviamente poteva effettuarsi anche in vari giorni consecutivi, data l'estensione e la diversa dislocazione dei terreni. E pertanto ritengo che il numero riportato dal giudice (300 donne per la sarchiatura; 230 mietitori ecc.) stia a indicare il totale complessivo sia delle giornate lavorative pagate che della "forza lavoro" impiegata in uno o più giorni per un dato specifico lavoro. Per 2 "mésaróli", impegnati in un mese di lavoro a tagliare le spine nel maggesi, ducati 6 per salario e 6 per vitto. Per 4 "mésaróli", impegnati in due mesi di lavoro ad "accomodare" i seminati al tempo della semina, ducati 20 per salario e 26 per vitto. Per 50 donne, impiegate nella raccolta delle ghiande, ducati 2 e grana 50 per salario, più ducati 3 e grana 75 per vitto. Per 300 donne, impiegate nel sarchiare e mondare i seminati, ducati 15 per salario, più ducati 22 e grana 50 per vitto. Per gli altri operai viene indicata un'unica somma comprensiva di retribuzione in danaro e di vitto. E precisamente aveva speso ducati 10 e grana 50 per gli uomini che avevano teso i lacci per prendere i "sórici" (topi) nei seminati; ducati 56 per 140 uomini impiegate nella falciatura del fieno; ducati 18 per 120 donne impiegate nella raccolta del fieno; ducati 92 per 230 mietitori; ducati 22 per 4 "mésaróli" impegnati per un mese nella "scogna" delle vettovaglie sull'aia; ducati 4 e grana 50 per 30 donne ingaggiate per riporre la paglia nelle masserie; ducati 16 e grana 25 per 130 donne impiegate a tagliare le canne nei canneti, a "spalare" le vigne e a "saramentarle"; ducati 10 per 50 uomini utilizzati per tutte le vigne; ducati 37 e grana 50 spesi nel corso dell'anno per 150 uomini impiegate a zappare le vigne e i canneti e a nettare le propaggini o "traùcchi"; ducati 18 e grana 75 per gli uomini impegnati nel "cegnere seu ligare le vigne" (cioè a conficcare pali e canne per sostenere le viti); ducati 3 e grana 75 per 25 donne chiamate a «far lo visco per uso delle vigne e per inviscarle»; ducati 9 per donne chiamate in aiuto a "cegnere" le vigne; ducati 22 e grana 50 per 90 uomini impiegate nel "ricaldare seu rizappare" le vigne e i canneti; ducati annui 12 e grana 50 per acquisto di 500 fasci di pali e di canne per "cegnere" le vigne; ducati 3 ai guardiani per la custodia delle vigne al tempo dell'uva; ducati 4 per il mantenimento delle siepi; ducati 16 e grana 25 per 130 donne impiegate nella vendemmia; ducati 3 per 15 uomini che avevano portato le uve nell'abitato; ducati 3 a 15 uomini che avevano "pesato" le uve; ducati 1 e mezzo per 10 donne ingaggiate per "smottare" e riporre il vino nelle botti; ducati 4 e mezzo per accomodo delle botti e dei "tinacci"; ducati 18 e grana 75 per 150 donne impiegate nel cernere il grano da conservare o necessario per far la sementa; ducati 7 e 50 grana nel corso di un anno per donne chiamate a far la "colàta", lavare i panni al fiume e per altri servizi giornalieri («in dies»). E inoltre vengono annotati ducati 67 e grana 20 per il mantenimento e la custodia di 14 cani "scàpoli" per la campagna per otto mesi all'anno, in ragione di carlini 6 di spese al mese per ciascun cane; ducati annui 110 per riparazioni ed accomodi a case, a "scariazzí" e masserie, e precisamente per embrici, calce, arena, tavole, chiodami, travi e altro, nonché per la "mastria" dei muratori; ducati 60 per mantenimento di tutti i ferramenti necessari al campo, cioè acciaio e ferro per vomeri; funi e corregge per i bufali; zappe, accette, ronche e campanacci; ducati 60 per "mantenimento" corrente per i muli della "vatica" e per i cavalli, nonché per la "mastria". E infine sono indicate le quantità di cibo occorrenti per il sostentamento degli animali: per muli; cavalli e somari 400 some annue di fieno e paglia; per le scrofe tomoli 100 di grano per i porcelli dati in società tomoli 200 di grano di sua rata.

<sup>21</sup> Cf. L. Accattatis, *Vocabolario del dialetto calabrese*, I, Castrovillari, 1897, p. 337; Mo vene lu gualanu chi carreja patate; G. Rohlfs, *Dizionario dei dialetti salentini (Terra d'Otranto)*, I, Munchen, 1956, p. 264; L. Reho, *Dizionario monopolitano-italiano*, I, Monopoli, 1988, p. 819; E. Giammarco, *Dizionario abruzzese e molisano*, voll. 4, Roma, 1969. Quest'ultimo studioso riporta che a Penne, in provincia di Pescara, il gualano, oltre che addetto alla cura delle bestie, è "anche conduttore di carri trainati da buoi": e ricorda inoltre come nella stessa cittadina egli venisse così salutato: *Ddì li bbinidèch lu hualà!* E il bovaro rispondeva: *Ddì sci*



come a Campobasso, a Chieti, a L'Aquila, a Pescara, cioè fino alle terre del ducato longobardo di Spoleto. E questo mi porterebbe a ritenere che il termine - la cui etimologia è quanto mai incerta e difficile, come riconosceva lo stesso Petrocchia<sup>22</sup> - fosse già vivo tra i Longobardi, al momento del loro insediamento in Italia. Del resto anche il termine latino medioevale «stallerius» (come l'analogo «stallonus») deriva dal gotico «Stalla».

Per quanto riguarda in modo più particolareggiato le zone del Sannio, troviamo menzionati i gualani negli Statuti municipali di Baselice, concessi agli abitanti nel 1512, al capitolo 34; «...li galani e pastori quando ci annotteranno per lo foco possono tagliar arbori non fruttiferi...».

Si ritroviamo gualani ancora in Valfortore, nella prima metà del secolo (e forse anche oltre, fino agli anni 60). Lavoravano nelle loro aziende familiari, o presso altri datori di lavoro. Nelle aziende familiari il compito di "gualano" era ricoperto dalla persona più valida della famiglia: per i buoi che lavoravano era necessario un trattamento particolare e di governo e di affetto nel richiamo e di determinazione in caso di riluttanza. Ma il gualano

---

*ccundènd!* E "bifolco che guida i bovi aggiogati al carro" era detto il gualano anche in provincia di Cosenza (Accattatis).

<sup>22</sup> Tetrocchia, *Alani e gualani nei gali longobardi del Sannio*, cit., p. 127; G. Cremonese, *Vocabolario del dialetto agnonese*, Agnone, 1893: Gualeane: aratore, bifolco; nell'ebraico ghuol vale giogo che si pone sul collo dei buoi dall'aratore»; T. Cedrano, *Ricerche etimologiche su mille voci e frasi del dialetto calabro-lucano*, Napoli, 1885, p. 81; Gualano bifolco che ara con un paio di buoi»; Accattatis, *Vocabolario...* cit.,

la voce probabilmente deriva da «gualo antico italiano (Egualo)»; Rohlps, *Dizionario dialettale delle tre Calabrie*, cit. «Bifolco ...da `aequalanus` mezzadro che lavora a pari patto». Idem, *Vocabolario dei dialetti salentini*, I, cit. :«Bifolco, bovaro (cf. il cal. gualanu id.) <lat. bubalanus 'guardiano di bufali'». Nel «*Grande dizionario della Lingua Italiana*» di S. Battaglia, VII, Torino, 1972, a p. 98 si legge: «Gualano (galano) s.m. region. mezzadro ... = Deriva dal latino aequalis, attraverso il deriv. popol. aequalanus che è alla pari, che ha gli stessi diritti». Nel «*Lessico universale italiano*» dell'Enciclopedia Italiana Treccani, IX, Roma, 1972, a p. 464 si legge: «Gualano (ant. guallano o guallaro) s. m. [dal germ. waldman, comp. di wald "bosco", man "uomo"; cfr. lat. mediev. gualdemannus]. Nell'Italia meridionale lavoratore agricolo a contratto annuo, addetto alla custodia di terre o alla casa e al governo degli animali (equini o bovini) che impiega nei lavori di trasporto o di aratura. Latino medioevale Gualdemannus. Il Giammarco, dopo aver riportato le varie ipotesi («lat. reg. gualanus forse incr. di aulanus 'uomo addetto alla stalla' e lat. me. gualidarius 'guardaboschi, guardia campestre'; waldanus; aequalanus, bubalanus; waldmann), scrive: «Nota. Nella toponom. *Campovalano*, nota località archeologica, fraz. di Campli (TE), interpretato per a) etimologia popol. `Campo del boaro', ma b) lat. me. Campus Walani da Campus 'campo' e Walani dal pers. got. wala col suff. prediale -an/us da connettere col topon. Campalano (Verona), Cf, E. Giammarco, *Lessico etimologico abruzzese*, vol. V, del «*Dizionario abruzzese e molisano*», Roma, 1985, p. 270.

Sulle diverse etimologie cf, anche G. Alessio, *Lexicon etymologicum*, Napoli, 1976, p. 448.

E per «valdemanus» cf. Ch. Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, alle voci gualdemanare `custodire' e gualdemanus: «Custos... Scutifer, tezolanus, castaldus, bubulcus, gualdemanus seu custos...».

= Cf. MoxztoNC, *Storia di Baselice e dell'Alta Valfortore (1000-1636)* cit.



conosceva bene il carattere dei propri buoi e sapeva come comportarsi nei loro riguardi.

Oltre ai gualani (ualani) fino a pochi decenni in Valfortore v'erano i cosiddetti "ualanedde" o meglio "garzuncedde". Che con questo termine si era soliti designare dei ragazzi oltremodo poveri, costretti dalla più tenera fanciullezza ad andare "a padrone" presso agricoltori più o meno benestanti a condizioni misere. Cf. G. Sampietro, *Lettere dal Mezzogiorno, Condizioni di vita nel comune montano di Baselice*, in *Aggiornamenti sociali*, aprile 195, p. 741; Decine di fanciulli vengono ... mandati alani coié garzoni presso qualche coltivatore diretto e vivono lontano dalla propria famiglia in indescrivibili condizioni ma si tratta per i genitori di liberarsi di una bocca". I più piccoli (dagli 8 ai 10 anni) aiutano le donne nei lavori di casa: attingevano l'acqua dal pozzo, trasportavano la legna minuta per il camino, governavano i polli, i tacchini, gli agnellini e i vitellini non condotti al pascolo con il branco; a sera spingevano ("tuccàvano") le pecore al punto fisso per la mungitura. Dormivano per lo più nelle mangiatoie. A questi fanciulli non veniva corrisposta una ricompensa. Le famiglie, presso le quali essi erano "a padrone" pensavano al vestiario, del resto assai modesto: un paio di calzoni e un paio di camicie all'anno: una giacca e un paio di scarpe ogni due anni; qualche paio di calze e qualche maglia intima pesante (lavorate a mano con i ferri dalle donne anziane) per l'inverno. D'estate non c'erano problemi bastavano una camicia e un paio di calzoni anche vecchi e rattoppati. Veniva fatto loro per lo più qualche piccolo regalo in denaro, allorché, in occasione delle feste (una o due volte l'anno), tornavano in paese. Talvolta allo scadere dell'anno "lu ualanédde" o "garzuncédde" poteva ricevere anche in premio delle uova, del granone e qualche galletto, a seconda del suo comportamento e della generosità della padrona. Ai ragazzi più grandicelli veniva affidato il compito di condurre le pecore al pascolo. E per il piccolo pecoraio era prevista, al termine dell'anno la corresponsione di un vello di montone, del latte di un giorno delle pecore accudite (da corrispondere in formaggio) e di un agnello a scelta (corresponsione sintetizzata: *in mante, monte e aine a capa*)

Il contratto sempre orale veniva "roborato" da una stretta di mano tra il datore di lavoro e il padre de lu ualanedde. I compiti più impegnativi erano affidati a giovani robusti conducevano al pascolo le vacche o dedicavano la loro opera ad altro bestiame. E a seconda del compito loro assegnato venivano detti "pecurare, purcàre, crapàre, vaccare, cavaddare, aumentare. Per essi v'era un certo contratto, sia pur diversificato a secondo il lavoro.

I gualani a Benevento fino a pochi decenni or sono venivano assunti in pieno mercato nella Piazza del Duomo. Del caso si occupò anche Luigi Einaudi, spinto dalla lettura di alcuni articoli pubblicati sul "Mondo", nei quali era messo in evidenza il problema del mercato degli "alani" a Bene-

vento. «Si dicono alani - scriveva lo statista nella premessa al suo scritto datato 26 novembre 1954 - quei giovani di età per lo più inferiori ai vent'anni, i quali nell'autunno sono allogati dai genitori garzoni di campagna ed erano negoziati sulle pubbliche piazze in talune città del mezzogiorno». E poi così proseguiva: «Leggendo, l'impressione era che il maleficio sociale e morale derivasse dalla circostanza che ragazzi di età dai dieci ai diciotto anni fossero portati in certi determinati giorni sulla pubblica piazza e lì negoziati fra genitori e mezzani come fossero una merce qualunque. Se non ricordo male, taluno degli articolisti rimproverò non so se un vescovo od un arcivescovo di non aver tempestivamente e vigorosamente denunciato quello che era detto ignobile mercato... E' indubitato a leggere le testimonianze di osservatori imparziali, che in talune province del mezzogiorno o delle isole i ragazzi dai dieci ai diciotto anni sono od erano venduti dai genitori per un salario meschino sulle diecimila lire all'anno, ed in più soltanto scarso alimento e peggiore trattamento. Questo è certo un fatto negativo. Ma è altrettanto certo, e a me rincresce di non aver conservato un ritaglio di un giornale torinese il quale, forse un paio di anni fa, ne faceva una brillante descrizione, che lo stesso mercato degli alani ha luogo nelle piazze ed osterie di alcuni grossi borghi rurali della provincia di Cuneo... Su quei mercati ed in quelle osterie si negoziano ragazzi i quali stanno tra i quindici e i venti-venticinque anni. Si negoziano come sul mercato si può negoziare un paio di buoi, o un cavallo... Ma il salario oggi per giovanotti sui vent'anni si aggira sulle trecentomila lire l'anno e tende ad aumentare... Non pongo in dubbio che in quel di Benevento e vicinanze, i ragazzetti sui dieci-quindici anni siano assoggettati a fatiche inumane; sebbene nei miei paesi gli stessi ragazzetti, a quell'età, sono assoldati e pagati per condurre le pecore al pascolo; che è occasione gradita per congreghe di coetanei, giochi e scorazzamenti alla ricerca delle pecore sbandate. I due mercati sono dunque identici, ma producono risultati completamente diversi: salari di fame e mali trattamenti in un caso, compensi ragionevoli e possibilità di risparmio nell'altro caso. E perciò essi in *qualità di mercati* non possono essere considerati la causa di due risultati tanto diversi. Né il rimedio può essere cercato nella soppressione del mercato... ». Quindi lo statista faceva le sue considerazioni e suggeriva quelli che a lui sembravano i rimedi migliori, concludendo: «...il problema degli alani non si risolve indignandosi contro il loro mercato; ma cercando far venire meno le circostanze le quali vietano raggiunga il livello assai più alto toccato dai coetanei di altre regioni. Che ciò accadesse, la maggior parte degli alani rimarrebbe a casa ed i successi dei pochi rimasti sarebbero descritti dai giornalisti meridionali cogli stessi giudizi festevoli che mi stanno nel ricordo di un pezzo di colore del giornale piemontese»

Ma torniamo ai lavoratori gualani, stallieri e domestici di cui si parla nei "Capitoli" di S. Marco. Va innanzitutto premesso che il capitolo degli statuti di San Marco è uno dei pochi documenti in cui appare il termine

"gualano"<sup>23</sup>. Va quindi osservato che nei Capitoli si fa distinzione tra lavoratori gualani, stallieri e famuli. Essi venivano in genere ingaggiati nelle aziende agricole con un contratto annuo «pro toto anno». Non siamo a conoscenza della condizione giuridica dei gualani al tempo dei Longobardi. Comunque le tre norme riportate negli Statuti di S. Marco lasciano intravedere aziende agricole con lavoratori dipendenti, contratti di lavoro annuali, rescissione di contratti per *causa iusta* o per *nulla legitima causa*, con quel che a me sembra chiaro riferimento alle teorie dei teologi e dei canonisti medievali sulla legge morale nel campo del lavoro e della mercede.<sup>24</sup>

Nella prima si prescriveva che, se dei lavoratori gualani, stallieri e domestici, ingaggiati per l'intero anno a S. Martino di novembre - giorno in cui in genere si stipulavano i contratti - volessero recedere dal contratto prima della fine dell'anno per una giusta causa (*causa iusta suadente et necessaria*), nel trattamento da fare loro entro la festa di S. Martino del mese di marzo<sup>25</sup>, i predetti due mesi, che in realtà non erano due mesi completi, venissero computati per uno: dalla rescissione del contratto, sia pure per giusta causa, veniva pur sempre un danno al conduttore. Nella seconda norma si prescriveva che se, dopo aver ingaggiato lavoratori gualani e stallieri per tutto l'anno, il datore di lavoro avesse voluto licenziarli al termine della seminazione, senza essere spinto a ciò da alcuna causa giusta e ragionevole (*iusta causa non siaadente et rationabili*), nel trattamento da fare loro per quei mesi nei quali essi erano stati al suo servizio, avrebbe dovuto corrispondere due mensilità in più, quasi indennizzo, direi, per l'ingiusta rescissione del contratto. Nella terza norma infine si prescriveva che i lavoratori gualani, stallieri o domestici i quali, ingaggiati l'8 settembre (festa di S. Maria di settembre) per tutto l'anno, avessero nel corso dell'anno rescisso il contratto senza alcuna causa legittima (*nullam legitimam causam habentes*), onde passare in seguito ad altri padroni per un salario maggiore promesso loro, avrebbero dovuto consegnare ai precedenti padroni il di più promesso loro dai nuovi datori di lavoro.

E qui, prima di concludere, ritengo opportuna un'ulteriore considerazione sull'argomento. Negli Statuti di Cerreto Sannita si prospettava il caso di un "famulus" che lasciava il padrone prima del tempo stabilito senza un motivo «legittimo e ragionevole»: avrebbe dovuto perdere tutto il salario

---

<sup>23</sup> Luigi Reho cita tre documenti nei quali compare il termine. Del primo, pubblicato da Domenico Morea nel *Chartularium Cupersanense*, Montecassino, 1892, 26/61, e in seguito da Francesco Muciaccia nel *Codice Diplomatico Barese*, vol. XVII, si è già parlato. Gli altri due, relativi agli anni 1576, 1593, riguardano ugualmente la provincia di Bari (Conversano, Monopoli). Cf. Reho, *Dizionario monopolitano-italiano*, cit., p. 819.

<sup>24</sup> Sulla legge morale posta nel Medioevo a base di ogni attività umana cf. V. Brants, *L'economie sociale au moyen age*, Paris, 1881; A. Fanfani, *Caratteri delle regole in materia economica dettate dagli Scolastici medievali*, in "Rivista di filosofia neo-scolastica". XXIV (1932).

<sup>25</sup> Deve trattarsi di S. Martino vescovo di Braga, morto nel 579, il 20 marzo, giorno in cui se ne celebra tuttora la festa. La mercede quindi (o una rata di essa) poteva essere corrisposta anche nel mese di marzo, il quale una volta, al tempo dei Romani, era il primo mese dell'anno. Cf. *Tractatus universi iuris*, vol. 6, parte II. «De contractibus licitis», Venetiis. 1584, p. 165.

che s'era meritato nei mesi precedenti, oltre a pagare una penalità. Negli Statuti di S. Marco era contemplato il caso di un "famulus" che lasciava il padrone prima del tempo stabilito senza un motivo «legitimo», per passare magari ad un nuovo datore di lavoro in vista di un guadagno maggiore: avrebbe dovuto consegnare al padrone precedente il di più a lui promesso dal nuovo conduttore. Nella Roma del 1658 un noto giureconsulto e avvocato, Lanfranco Zacchia, in un «trattato» dedicato esclusivamente alla soluzione di problemi relativi alla mercede dovuta agli «operarii», prospettava, tra gli infiniti casi, anche quello di un «famulus» che senza giusta causa rescindeva il contratto prima del tempo convenuto. A suo dire, avrebbe dovuto perdere il salario per il tempo successivo, non quello s'era meritato nel tempo precedente in cui aveva prestato il servizio.

Luoghi diversi (Cerreto, S. Bartolomeo in Galdo e Roma), tempi diversi (Cerreto: periodo normanno-svevo: S. Bartolomeo 1360; Roma 1658) e, ovviamente, risposte diverse ad un unico problema.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Il quesito prospettato dal giureconsulto romano era però molto più complesso, alla domanda: «Se e quando sia da pagare il salario al servitore». So le diverse ipotesi. Ad esempio il caso di licenziamento di un servitore da parte del padrone prima del tempo convenuto, gli doveva essere corrisposto il salario per il tempo successivo? E nel caso che il servitore avesse rescisso, il contratto prima del tempo convenuto gli doveva essere corrisposto il salario per il tempo precedente? A dire del giureconsulto el caso di licenziamento da parte del padrone, se il servitore, nonostante ogni sua diligente ricerca, non fosse riuscito a trovare altri datori di lavoro avrebbe dovuto percepire dal primo padrone il salario concordato per tutto il tempo di servizio stabilito.

Ovviamente il servitore non avrebbe dovuto offrire motivi di licenziamento per giusta causa, come ad esempio la mancata obbedienza nelle cose da fare o eventuali danneggiamenti alle cose del padrone ecc. Comunque in quest'ultima ipotesi il padrone avrebbe potuto sì licenziare il lavoratore e negargli il salario convenuto per il tempo successivo mai però negargli il salario per il tempo in cui il servitore aveva prestato e bene il suo servizio. Così pure se il servitore avesse rescisso il contratto prima del tempo convenuto avrebbe dovuto perdere il salario per il tempo successivo, ma riceverlo per il tempo precedente.

A meno che il padrone non avesse subito tanto danno dalla rescissione del contratto, quanto era stato il bene ricevuto dal servizio, nel qual caso non sarebbe stato tenuto a pagare il salario per il tempo precedente, data la mutua compensazione tra servizio ricevuto e danno subito; avrebbe dovuto però attestare con giuramento di aver subito danno dalla partenza del servitore. Ma non poteva essere accolta, sempre a accolta, sempre a parere del giureconsulto, la tesi di chi sosteneva che al servitore andato via prima del tempo stabilito non andasse pagato neppure il salario per il servizio prestato nel tempo precedente. Se il padrone non aveva subito alcun danno, era tenuto a corrispondere il salario *pro rata temporis*, cioè per i mesi di servizio. (Famulis an et quando sit solvendum solarium? Si vero, adhihita diligentia. famulus expulsus a Domino non posset alteri servitutem suam locare, tunc certam est, quod pro toto tempore . quo servire convenit a primo Domino Salarium consequeretur... Necesse est, ipsnm non dedisse causam Domino expellendi ante finitum tempus, nam si fuerit a Domino expulsus iusta et legitima praecedente causa, ut puta, si noluerit obedientiam praestare in ijs rebus in quibus obbedire tenetur, vel aliquod damnum Domino fecerit ... quae res iunctim vel separatim concurrentes erunt legitimae causae propter erunt legitimae causae propter quas poterit Dominus famulus espellere et illi denegare Solarium ..., pro eo tamen tempore quod remanet, non autem pro eo quo iam servivit... Quod locum habere dicas etiam si ipse famulus voluerit antequam tempus conventum fuerit completum

CAPPELLA DI SANTO ANTONIO ABATE  
E TORRE DEL CASTELLO  
DELLA TERRA DI SANTO MARCI IN LAMIS

La cappella di Santo Antonio Abate e allato della torre del Castello della Terra di Santo Marci in Lamis, et ha la porta, nel piano dentro il cortile voltata al mezzogiorno; è di figura quadra col tetto a lamie a pianta francese. Per un verso è lunga palmi ventitrè, per un altro venti... Allo lato la torre. La torre consiste in tre lamie una sopra l'altra, la prima che è uno loco per la università che però è oscurissima, alla lamia v'è un cataratto, che risponde in faccia al muro della porta dalla parte sinistra all'intrare. La seconda, dove è il sopradetto cataratto che è una stantia dove li signori dell'università hanno voluto tenere vettovaglie e semine e qualche volta prima soleva servire per carcere, e si dava il mangiare alli carcerati per dentro detto loco salendosi per detto cataratto, la terza et ultima è superiore e un'altra stantia vacante, ma ave una feritoia per vedetta. Nello scorso secolo era usata per dormire dagli scalzi figli di Santo Francesco poscia si dimorarono a Stignano. Si crede che questa torre, nella quale consiste il Castello, fusse stata fatta per fortezza contra i nemici poscia che li genti furono radunati nella terra de Santo Marco dalle altre terre circonvicine e portarono seco i loro diritti.

La stantia della torre è la loca dell'Università dove se tencono le carte. Nel supportico si tencono le misure e i Signori Abbati nel supportico facevano accendere la lampa. Et hora la suole accendere lo priore dei confrati di Maria Carmela che servono l'Hospitale e lo ammasso dei sementi.

---

recedere, quia licet ammitteret Salarium pro tempore futuro, non tamen pro praeterito... Nisi tamen Dominus pateretur tantum damnum isto discessu, quantum commodum habuit de servitio, quia tunc non teneretur Dominus famulo solvere Salarium pro tempore praeterito propter mutuam compensationem... Et in hoc casu credo, quod loquatur Munnoz. de Escobar. in tract. de ratiocin. administrat. cap. 27 num. 19 qui asserit, Salarium non deberi famulo discedenti a Domino ante completum tempus conventionis pro tempore praeterito, quo servivit... Sin autem Dominus nullum damnum patiat, tunc tenebitur solvere pro rata... Incumberet tamen Domino dicenti damnum sentire ex discessu famuli onus probandi..., quod facere posset per Iuramentum». L. Zacchia, *De salario seu operariorum mercede tractatus*, Roma, 1658, p. 229.

Allo quarto ci ave un piccolo recinto con stantia ove trovano alloggio storpi e li cavalieri aveno dato la dote. L'acqua della piscina che trovasi li vicino serve per uso di lavare li panni e per la stalla. Si tira alle volte per dentro l'oratorio, et alle volte per il supportico. Questa piscina sta sotto il pavimento di detta Cappella e tiene tutto acqua sorta dalla Cappella. L'acqua viene usata per curare le mali della pelle è guarisce. Al muro sopra la porta vi è un archetto con una icona, come sogliono essere le chiese antiche, allato una scritta de Abbate Jacobo de Carunchio e allo altro quarto uno quadretto. Questa chiesetta, seu Oratorio pria era appellata de Santo Marco e li cavalieri teniano un altare a Santo Antonio Abbate con un hospitale peregrinorum. Poscia che lo trelizzo la fece riunare fu reparata e passò sotto il titolo di Santo Antonio Abate e dei confrati de Maria. Lo Capitolo de Rev.i Sig.ori Canonici se adunava in ditta Cappella ma per l'angustia dei luoghi e per la ruina è passato alla Chiesa della Annunciazione de Maria.

Quando è la festa di S. Antonio Abbate in Gennaro la gente a questa Chiesetta va per la devozione di S. Antonio Abbate, et anco li forestieri che vengono a quel giorno allo mercato, che si fa nella piazza di detta Terra, la sera innanzi si appiccica una fanoia e si face grande festa, la festa di maggio si face con tante preghiere.

E' proibita l'usanza di cantare la Messa nel cortile della torre del castello a gennaro, festa di S. Antonio Abbate, ma a maggio si face. Li paramenti sacri non usuali sono portati quanto abbisogna dai Padri francescani, che celebrano come antiquo all'altare della cappella, ben ornato con tovaglie di serico rubbeo, paliotto in pelle raffigurante S. Antonio Abb., candelieri, 2 angeli ligneis de aurati e quadro della Madonna.

Le spesate de tutto sono tenute dai confrati di Maria Carmela e solo l'altare de S. Antonio Abbate ave una rendita, ma i confrati non curano li beni dell'altare de S. Antonio Abbate, se ne cura la curia.

Se congregano altri pii devoti in ditta chiesa sopra panche e non coro. Li feste vengono fatte con la cerca. Ma lo spirto di orazione e devozione a Gesù nel SS. Sacramento è quello che più avvinge li devoti che accorrono e li padri francescani officiano e fanno spiegazioni del verbo.

## STATUTI COMUNALI 1360

In nomine Domini amen.

Anno pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Innocentii divina providentia pape sexti, anno septimo feliciter, die primo mensis novembris quarte decime inditionis. Apud terram Sancti Marci in Lamis infrascripta capitula seu Statuta, juris monopolia et districte ordinata, facta sunt per reverendum in Christo patrem et dominum dominum Nicolaum abbatem monasterij Sancte Joannes de Lama et per Universitatem et homines diete terre propter bonum et tranquillum statum ac communem utilitatem universorum et singulorum hominum terre predictae, ad honorem et fidelitatem regiam et singulorum hominum terre predictae, ad honorem et fidelitatem regiam et reginalem huius Regni Sicilie ac honore et commodo dicti domini abbatis, conventus et monasterij dicte Sancte Joannes de Lama ordinis Sancti Benedicti Sipontin. diocesis ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis, tradita et concessa eisdem et Universitati et hominibus potestate et licentia faciendi per eundem dominum abbatem, reservantes sibi dictus dominus abbas, Universitas et homines ipsi prefata Capitula quotiens et quando eis videbitur opportunum potestatem corrigendi supplendi minuendi abrogandi detrahendi et commutandi pro eorum arbitrio voluntatis.

Quae quidem Capitula sunt hec videlicet.

In primis statutum et ordinatum est.

1-De moventibus rixas

Si quis moverit rixam et pervenerit ad notitiam Curie domini, solvat Curie predictae tt. VII.

2-De dicentibus et facientibus partes in dicto castro

Si quis fecerit et ordinaverit vel tractaverit partes in dicto castro vel inter homines ipsius, interdicatur ei status ipsius castri in perpetuum et solvat Curie tt. VII, gr. X.

3-De tenentibus mensuras et pondera non justa



Si quis mensuraverit vel pensaverit et mesure et pondera iusta non fuerint, solvat Curie tt. II. Intelligitur de hiis qui vendunt.

#### 4-De facientibus filetum seu ficum

Si quis fecerit filetum alicui persone et ipsam cui Curie denuntiet, solvat Curie tt. II.

#### 5-De injuriantibus dominum, vel officialem dicte terre

Item si quis verbis injuriaverit Curiam dicti castri et manifestum fuerit, vel sibi probari poterit, solvat Curie tt VII, gr. X.

6-De hiis qui infamaverint aliquem vel aliquam personam Curie dicti Castri de aliquo crimine vel delicto, et ipsam infamiam probare non poterint

Item si quis vel si qua infamaverit aliquem vel aliquam Curie dicti monasterij de aliquo crimine, vel delicto, et ipsam infamiam probare non poterit, solvat curie dicti monasterij tt. VII.

#### 7-De injuriantibus verbo mulieribus nuptis

Si quis injuriatus fuerit verbo alicui mulieri nupte, solvat Curie tt. VII, gr. X.

#### 8-De verberantibus mulieres nuptas vel virgines

Si quis verberaverit aliquam molierem nuptam vel virginem, quae virgo sit major tresdecim annis, solvat Curie monasterij tt. VII, gr. X.

#### 9-De verberantibus pueros vel puellas

Si quis verberaverit pueros majores quattuordecim annis, vel puellas majores tresdecim annis, solvat Curie tt. VII, gr. X.

Item si quis verberaverit pueros vel puellas minoris ipsis annis et denuntiatus fuerit per majores ipsis qui nutriunt vel custodiunt ipsos vel ipsas, solvat Curie tt. II.

Et si quis graviter percusserit cum armis, vel fustibus, vel manibus, solvat Curie et non habeat potestatem renuntiandi, nisi ad libitum patris, vel matris, tutoris vel curatoris, tt. VII.

#### 10-De injuriantibus mulieribus viduis



X. Si quis injuratus fuerit alicui vidue mulieri verbis, solvat Curie tt. VII, gr. X.

11-De verberantibus mulieres viduas

Et si quis verberaverit ipsam solvat Curie monasterij tt. VII, gr. X.

12-De eo qui prohibita arma de die vel de nocte portaverit sine licentia Curie

Item si quis portaverit arma prohibita de die, vel de nocte per castrum predictum, solvat Curie tt. VII, gr. X.

13-De hiis qui receptaverint homines male fame arma prohibita portantes

Si quis receptaverit aliquem hominem armatum et infarmatur et non fecerit sibi ponere arma ipsa, nec non et mentionem Curie antedicti castri, pro qualibet vice solvat Curie tt. VII, gr. X.

14-De ludentibus ad azardum

Si quis luserit ad azardum, ubi pecunia currat, solvat Curie tt. VII, gr. X.

X. Item si patronus domus conserverit in qua luditur, solvat Curie tt. VII, gr. X.

15-De franchitia hominum de predicto castro

Item quod homines dicte terre libertatem habeant emendi, vendendi, tenedi iusta pondera et iustas mensuras, intus et extra terram predictam in omni tempore.

16-De illis qui tenent de bonis communibus

Item si quis vel si qua de dicta terra tenet occulte vel palam extra carbonarium vetulum de territorio defense communis, vel de Stignano, vel viis publicis, vel aliquod de dicta terra et ipsi qui tenent ista damnum receperint in ipsis rebus, quod non possint accusare alicui. Nec bajulus habeat potestatem recipiendi nullam penam, nec eram, neque damnum emendetur et nullatenus puniatur. Et si Curia vult non debet procedi adversus eos qui damnificant, procedat adversus illos qui tenent ipsas res communes.

Item si quis vel si qua fornarius vel fornaria de dicta terra fecerit vel fieri faciet furnum ab aliquo hominum de dicto castro, volumus et mandamus quod fornarius vel fornaria habeat potestatem accipiendi pro labore et salario suo per quemlibet thumulum panis unum panem et non plus si ipsa fornaria vel fornarius

ipse mittet ligna, et si non mittet ligna habeat potestatem accipiendi medium panem et non plus, et si contrarium fecerit, solvat Curie dicti castri tt. VII, gr. X.

#### 17-De carnibus mortacinis vel infectis

Si quis vel si qua vendere voluerit carnes mortacinas vel infectas, non audeat vendere nisi det rotulum quemlibet ad medium granum. Et si vendere voluerit in domo sua vendat ad petias vel ad quarterium ad voluntatem suam, quod si contrafecerit solvat Curie tt. III, gr. XV.

#### 18-De illis qui ceciderint in aliquam offensionem

Item si quis vel si qua de dicta terra ceciderit in aliquod delictum, vel in aliquam offensionem et accusatus fuerit in dicta Curia, tam si invenitur in Capitulis quam si non, quod semper Curie teneatur et per sententiam camerarij, iudicum et aliorum bonorum hominum iudicetur, sicut consuetum est in dicto castro.

19-De incisione arborum vel quercuum, cerrorum in silvis Montis Celano, silve Stignano atque castri memorati, nec non albanorum Serra et Casarillo

Si quis inventus fuerit ad incidendum arbores in silvis predictis ad marram et frondam vel pro lignis solvat Curie tt. VII, gr. X.

Item quod homines dicti castri incidere possint in omnibus silvis profaciendis marraminibus pro domibus, vel pro omnibus factis eorum<sup>27</sup>.

Item quod homines dicti castri libertatem habeant et possint incidere arbores pro marraminibus et omni subsidio domorum ipsorum.

#### 20-De forasteriis

Item quando mictuntur forasterii in silvis predictis, homines dicte terre debeant mictere unum hominem de dicta terra pro parte ipsorum, quod vadat insimul cum forasteriis, ut insimul veritatem, alioquin non detur fides forasteriis. Et si forasterii accusarent aliquem et dicerent quod invenerunt homines ad incidendum et ille accusatus reprobare poterit per testes duos, quod aliquis alius incidisset illam arborem, penam ad quam tenetur ille accusatus teneantur forasterii.

#### 21-De finibus silve magni Coppa Ferrata

---

<sup>27</sup> Cf Statuti di Baseliçe, c. 68: «Item che ponno tagliar legna in detta selva d'ogni sorte d'arbori vivi e morti tutti l'homini della terra predetta di Bàselçe e farne marrame per uso delle case pagliara calcare e calcamusce et altri bisogni delle case loro» (Marrone, *Storia di Baseliçe e dell'Alta Valfortore (1000-1 <36) cit.*, p. 278

Item hii sunt fines silve Coppa Ferrata, videlicet in primis a vallone vetuli et vadit ad cerros cruciatos et vadit ad domum Petri et vadit ad stratam majorem, deinde revertitur ad vallonem vetuli et vadit iuxta terram martellitii per dictum vallonem et sic stant alii termini. Qui vero inventus fuerit frangere seu evellere terminos supradictos solvat tt. VII, gr. X.

22-Quod jumenta et boves et omnia animalia domita intrare possint defensam Universitatis

Item quod animalia domita intrare possint defensam Universitatis

Item quod animalia et jumenta cum filiis duobus et boves domiti quolibet tempore intrare possint defensam Universitatis predictae et etiam omnia animalia domita. Alia vero animalia videlicet vacce domite si araverint in campis cum tribus filiis, intrent qui stent usque ad tres annos, postquam tres habuerint annos filii ponantur pro indomitis et amplius non intrent defensam ipsam. Animalia vero minuta videlicet porci, capre, et oves in ea minime ingredi audeant, et si contingat intrare solvant quelibetcumque capra gr. I et similiter de ovibus gr. I et de porcis duo ad granum.

Et si vacce et jumenta indomita ipsam defensam intrare contigerit, pro quolibet jumento seu vacca exigatur gr. II.

Et si quis custodierit dieta animalia in dieta defensa, solvat custos penam tt. II propter penam dictorum animalium.

Et si a die Beati Angeli Michaelis silva empta non fuerit usque ad diem Nativitatis Domini, quod omnes homines de predicto castro seu animalia audeant intrare in dictam silvam sine ullo damno.

Et si aliqua vacca et jumenta domita moreretur, licitum sit filiis suis in dieta defensa permanere per tribus annis, ut dictum est.

23-De bovis domitis et omnibus aliis animalibus domitis

Item quod omnes boves domiti et omnia alia animalia domita libere possint intrare et pascere in omnibus defensis seu silvis in omni tempore sine nulla occasione. Et bestie indomite non valeant dum defensa non sit destructa, si contrafecerint solvant tt. XV.

24-Quod nullus audeat colligere poma, seu fructus aliquos in clusis.

Item si quis inventus fuerit colligere poma seu fructus in clusis nec non et olera et denunciatus fuerit, die solvat gr. X et de nocte solvat et emendet damnum tt. I.

25-Quod nullus incidere valeat arbores fructiferas existentes in territorio Sancti Marci supradicti et tutto castri vetusti

Si quis inventus fuerit incidere arbores fructiferas existentes inclusis, emendet damnum et solvat tt. II.

Item pro aliis arboribus existentibus in campis solvat tt. I.

Et de illis qui vactunt arbores predictas emendet damnum et solvat gr. X.

Et si scamullat dictas arbores solvat tt. II.

Et si inciderit in vineis a pede vel in ortis emendet damnum et solvat tt.

VII.

#### 26-De franchitia hominum dicti castris

Item et homines dicti castris Sancti Marci in Lamis et vetusti castris non debent sotiare officiales, nisi solam personam domini abatis. Nec licteras ferre extra terram in nullam partem neque nullum preceptum facere, secundum in instrumento continetur.

#### 27-De delicto hominum

Item si quis aliquod delictum fecerit vel commiserit et vocatus fuerit in Curia predicta et dare poterit fidejussoriam cautionem, non mictatur in carcere.

Item si quis percusserit aliquem vel aliquam de dicto castro cum armis, fustibus, lapidibus, alapis, quod non audeat stare seu permanere in dicto castro, donec habeat concordiam partis et deinde damnis puniatur tt. II.

Et si quis receptaverit ipsum in domo sua, solvat Curie tt. II.

28-De omnibus animalibus inventis in vineis, vel ortis repletis videlicet bovis, jumentis, someriis et porcis

Si quod de istis animalibus inventum fuerit in vineis dum plene fuerint et in ortis similiter, pro quolibet solvat Curie gr. IIII.

Et dum plene non fuerint solvat gr. II.

#### 29-De omnibus animalibus non habentibus annum completum

Item de animalibus non habentibus annum completum solvant duo per unum.

#### 30-De capris vel ovibus inventis in vineis vel in ortis

Item si capre vel oves invente fuerint in vineis vel ortis in omni tempore, patronus solvat pro qualibet gr. I.

Et in campis vel paludibus seu padulis pro qualibet solvat gr. I.

31-De omnibus animalibus grossis inventis in agris videlicet bovis, jumentis, someriis et vaccis

Item si boves, iumenta, somerii et vacce inventi fuerint in agris damnum facere, deputamus solvat pro quolibet gr. II.

### 32-De remotione domorum venditionum et aliarum possessionum

Si quis aliquam possessionem vendiderit alicui et postmodum venditionem ipsam irritare voluerit et se penitere de ipsa, solvat penam unciarum quattuor et medietas dicte pene applicetur parti et reliqua medietas Curie dicti castri.

Et si quis possederit aliquam possessionem decem annis in dicto castro et non fuerit aliqua questio facta vel mota sibi de dicta possessione, quod ulterius non audiatur vel admittatur in questione movenda possessionis ipsius.

### 33-De provisione centimulorum et macinaturarum

Si quis centimularius macinaret cum suo animali, debeat exigere a macinante pro quolibet thumulo frumenti de pecunia gr. III.

Et qui non habet pecuniam solvat de quinque partibus unam et si quis contrafecerit solvat Curie tt. III, gr. XV.

Item si quis macinare voluerit in centimulo alicujus non habentis animal, licitum sit ei exigere pro macinatura de sexdecim partibus unam, et si quis contrafecerit solvat tt. II.

### 34-De receptatione alicujus commictentis in dicto castro aliquod homicidium

Item quicumque de ipso castro aliquod homicidium commiserit in eodem, interdicatur sibi status ipsius castri in perpetuum. Et si quis eum commisso crimine receptaverit et exhiberit sibi vinum, aquam, panem et alia necessaria, solvat Curie tt. VII, gr. X.

### 35-Quod nemo sit ausus macinare cum centimulis quando macinat molendinum Curie

Quando molendinum Curie macinat, in centimulis suis nemo sit ausus macinare nisi pro vita et usu domus suae, si contravenerit solvat tt. VII, gr. X.

### 36-De devastatione pallarium et domorum extra terram existentium

Si quis inventus fuerit devastare aliquam domum vel pallarium existentem extra terram et accusatus fuerit, de die solvat tt. VII. Et de nocte similiter tt. VII. Etiam emendet damna et etiam credatur patrono per sacramentum.

### 37-Quod postquam silve empte sunt per mercatores licitum sit hominibus cum eorum porcis in eas intrare

Item licitum sit unicuique de dicto castro intrare silvas cum ementur a mercatoribus extraneis cum eorum animalibus. Si vero homines dicte terre ement silvam, hii qui comodant eam ipsi solvant.

38-De pena officialium domini damnum facientibus hominibus Universitatis

Si quis bajulus vel bajuli ac alii officiales vel eorum familie alicui de castro predicto in dictis bonis aliquod damnum faceret solvat tt. III, gr. XV.

In ordinamus quod si quis inventus fuerit cum animalibus cujuscumque generis ad pascendum, vel ad incidendum in silva cutini majores et in vallone Stignano et in vallone Casarillo et alia per viam qua itur ad Fodiam et silvis Formicosus solvat tt. VII.

39-Quod nullus ausus sit incidere cerros, vel quercus et non posuerit nisi pro usu suo

Si quis inciderit cerros vel quercus et non posuerit in usu suo idest pro marraminibus, solvat tt. VII.

40-Contra illos qui devastant seu occupant viam publicam

Item si quis devastaverit seu clauserit viam publicam et denunciatus fuerit bajulo, solvat Curie dicti castri tt. II.

Item si quis cum bestiis grossis seu porcis inventus fuerit in aliqua cortina vinearum et accusatus fuerit, solvat pro quolibet gr. I.

41-Contra illos qui occupaverint vel ceperint de territorio castri vetusri

Item si quis de Universitate occupaverit seu ceperit de territorio castri vetusti preter pro facienda domo, solvat Curie dicti castri tt. VII, gr. X.

42-Quod nullus audeat emere fructus quoscumque ab estraneis venientibus ad vendendum ante horam None

Item nullus de Universitate predicta sit ausus emere fructus insimul ab extraneis portantibus ad vendendum ante horam None, excepto in die Iovis, et si contrafecerit solvat tt. I.

43-De laborantibus gualanis et stalleriis retentis ab hominibus dicti castri ad eorum servitia

Item si laboratores gualani, seu stallerii nec non et famuli ad quecumque servitia deputati et retenti per homines dicti castri pro toto anno, et dicti

laboratores gualani et stallerij seu famuli recedere voluerint juxta annum, causa iusta suadente et necessaria, quod a festo Sancti Martini de mense novembris usque et per totum ultimum diem mensis martij tunc proxime venturi pro solutione eis facienda infra festum Sancti Martini de mense martij, predicti duo menses computentur pro uno.

Item si quis receperit seu retinuerit aliquos laboratores gualanos et stallerios pro toto anno et postquam seminatum fuerit velit ipsos expellere iusta causa non suadente et rationabili, in solutione sibi facienda, pro illis mensibus quibus ad servitia predicta patroni fuerint deputati, solvatur eis pro duobus mensibus salarium pro quibus tamquam si servissent.

Item post quam retenti fuerint a festo Sancte Marie de mense septembris, dicti laboratores gualani et stallerij et famuli pro toto anno et recedere voluerint infra annum a patronis suis nullam legitimam causam habentes et postmodum steterint cum aliis patronis pro maiori pretio promisso eis, illud plus quod eis est promissum per ipsos patronos ultra primum salarium eis promissum per primos patronos, restituatur et tradatur primis patronis.

#### 44-De hominibus morantibus in taberna plus solito

Item quod homines perseverantes in taberna plus solito de die et de nocte, et vocati fuerint pro aliqua causa ad Curiam, non recipiantur in testes, neque credatur sacramento ipsorum et quod de hoc sit fama publica.

Item statum et ordinatum est quod nullus de terra ipsa vel cujusvis alterius loci vendere presumat granum, ordeum, speltam et alia victualia in dicta terra et ejus pertinentiis, nisi cum thumulo justo terre ipsius et ad barram. Et si quis preter ad barram vendere presumpserit, solvat Curie dicti monasterij carlenos septem cum dimidio. Fructus vero videlicet castanee, mortelia, pira, mala et his similia vendantur in dicto thumulo justo ad culmum.

Item omnes forenses venientes ad terram Sancti Marci ad vendendum bona quecumque in die Iovis, qui est dies mercati et fori in dicta terra, debeant bona ipsa venalia conducta vendere in loco ubi dicitur l'ulmo iuxta majorem ecclesiam dicte terre, versus quem possint disonerare dicta bona ubi voluerint in dicta terra, dummodo in dicto loco deputato vendantur, et quod habeant arbitrium ad vendendum ad grossum, sive minutum, et quod ementes advene ante cives a dictis forensibus ad grossum, teneantur pro eodem pretio dare omnibus dicte terre volentibus emere, usque ad horam None eodem die quo emissent, et si quis civis, qui receptaret dictos forenses venientes ad vendendum, permetteret et consentiret vendere dicta bona in domo, sive in apoteca sua extra dictum locum, solvat pro pena qualibet vice grana X, et dicta pena applicabitur bajulo terre ejusdem.

Item quod omnes homines et singuli in dicto casali habitantes et in posterum habitandi libere donec habitaverint pro eorum arbitrio voluntatis cum

eorum animalibus uti et frui valeant herbagiis aquis lignis lignaminibus et pascuis in territoriis castri Stignani, Castelli Formicosi, loci Casarilli e S. Pietro et castri Vituri.

Item quod dictis hominibus presentibus et futuris habitantibus in casali predicto vassallis monasterij supradicti non liceat cum animalibus alienis in territoriis predistinctis herbagiis pascuis et aquis uti frui, sed singulis hominibus ipsius casalis patribus familias existentibus licitum sit et concessum perpetuo libere et impune cum decem tantum animalibus alienis pascuis herbagiis et aquis in predictis territoriis uti vel frui.

Et perché tale è la volontà del prefato Monsignore reverendissimo, Sua Signoria have voluto et ordinato che il presente statuto et ordinatione se habia da ponere et scrivere neli Capituli originali et antichi de detta terra per mano dell'egregio notario Antonio de Bosio de detta terra de Santo Marco in Lamis cancellero del predetto Monsignore, con absistentia delli infrascritti testimonij vocati et rogati a questo effetto, videlicet del Venerabile domino Tiberio arciprete dela terra de Sancto Marco, domino Jacobo Tresoreri, domino Salvatore Sacristano et de domino Donato primicile dela venerabile majore Ecclesia de detta terra di Santo Marco.

Datum in eadem terra Santi Marci in Lamis die XVIII mensis octobris V Inditionis MDXXXI. Ego qui supra notarius Antonius de Bosio Cancellarius de mandato predicti reverendissimi domini presentem Capitulum cum assistentia predictorum testium scripsi et subscripsi manu propria.

Finis copie Capitulorum castri Sancti Marci in Lamis extracte a propriis originalibus per Compagnone Donatellum de eodem castro tempore camerariatus providi Sancti Mancini in anno 1536.

Fine degli statuti da addizionare allo successivo.

Et perché tale è la volontà del prefato Monsignore reverendissimo, Sua Signoria have voluto et ordinato che il presente statuto et ordinatione se habia da ponere et scrivere neli Capituli originali et antichi de detta terra per mano dell'egregio notario Antonio de Bosio de detta terra de Santo Marco in Lamis cancellero del predetto Monsignore, con absistentia delli infrascritti testimonij vocati et rogati a questo effetto, videlicet del Venerabile domino Tiberio arciprete dela terra de Sancto Marco, domino Jacobo Tresoreri, domino Salvatore Sacristano et de domino Donato primicile dela venerabile majore Ecclesia de detta terra di Santo Marco.

Datum in eadem terra Santi Marci in Lamis die XVIII mensis octobris V Inditionis MDXXXI. Ego qui supra notarius Antonius de Bosio Cancellarius de



mandato predicti reverendissimi domini presentem Capitulum cum assistentia predictorum testium scripsi et subscripsi manu propria.

Finis copie Capitulum castri Sancti Marci in Lamis extracte a propriis originalibus per Compagnone Donatellum de eodem castro tempore camerarius providi Sancti Mancini in anno 1536.

### TRADUZIONE STATUTI COMUNALI 1360

Nel nome del Signore Amen.

Nel settimo felice anno del pontificato del santissimo padre e signor nostro in Cristo D. Innocenzo per divina provvidenza papa VI; nel primo giorno del mese di novembre, quattordicesima indizione. Presso la terra di San Marco in Lamis i sottoscritti Capitoli o Statuti, monopoli di diritto e rigorosamente disposti, sono stati redatti dal reverendo padre e signore in Cristo D. Nicola abate del monastero di San Giovanni de Lama e dall'Università e dagli uomini della detta terra, per il buono e tranquillo stato e per la comune utilità degli uomini tutti e singoli della terra predetta, ad onore e fedeltà verso il re e la regina di questo Regno di Sicilia e per onore e comodità del detto signor abate, della comunità e del monastero di detto San Giovanni de Lama, dell'ordine di S. Benedetto, diocesi sipontina, diocesi di pertinenza diretta della Chiesa Romana, e sono stati dati e concessi agli stessi Università e uomini dal medesimo signor abate con la potestà e licenza di farlo. Riservandosi il detto abate, l'Università e gli uomini stessi la facoltà di correggere, accrescere, diminuire, abrogare, togliere e cambiare a loro piacimento i predetti Capitoli quante volte e quando ad essi sembrerà opportuno.

E questi capitoli sono i seguenti, e precisamente.

In prima è stato stabilito e ordinato.

Di coloro che suscitano risse

Se qualcuno susciterà una rissa e il fatto verrà a conoscenza della Corte del signore, paghi alla Corte predetta tari VII.

Di coloro che parlano in pubblico e creano fazioni in detto castro

Se qualcuno creerà e organizzerà o si occuperà di fazioni in detto castro o tra gli uomini dello stesso, gli sia interdetto per sempre lo stato giuridico di cittadino dello stesso castro e paghi alla Corte tari 7 e grana 10.

Di coloro che hanno misure e pesi non esatti

Se qualcuno misurerà o peserà con le misure e i pesi non esatti, paghi alla Corte tarì 2.

S'intende per coloro che vendono.

Di coloro che fanno "fileto" o fico

Se qualcuno farà un gesto triviale a una persona ed essa lo denuncierà alla Corte, paghi alla Corte tarì 2.

Di coloro che ingiuriano il signore o l'ufficiale di detta terra

Parimenti, se qualcuno ingiurierà a parole la Corte del detto castro e sarà manifesto o si potrà provare contro di lui, paghi alla Corte tarì 7 e grana 10.

Di coloro che accuseranno un uomo o una donna della corte del detto castro di qualche crimine o delitto e non potranno provare la stessa accusa

Parimenti, se qualcuno o qualcuna accuserà un uomo o una donna della Corte del detto monastero di qualche crimine o delitto e non potrà provare l'accusa stessa, paghi alla Corte del detto monastero tarì 7.

Di coloro che ingiuriano a parole donne sposate

Se qualcuno ingiurierà a parole una donna sposata, paghi alla Corte tarì 7 grana 10

Di coloro che percuotono donne sposate o nubili

Se qualcuno percuoterà una donna sposata o una nubile, la quale nubile sia maggiore di 13 anni, paghi alla Corte del monastero tarì 7 e grana 10.

Di coloro che percuotono fanciulli o fanciulle

Se qualcuno percuoterà fanciulli maggiori di 14 anni o fanciulle maggiori di 13 anni, paghi alla Corte tarì 7 e grana 10.

Parimenti, se qualcuno picchierà fanciulli o fanciulle minori di detti anni e sarà denunciato da persone maggiori degli stessi, che li nutrono o li custodiscono, paghi alla Corte tarì 2.

E se qualcuno li percuoterà gravemente con armi o con bastoni o con le mani, paghi alla Corte e non abbia la possibilità di ricusare, se non a piacere del padre o della madre, del tutore o del curatore, tarì 7.

Di coloro che ingiuriano le vedove

Se qualcuno ingiurierà a parole una vedova, paghi alla Corte tarì 7 e grana 10.

Di coloro che percuotono le vedove

E se qualcuno la percoterà paghi alla Corte del monastero tarì 7 e grana 10.

Di chi porterà armi proibite di giorno o di notte senza licenza della Corte

Parimenti, se qualcuno porterà armi proibite di giorno o di notte per il castro predetto, paghi alla Corte tarì 7 e grana 10.

Di coloro che daranno rifugio agli uomini di cattiva fama che portano armi proibite

Se qualcuno darà rifugio ad un uomo armato e che non gode di buona fama e non gli farà deporre le stesse armi e non ne farà menzione alla Corte del detto castro, per ciascuna volta paghi tarì 7 e grana 10.

Di coloro che giocano d'azzardo

Se qualcuno giocherà d'azzardo e vi corra del denaro, paghi alla Corte tarì 7 e grana 10.

Parimenti se il padrone della casa in cui si gioca, avrà dato il suo consenso, paghi alla Corte tarì 7 e grana 10.

Sulla franchigia degli uomini del predetto castro

Parimenti che gli uomini della detta terra abbiano la libertà di comprare, vendere, tenere pesi giusti e misure esatte dentro e fuori della terra predetta in ogni tempo.

Di coloro che tengono dei beni pubblici

Parimenti, se qualcuno o qualcuna della detta terra tiene di nascosto o anche apertamente, fuori della carbonaia vecchia, un qualche pezzo di terreno della difesa pubblica o di Stignano o di vie pubbliche o di detta terra e coloro che posseggono questi beni riceveranno un danno negli stessi beni, che non possano sporgere denuncia contro alcuno. Né il baglivo abbia il potere di ricevere pena alcuna, né multa né il danno sia risarcito né tantomeno il colpevole sia punito. E se la Corte vuole, non si deve procedere contro coloro che hanno procurato il danno, ma proceda contro coloro che tengono beni pubblici.

Parimenti, se qualche fornaio o fornaia di detta terra costruirà o farà costruire un forno da qualcuno degli uomini del detto castro vogliamo e

prescriviamo che il fornaio o la fornaia abbia la facoltà di prendere per il suo lavoro e salario una pagnotta per ciascheduno tomolo di pane e non di più, se la stessa fornaia o lo stesso fornaio vi metterà la legna: e se non la metterà; abbia la facoltà di prendere mezza pagnotta e non di più, e se farà il contrario paghi alla Corte del detto castro tarì 7 e grana 10.

#### Delle carni morticine o guaste

Se qualcuno o qualcuna vorrà vendere carni morticine o guaste, non ardisca vendere, se non a mezzo grano ogni rotolo. E se vorrà vendere nella sua casa, venda a pezzi o a quarti a sua volontà, ché se farà il contrario paghi alla Corte tarì 3 e grana 15.

#### Di coloro che incorreranno in qualche offesa

Parimenti, se qualcuno o qualcuna della detta terra incorrerà in qualche delitto o in qualche offesa e sarà accusato in detta Corte, tanto se la colpa è contemplata quanto se non è contemplata nei Capitoli, che sempre sia soggetto alla Corte e sia giudicato per sentenza del camerario, dei giudici e degli altri buoni uomini, come è consueto in detto castro.

Sul taglio degli alberi, o delle querce, dei cerri nelle selve del Monte Celano, della selva di Stignano e del castro memorato, e degli alberi di Serra e di Casarinelli.

Se qualcuno sarà trovato a tagliare alberi nelle selve predette "a marra"<sup>28</sup> o "a fronda"<sup>29</sup> o per legne paghi alla Corte tarì 7 e grana 10.

Parimenti che gli uomini del detto castro possano tagliare in tutte le selve per fare materiale da costruzione per le case o per tutti i loro fatti.

Parimenti che gli uomini del detto castro abbiano la libertà e possano tagliare alberi per legname da costruzione e per ogni bisogno delle loro case.

#### Dei forestieri

Parimenti, quando si immettono i forestieri nelle selve predette, che gli uomini di detta terra debbano mandare un cittadino della detta terra per loro conto, perché vada insieme con i forestieri per accertare insieme la verità; diversamente non si presti fede ai forestieri. E se i forestieri dovessero accusare qualcuno e dire che hanno trovato degli uomini a tagliare alberi e l'accusato potrà provare a sua volta, con due testimoni che un altro ha tagliato quell'albero, siano tenuti i forestieri a pagare la pena alla quale sarebbe tenuto l'accusato.

---

<sup>28</sup> Strumento rusticano per radere il terreno, tipo di zappa.

<sup>29</sup> Frasche, rami frondosi.

### Dei confini della selva di Coppa Ferrata

Parimenti questi sono i confini della selva di Coppa Ferrata, cioè in prima dal "vallone del vecchio" e va agli alberi crociati e va alla casa di Pietro e va alla strada maggiore poi torna al vallone del vecchio, va giusta la terra di martellizi per il detto vallone e così stanno altri termini. Chi per vero sarà trovato a rompere o svellere i suddetti termini paghi tarì 7 e grana 10.

Che i giumenti e i buoi e tutti gli animali dòmiti possano entrare nella difesa dell'Università

Parimenti che gli animali e le giumente con due figli e i buoi dòmiti possono entrare nella difesa della predetta Università d'ogni tempo e così pure tutti gli animali dòmiti. Gli altri animali però, cioè le vacche dòmite se areranno nei campi con tre figli, entrino i figli che hanno meno di tre anni, dopo che avranno compiuto i tre anni i figli siano considerati come indomiti e non entrino più nella stessa difesa. Ma gli animali minuti, cioè i porci, le capre e le pecore, non ardiscano entrare affatto in essa e se cãpiti che entrino paghino qualsivoglia capra 1 grano e similmente per le pecore 1 grano e, per i porci, due porci 1 grano.

E se capiti che le vacche e le giumente indomite entrino nella stessa difesa, per ciascuna giumenta o vacca si esigano grana 2.

E se uno custodirà i detti animali nella detta difesa, paghi il custode tarì due per pena di detti animali.

E se dal giorno del beato Angelo Michele la selva non sarà comprata fino al giorno della natività del Signore, che tutti gli uomini del predetto castro o animali possano entrare nella detta selva senza alcuna ammenda.

E se qualche vacca e giumenta dòmita dovesse morire, sia lecito ai loro figli rimanere nella detta selva per tre anni, come si è detto.

### Dei buoi dòmiti e di tutti gli altri animali dòmiti

Parimenti che tutti i buoi dòmiti e tutti gli altri animali dòmiti possano liberamente entrare e pascolare in tutte le defense o selve in ogni tempo senza motivazione alcuna. E le bestie indomite non possano entrare finché la difesa non sia abbattuta, se faranno il contrario paghino tarì 7.

### Nessuno ardisca cogliere pomi o alcun frutto nelle chiuse

Parimenti, se qualcuno sarà trovato a cogliere pomi o frutti nelle chiuse, nonché verdure e sarà denunziato, di giorno paghi grana 10 e di notte paghi tarì 1 e risarcisca il danno.

Nessuno ardisca tagliare alberi fruttiferi che si trovino nel territorio del sopraddetto castro di S. Marco

Se qualcuno sarà trovato a tagliare alberi fruttiferi che stanno nelle chiuse, risarcisca il danno e paghi tarì 2.

Parimenti per gli altri alberi che stanno nei campi paghi tarì 1.

E chi di essi bacchia gli alberi che stanno nei campi paghi grana 10.

E se "scamolla"<sup>30</sup> i detti alberi paghi tarì 2. E se taglierà nelle vigne dal piede o negli orti risarcisca il danno e paghi tarì 7.

Della franchigia degli uomini del detto castro

Parimenti gli uomini del detto castro di San Marco in Lamis e dei casali antichi non debbono accompagnare per ossequio gli ufficiali, ma la sola persona del signor abate. Né portare lettere fuori della terra in nessuna parte, né sottostare ad alcun comando, secondo quanto si contiene nell'istrumento delle immunità.

Del delitto degli uomini

Parimenti, se qualcuno commetterà un delitto e sarà chiamato in giudizio nella Corte predetta e potrà dare una cauzione fidiussoria non sia messo in carcere.

Parimenti, se qualcuno percoterà un uomo o una donna del detto castro con armi, bastoni, pietre o schiaffi, che non ardisca stare o permanere in detto castro finché non avrà pace con l'altra parte e di poi paghi per í danni la pena di tarì 2.

E se qualcuno gli darà rifugio nella propria casa paghi alla Corte tarì 2.

Di tutti gli animali trovati nelle vigne o negli orti maturi. buoi, giumenti, somari e porci

Se qualcuno di questi animali sarà trovato nelle vigne, quando saranno mature, e similmente negli orti, per ciascun animale paghi alla Corte grana 4.

E se le vigne e gli orti non saranno maturi paghi grana 2.

Di tutti gli animali che non hanno un anno compiuto

Parimenti per gli animali che non hanno un anno compiuto paghino due animali per uno.

Delle capre o pecore trovate nelle vigne o negli orti

Parimenti, sé capre o pecore saranno trovate nelle vigne o negli orti in ogni tempo, il padrone paghi per ciascuna 1 grano.

E nei campi o nelle paludi o paduli per ciascuna 1 grano.

---

<sup>30</sup> Scamolla: tipo di ceduo nel quale lasciando intatto il fusto di un albero si fa il taglio dei rami per ottenere vinchioni, bacchette o frasca per animali.

Di tutti gli animali grossi trovati nei campi, cioè buoi, giumenti, somari e vacche.

Parimenti, se buoi, giumenti, somari e vacche saranno trovati nei campi a far danno, prescriviamo che paghi per ciascuno grana 2.

Sull'annullamento delle vendite di case e di altri possessi

Se qualcuno venderà ad un altro un qualche suo bene e poco dopo vorrà annullare la stessa vendita e pentirsi di essa, paghi la pena di 4 once, metà della quale sarà data alla parte e l'altra metà alla Corte di detto castro.

E se qualcuno possederà un qualche bene per dieci anni nel detto castro e non gli sarà stata fatta o mossa alcuna questione su detto possesso, che di poi chi ha venduto non sia ascoltato o ammesso nella promozione di una lite sullo stesso possesso.

Provvisione per i centimoli e le macinature

Se qualche "centimolaro" deve macinare con il suo animale, deve esigere dal macinante per ciascun tomolo di frumento come compenso grana 3.

E chi non ha danaro paghi una parte su cinque, e se qualcuno contravverrà paghi alla Corte tarì 3 e grana 15.

Parimenti, se uno vorrà macinare nel centimolo di qualcuno che non ha l'animale, sia lecito a quello esigere di macinatura una parte su sedici, e se contravverrà paghi tarì 2.

Del rifugio dato a chi ha commesso un omicidio in questo castro

Parimenti chiunque di questo castro commetterà un omicidio nel medesimo, gli sia interdetto in perpetuo lo stato giuridico di cittadino dello stesso castro. E se qualcuno gli darà rifugio dopo il delitto e gli offrirà vino, acqua, pane e altre cose necessarie, paghi alla Corte tarì 7 e grana 10.

Nessuno ardisca macinare con centimoli quando macina il mulino della Corte

Quando il mulino della Corte macina, nessuno ardisca macinare nei suoi centimoli se non per motivi di sussistenza e per uso della sua casa, e se contravverrà paghi tarì 7 e grana 10.

Della devastazione dei pagliai e delle case che si trovano fuori della terra

Se qualcuno sarà trovato a devastare qualche casa o pagliaio che si trovi fuori la terra e sarà accusato, di giorno paghi tarì 7 e di notte similmente tarì 7.

Risarcisca anche i danni e si presti anche fede al padrone dietro giuramento.

Dopo la compera delle selve da parte dei compratori sia lecito agli uomini entrare in esse con i loro porci

Parimenti sia lecito a ciascuno del detto castro entrare nelle selve quando esse saranno comprate da compratori forestieri con i loro animali.

Se poi gli uomini della detta terra compreranno la selva, coloro che ne dispongono paghino.

Della pena degli ufficiali del signore che fanno danno agli uomini dell'Università

Se qualche baglivo o i baglivi e gli altri ufficiali o le loro famiglie dovessero recare un qualche danno a qualcuno del detto castro in detti beni, paghi tarì 3 e grana 15.

Parimenti ordiniamo che se qualche forestiero sarà trovato con animali di qualunque genere a pascolare o a tagliare alberi nella selva di Cutino maggiore e nel vallone di Stignano e nel vallone di Casarillo e per la via che porta a Foggia e al bosco Formicoso paghi tarì 7.

Nessuno ardisca tagliare cerri o querce e non ne disponga se non per uso proprio

Se qualcuno taglierà cerri o querce e non ne disporrà per uso proprio cioè per travi paghi tarì 7.

Contro coloro che devastano o occupano una via pubblica

Parimenti, se qualcuno devasterà o chiuderà una via pubblica e sarà denunciato al baglivo, paghi alla Corte del detto castro tarì 2.

Parimenti, se qualcuno sarà trovato in qualche recinto di vigne con bestie grosse o con porci e sarà accusato, paghi per ciascun animale grana 1.

Contro coloro che occuperanno o prenderanno del terreno dei vecchi castri

Parimenti, se qualcuno dell'Università occuperà o prenderà del terreno dai vecchi castri se non per costruirsi una casa, paghi alla Corte del detto castro tarì 7 e grana 10.

Nessuno ardisca comprare frutta di qualsiasi genere dai forestieri che vengono a vendere prima dell'ora della Nona



Parimenti nessuno dell'Università predetta ardisca comprare frutti alla rinfusa dai forestieri che portano a vendere prima dell'ora della Nona, eccetto che il giovedì, e se farà il contrario paghi tarì 1.

Dei lavoratori gualani e stallieri tenuti dagli uomini del dette, castro ai loro servizi

Parimenti, se i lavoratori gualani o stallieri nonché anche domestici addetti a qualunque servizio e ingaggiati dagli uomini del detto castro per tutto l'anno e detti lavoratori gualani e stallieri o domestici vorranno recedere prima dell'anno, spinti da una causa giusta e necessaria, prescriviamo che, dalla festa di S. Martino del mese di novembre fino a tutto l'ultimo giorno del mese di marzo successivo, per il trattamento da fare loro entro la festa di S. Martino del mese di marzo i predetti due mesi si calcano per uno.

Parimenti, se qualcuno prenderà o ingaggerà alcuni lavoratori gualani e stallieri per tutto l'anno e dopo che si sarà seminato vorrà licenziarli senza essere spinto da alcuna causa giusta e ragionevole, nel trattamento da fare loro per quei mesi nei quali sono stati addetti al servizio del padrone, sia loro corrisposto per due mesi il salario come se in quei mesi avessero prestato servizio.

Parimenti, dopo che siano stati ingaggiati dalla festa di S. Maria di settembre detti lavoratori gualani e stallieri e domestici per tutto l'anno e vorranno nel corso dell'anno recedere senza alcuna causa legittima e in seguito staranno con altri padroni per un salario maggiore promesso loro quel di più promesso dagli stessi padroni oltre il salario precedentemente promesso loro dai padroni precedenti sia restituito e consegnato ai precedenti padroni.

Degli uomini che si trattengono nella taverna più del solito

Parimenti che gli uomini che si trattengono nella taverna più del solito di giorno e di notte e che saranno chiamati per una qualche causa nella Corte, non siano accolti come testimoni né si presti fede al loro giuramento, e che di questo si diffonda la voce pubblicamente.

Parimenti è stato stabilito é ordinato che nessuno della stessa terra o di qualunque altro luogo presuma di vendere grano, orzo, spelta e altre vettovaglie in detta terra e sue pertinenze se non col tomolo giusto della stessa terra e a barra. E se qualcuno presumerà di vendere oltre che a barra paghi alla Corte del detto monastero carlini sette e mezzo. I frutti invece, cioè castagne, mortelia,<sup>31</sup> pere, mele e simili si vendano in detto tomolo giusto e colmo.

Tutti i forestieri che vengono nella terra di San Marco a vendere beni di ogni genere il giovedì, che è il giorno del mercato e del foro nella detta terra, debbano vendere le cose venali che hanno portato nel luogo detto "l'ulmo" presso

---

<sup>31</sup> Forse dovrebbe essere mirto.

la chiesa maggiore di detta terra, alla volta del quale olmo potranno scaricare i detti beni dove vorranno in detta terra, purché siano venduti in detto luogo stabilito e che abbiano la libertà di vendere all'ingrosso e al minuto. e gli estranei che, prima dei cittadini, comprano dai detti forestieri all'ingrosso siano tenuti a vendere per lo stesso prezzo a tutti i cittadini detta terra che vogliono acquistare, fino all'ora della Nona, nel medesimo giorno in cui essi hanno comprato, e se qualche cittadino desse ricovero ai detti forestieri che vengono a vendere, dovesse permettere e acconsentire a far vendere i detti beni in casa sua o nella sua bottega fuori del detto luogo, paghi per pena ogni volta grana 10 e detta pena sarà assegnata al baglivo della stessa terra.

Parimenti che gli uomini tutti e singoli abitanti nel detto casale e i futuri abitatori possano servirsi e fruire con i loro animali liberamente, finché vi abiteranno a loro piacimento, di erbaggi, acque, legne, legnami e pascoli nei territori del castro di Stignano, di Castel Formicoso, del luogo di Casarinelli e San Pietro e del castro di Vituro.

Parimenti che ai detti uomini presenti e futuri abitanti nel predetto casale come vassalli del suddetto monastero non sia lecito con gli animali altrui servirsi e fruire nei territori suddivisi di erbaggi, pascoli e acque, ma ai singoli uomini dello stesso casale considerati padri di famiglia sia lecito e concesso in perpetuo liberamente e senza pena alcuna di servirsi e fruire, con soli dieci animali altrui, di pascoli, erbaggi e acque nei predetti territori.

Et perché tale è la volontà del prefato Monsignore reverendissimo, Sua Signoria have voluto et ordinato che il presente statuto et ordinatione se habia da ponere et scrivere neli Capituli originali et antichi de detta terra per mano dell'egregio notario Antonio de Bosio de detta terra de Santo Marco in Lamis cancellero del predetto Monsignore, con absistentia delli infrascritti testimonij vocati et rogati a questo effetto, videlicet del Venerabile domino Tiberio arciprete dela terra de Sancto Marco, domino Jacobo Tresoreri, domino Salvatore Sacristano et de domino Donato primicile dela venerabile majore Ecclesia de detta terra di Santo Marco.

Datum in eadem terra Santi Marci in Lamis die XVIII mensis octobris V Inditionis MDXXXI. Ego qui supra notarius Antonius de Bosio Cancellarius de mandato predicti reverendissimi domini presentem Capitulum cum assistentia predictorum testium scripsi et subscripsi manu propria.

Finis copie Capitulorum castri Sancti Marci in Lamis extracte a propriis originalibus per Compagnone Donatellum de eodem castro tempore camerarius providi Sancti Mancini in anno 1536.

Fine degli statuti da aggiungere allo successivo.

## STATUTI COMUNALI 1490

Santo Marco in Lamis (sulla facciata)

(recto pagina)

Convochato e congregato nel generale consiglio ne la chiesa de Santo Antonio d'uno homo pe casa. Anno Domini 1490 indictione VIII die XXXI iulii approbata et confirmata fuerunt statuta et decreta Universitas Sancti Marci in Lamis.

Uno maschio per familia potrà riunirsi e appellare tucto quello che gli parrà bene, utile et honore di decta Università di Santo Marco in Lamis et quello che in esso consiglio si diliberrà si mandi ad esecuzione et in perpetuo se observi.

Qualunche persona a in Santo Marco o nella corte o per lo advenire averà alcuno stabile debbi d'esso essere allirato et nella decta Università conferire a datii et all'altre graveze come sarà di bisogno, ma tale statuto non abbi nè debbi avere luogo contra e cittadini di Santo Giovanni. Item ancora, che qualunque persona facesse o dicesse contra el predecto statuto, caggia la pena et in simile pena caggiano li priori quando in consiglio proposta ne facessero; et tale statuto dirogare non si possa se non nel consiglio d'uno huomo per casa.

Ogni capofamiglia di decta Università di Santo Marco in Lamis sia tenuta et debba di donare ad ogni vicaro una soma di legna, excepto che le vedove.

Il vicaro de decta Università per seramento sia tenuto ogni dì sedere a banco nella casa del trono a rendere ragione a qualunque la dimandarà, cioè -----<sup>32</sup> excepto che ne dì feriatii e dì della Pasqua et de li domenica ----- Vergine Maria et tucti li Apostoli et del glorioso Sancto Michele ----- la Sancta Madre Ecclesia. Et quando anderà a banco ad ren ----- acciò che a ciascuno sia noto l'ora quando bisogna andare ad co-----

Fu solememente proveduto et deliberato per bene, utile et honore ----- de la cappella di Nostra Donna de Signano che le donne che sono et per li tempi advenire saranno compagnia sieno tenute et debbino di chiamare o veramente

---

<sup>32</sup> Parte strappata (-----)

elegere infra loro due donne le quali sieno acte et prudenti al governo della dicta capella de Signano et debino tenere conto de ogni et ciascuna cosa d'essa capella, delle quali sieno tenute a tenere buono conto et tucti pannamenti appartenenti a l'altare et vestimenti della Vergine Maria et cera, grano, et ogni altra cosa chelle pervenisse alle mani delle decte donne, et di tucto tenghino intrata et uscita, et loro offitio duri due anni et abino a tenere uno scriptore, el quale sia electo per li priori et consiglio minore, la quale lectione fare debino in kalende di luglio et duri pure due anni, intendendosi imperò che le decte due donne non possino spendere alcuno senza el consiglio dell'agiunta et, finito el tempo di due anni, non possino essere riferme senza diliberatione del consiglio preducto. La compagnia de Signano dee custodire la ---- de Signano che è patronato Università de Santo Marco in Lamis. Nel mese di ----- collo cappellano dee ire coi pii homini a Santo Michele Arcangelo.

Ancora è stato proveduto et ordi----- vorrà per li tempi advenire allogare alcuno terreno di decta ----- se li debbi allogare allavorare, el quale terreno se lo debbi allogare ----- el quale libro si debbi comprare per dcta Università, el ----- terratichi et altro non si possa scrivere suso et, non ----- scrivere al vicaro. Et qualunque persona se allogarà alcuna ----- sia tenuto ogni modo pagare el terratico nonostante quando ----- ogni modo se intenda che paghi el terratico per quello seminarà, cioè grano, orzo et biada; et dal decto mese di settembre in là ogni persona sia lecito de allogarsi ogni terreno che non fusse allogato. Intendendosi però che ogni persona possi lassare manzinare li decti terreni per uno anno et per questo tempo non ne possa essere cavato et ad ogniuno sia lecito el ristoppiare come allui parrà. Et quando non scrivesse o facesse scrivere le -----

( foglio II diritto)

Il vicaro di dcta Università di Santo Marco in Lamis summariamente et di facto, senza alcuna solepnità di ragione, conosciuta la verità del facto, facci ragione de denari adimandati di prezo di pane, vino, carne et d'altre cose da mangiare, di denari serviti colla persona, di denari di mercantie date manualmente con animo di ricevere incontante el prezo, et de denari obligati per vigore d'istrumento di garantigia o di scripta di mano propria del debitore. Et similmente sommariamente si proceda ne richiami sostenendo el debitore in persona, per modo che non si parta della casa del trono che abbi accordato el creditore. Et non potendolo avere in persona proceda contra le cose sue per modo che d'esse el suo creditore senza dilatione di tempo interamente sia pagato.

Se dinanzi al decto vicaro di dcta Università di Santo Marco in Lamis sarà posto richiamo d'alcuno forestiero o vero suspecto, et dall'adimandatore sarà giurato el decto convenuto essere suspecto et fugitivo et non avere nella corte beni mont statuta et decreta Universitas Sancti Marci in Lamis.

Uno maschio per familia potrà riunirsi e appellare tucto quello che gli parrà bene, utile et honore di decta Università di Santo Marco in Lamis et quello che in esso

consiglio si diliberrà si mandi ad executione et in perpetuo se observi.

Qualunque persona a in Santo Marco o nella corte o per lo advenire averà alcuno stabile debbi d'esso essere allirato et nella decta Università conferire a datii et all'altre grave

e come sarà di bisogno, ma tale statuto non abbi nè debbi avere luogo contra e cittadini di Santo Giovanni. Item ancora, che qualunque persona facesse o dicesse contra el prelecto statuto, caggia la pena et in simile pena caggiano li priori quando in consiglio proposta ne facessero; et talenti da compagnia, sia tenuto el decto vicaro ad pronuntiare el compromesso di ragione et di facto. Item, se sarà posto alcuno richiamo et il convenuto inanzi che faccia altra risposta adimandasse el compromesso, similmente sia tenuto esso vicaro ad pronuntiarlo et stregnere le dicte parti affare e decti compromessi et, di poi, stregnere e loro albitri chiamati ad acceptare et poi allodare et, non havendo li decti albitri accordo fra loro, strenga le decte parti a darlo el terzo et, non avendo le decte parti accordo del terzo, lo dia el vicaro prelecto; et quello che da poi sarà lodato, esso vicaro pienamente mandi ad executione et non si possa al decto lodo appellare nè per alcuno modo opporre, pena per chi contrafacesse et per ciascuna volta. Et le cose prelecte non abbino luogo se fusseno cose dipendenti ad altro luogo o fusse el debito chiaro per istrumento di garantia o per scripta di mano propria.

Ancora fu proveduto statuto et ordinato acciò che li gattivi abbino cagione et materia d'amendarsi et che e buoni non sieno contaminati da gattivi exempli, perchè moltissimi gattivi et iniqui homini sono vagabundi per lo mondo, et però è ordinato che gli assassini, ladri, incendiarii, traditori, falsatori di monete et tutti quelli che sono maculati di simili vitii, et ancora gli sbanditi non sieno riceptati per alcuno modo nel castello della Università di Santo Marco in Lamis pena per chi ne ricevesse o aceptasse alcuno et per ciascheduna volta. Et sieno tenuti el vicaro et li priori tali homini gattivi ad cumiare et cacciare del decto castello. Solo li pellegrini che abbino le carte regola si accetino.

Qualunque persona non ubbidirà e comandamenti del vicaro sia punito per lo decto vicaro in pena per ciascheduna volta, non potendo però fare per una medesima cagione più che uno comandamento per di.

Anco fu statuto et ordinato che niuna persona ardisca o vero presuma di portare nella terra di Santo Marco alcuna ragione d'arme nè da offendere, nè da difendere, excepto che quando andasse o tornasse di fuore di terra per la via ricta della casa della sua habitatione o alla porta; et chi contrafacesse sia punito per ciascuno pezzo et per ciascuna volta.

Se alcuna persona rimprovera ad alcuno alcuna ingiuria facta allui o a suo padre, ad alcuno suo parente, delle quali per la corte ne sieno stati puniti, sia punito tale rimproveratore in pena per ciascheduna volta; et d'altre parole ingiuriose, come: culo a te et simili parole, sia punito in pena per ciascheduna volta.

Se el vicaro prelecto ad alcuna persona per cosa appartenente al suo offitio darà el giuramento, sia tenuta tal persona ad giurare et se si spergiura sia punito tal persona in pena.

Nissuna persona ardisca o vero presuma in di delle feste comandate dalla Sancta Chiesa et ne' venardì di marzo, fare alcuno lavorio o exercitio, oltre al comuno

uso di fare ne' decti di, sia punito in pena per ciascheduna volta. Item non possa niuno ne decti di traniare nè ponere bastio ad alcuna bestia senza licentia del vicaro, socto la pena per ciascuna

(recto)

bestia et ciascuna volta et ciascheduno possa accusare et denunciare delle cose predecite; et in simile pena caggia ciascheduna persona di Santo Marco che lavorasse con bestie et senza bestie per bene fusse fuora de la terra, et ogniuno ne possa essere accusatore et sarà tenuto secreto. Nei detti iurni si possano fare creazioni eccetto ne' venardi di marzo che possano farsi solo le religiose.

A nissuna persona sia lecito nella corte di decta Università di Santo Marco in Lamis giuocare ad alcuno giuoco di dadi che denari ne vada, excepto che a tavole, pena per ciaschedununo che contrafacesse per ciascheduna volta, et radoppisi la pena per chi giucasse nel trono; sia punito chi per alcuno modo riceptasse o chi a decti giuocatori prestasse dadi, tavolieri, tavolaccio o altro instrumento co quale o in sul quale a' decti giuochi vetati si giucasse.

Ancora fu proveduto statuito et ordinato nei di di Carnevale non si possa ire co faccia coverta e facire schiamazzi, pena doppia et sieno tenuti el vicaro et li priori a galera detti Ciannoni.

Ogni sera el vicaro facci sonare el posciaio, el quale sonato, qualunque persona anderà per terra senza lume, fracchia o segno di lume per infino alle venie della mattina, sia punito per ciascheduna volta in pena; et basti uno lume a sei persone et una fracchia a dieci, sia lecito a ciascheduno andare senza luce da calende di maggio per insino ad calende d'octobre et similmente sia lecito, doppo el decto suono et senza luce, di stare dinanzi a la casa della sua habitatione ad presso a essa ad tre case senza pena et senza alcuno bando. Solo le notte di luna chiara non si dispone portare luce.

Nel mese d'agosto ogni anno sieno tenuti et debino i priori di fare rimondare la gola del canale che ienno sito fora terra, incominciando al ponte della strada in ver la terra et chi v'a orti a presso a la decta gola, sia tenuto et debba rimondare per la sua errata; et chi contrafarà sia punito in pena per ciascuna volta et ogniuno ne possa essere accusatore.

Qualunque persona lavorerà, guasterà o per alcuno modo romperà alcuna via di detta terra sia punito in pena per ciascheduna volta che contrafacesse et incontanente sia constrecto ad racconciare la decta via a le sue spese per modo che stia bene.

Niuna persona possa nè debba per alcuno modo attignere dell'acqua delli pozzi dell'Università di Santo Marco con secco o con altri vasi brutti et sozzi, nè abberare alcuna bestia appresso ai dectio pozzo ad octo braccia, pena per chi contrafacesse per ciascheduna volta.

A nissuna persona sia lecito di potere gittare nella strada de la terra acqua o altra bruttura se non è sonato el posciaio et allora dica tre volte: erta innanzi che la gitti, pena per ciascuna volta.

Qualunque persona per alcuno tempo porrà o gitterà in alcuna strada o via della terra letame, spazatura o alcuna altra sozzura et ingombrume, sia punito in pena. Tutto deve portarsi oltre il canale.

Ciascuna persona sia tenuta et debba spazare ogni sabbato la via et piazza dinanzi et dietro quanto tiene la casa sua propria o conducta, da calende d'aprile per infino tucto ottobre, socto pena

Se alcuna persona macellerà lino in alcuna parte dentro alla terra, sia punito in pena per ciascheduno et per ciascheduna volta che contrafacesse.

Nissuna persona possa nè debbi mettere, nè tenere nè di dì, nè di nocte nella terra di dicta Università alcuna bestia tormia, come sono porci, pecore et capre o altre bestie brade, da calende di maggio a sancto Angiolo di settembre, pena per ciascuna bestia grossa et porco et per ciascuna bestia minuta et per ciascuna volta.

Nissuna persona non possa nè debba fare correre alcuno cavallo per alcuna strada et questo per li casi che intervenire possano, socto pena per chi contrafacesse da pagarsi tante volte quante si contrafacesse et sia lecito a li hosti notificarlo alli forestieri et quando così pure non facessero e decti hosti non sieno tenuti in alcuna pena.

Se alcuna persona terrazana o forestiera, di qualunque grado si sia, arrecherà a Santo Marco a vendere alcuna cosa o mercantia, non possino nè debbino

(foglio III diritto)

vendere se non in sulla piazza di dicta Università, pena per ciascuna volta che contrafacto fusse, se già non fusse persona che delle cose predecite non avesse notitia; et in simile pena incorra quello che tal cosa comprasse fuore della dicta piazza; et similmente sia punito l'albergatore se a quelli hosti che aranno mercantia o altre cose da vendere non notificarà; et ogniuno ne possa essere accusatore.

Nissuna persona non possa nè debba vendere nè fare vendere vino ad minuto, nè tenga el cellieri o taverna aperta doppo el terzo suono.

Qualunque persona ucciderà o piglierà colombi domestici altrui, oche o vero polli sia punito in pena per ciascuna volta et al signore d'essi paghi el doppio della valuta d'esse cose et ciascuno ne possi essere accusatore et sia creduto al suo sacramento con uno testimone di verità; et in simile pena sia punito el riceptatore delle decte cose furate.

Qualunque persona furerà paglia di pagliaio altrui o d'altro luogo sia condannato in pena per ciascuna volta et mendi el danno. Se alcuna persona furerà legna facte o tagliate, sia punito in pena per ciascuna soma.

Se accaderà che fuoco s'atcchasse nella dicta terra per modo che facesse danno, sieno tenuti tucti gli uomini subito con artificii et arme andare a spegnere el decto fuoco sotto pena excepto che chi facesse la guardia; et qualunque persona



cavasse alcuna cosa per suspecto d'esso fuoco d'alcuna casa, sia tenuto di restituirla et renderla per tucto el dì seguente socto pena.

Se alcuno terrazano o habitatore piglierà ne la corte alcuno lupo grande o piccolo, habbi da decta Università d'ogni lupa grande una pecora et d'ogni lupo grande maschio uno montone et d'ogni lupatto piccolo agnelo.

Nissuna donna possi filare nè portare la roccha nel forno. Qualunque femina che garrirà fuore di casa con alcuna persona dicendo parole ingiuriose et inhoneste sia punita.

Tucte le pene ordinate per forma di statuto radoppino ogni volta che i malificii saranno commessi in presentia del vicaro o in trono o nella chiesa o se facti saranno di nocte tempo; ne decti casi radopino le decte pene.

Se per alcuno sarà commesso alcuno malificio la cognitione del quale appartenga al vicaro et da poi in termine di tre dì a esso vicaro farà fede di tale malificio avere facta la pace, sia condannato nella metà di quello che per statuto è ordinato.

Ogni capofamiglia di Santo Marco sia tenuto et debbi ogni anno seminare o fare seminare almeno due staia di grano et sia tenuto et debbi ogni anno fare o fare fare dell'orto socto pena.

Anco fu statuito et ordinato che a nissuno sia lecito nè possa pasturare infra vighali, excepto che quando alcuno lavorasse infra decti vighali, allora possa tenere bestie sei fra dome et brade per aratolo

Anco fu proveduto et ordinato che ogniuno che haverà sia tenuto et debba di fare legare el suo cane da sancta Maria d'agosto per insino a sancto Michele di settembre.

Anco fu proveduto et ordinato che ogni sei mesi li priori et consiglio minore all'entrata del loro officio sieno tenuti et debbino eleggere tre idonei homini et sufficienti di buna discretione, e quali sieno stimatori dell'Università, e quali habbino a stimare tucti e danni dati quando saranno richiesti

Anco è stato proveduto per legge et stabilito che, considerato quanti grandi danni si fanno tucto dì senza alcuno riguardo per li forestieri nella difesa di Stignano, et per obviare che simili danni non s'abbino a fare, fu proveduto et ordinato che se alcuno non stante che se per l'advenire farà o taglierà nella decta difesa di Stignano legna, pali, fieno o herba et quelle della corte caverà o farà cavare sia condinnato alla decta Università per ciascheduna volta et soma che facesse et cavasse in pena.

Nisuna persona di qualunque stato si sia nella terra di Santo Marco non ardischa nè presumi giurare o bastemire Dio, nè la sua madre Vergine Maria, nè santi, nè sante, pena per ciascheduna volta chi tali parole dicesse et ongnuno possa essere accusator et abia la quarta parte del bando et el nome suo sarà tenuto segareto

Ancora fu ordinato et stabilito che ogni anno del mese di marzo e priori sieno tenuti et debbino di mandare nella difesa di Stignano due huomini a dovere fare innesti di più ragioni fructi; et questo debbino fare decti priori alla pena per ciascheduno se acciò fusseno o sieno negligenti et che niuna persona possa per nissuno modo trarre alcuno de decti innesti nè quelli guastare, pena per ciascheduno che contrafacesse et per ciascheduna volta.



Anco fu solepnemente ordinato et per legge stabilito che ogni anno li priori chiamino tre homini i quali habino ad honorare la festa del corpo di Christo et debino admaiare la loggia dell'Università più honoratamente che potranno et possino spendere per honorare et più sieno tenuti et debino insieme col vicaro fare mandare bando per la terra, per comandamento del vicaro, che ogniuno debba spazare dinanzi al suo uscio alla pena per ciascheduno che contrafacesse et simile d'ogni altro ingombrume si trovasse sotto la dicta pena et il campaio e messo sieno tenuti a farne la ricerca; et ogni capofamiglia debbi mandare per fiori o altre verzure et spandere avanti al suo (strappato) sacratissimo corpo di Christo, socto la dicta pena per chi (strappato)

(Retro)

E' stato proveduto et ordinato et per legge stabilito che il mercato posto et ordinato per li nostri Magnifici Signori sia et debba essere in perpetuo posto et fare si debbi in nel mezzo del piano et la strada, acciò che più facilmente possa entrare el bestiame in esso mercato.

Anco fu ordinato et proveduto che, se alcuna persona cavarà letame di sua stalla, alcuna quantità di letami li debbi portare in luogo che non ingombri nè impedisca alcuna via della terra, nè ancora dia impaccio a persona, et quando nella terra lo metesse dove si fusse, sia tenuto et deba doverlo havere cavato per tucto el mese di settembre, pena per chi contrafacesse sia punito per ciascheduna volta che contrafacto fusse et quando el padrone d'esso cavare della terra non potessi, lo debbi concedere et contractarlo con persona che lo porti via et questo debi fare socto la dicta pena.

Anco fu proveduto et ordinato et per lege stabilito che non sia nissuna persona, di qualunque grado o conditione sia, non ardisca nè prosuma di dibuccicare alcuna selva che di nuovo volesse lavorare senza licenza de' priori, pena per ciascheduno per ogni volta che acciò contrafacessero et ogniuno ne possa essere accusatore, sarà tenuto secreto

Ancora fu et è stato proveduto et ordinato che la offerta che si fa per solepnità della festa di sancto Giovanni Baptista di cera et d'altre cose che offerte saranno, che 'l s'intenda et sia la metà dell'opera della chiesa madre et li denari et altre cose che li perverrà s'abbino a stribuire in cera et in olio et altre cose bisognevoli per la chiesa et questo in perpetuo se observi, similmente per le feste di santo Marco e di santo Michele.

Niuno hoste non possi nè debba alcuno forestieri che passi pigliare pe' panni o farsegli alla riscontra, ma solamente debi invitare chi passa honestamente dinanzi al suo albergo, pena per ciascheduno che contrafacesse per ciascheduna volta.

Fu proveduto et ordinato che 'l sia lecito per ogni capofamiglia di potere tenere una cavalla collo suo allievo, cioè uno pollero suggolo, la quale cavalla sia doma,

la quale possa tenere nella difesa di Stignano di di tanto et non di nocte, pena a chi contraffacesse.

Fu ancora ordinato et per legge statuito che nissuna persona, prosumi per alcuno modo di lavorare nella difesa di Stignano, pena per ciascheduno che contrafacesse et intendasi la difesa incominciando al Saxo Grosso come segue el fossatello del canale insino a la strada grossa et va per strada insino al ponte de balzata ove c'è la cappella di Stignano et segue per lo canale insino al confine ove è il ponte et quei confine de Regnano fino al Saxo Grosso sono i confini della difesa di Stignano predicta et questo osservare si debba in perpetuo.

Ego Iohannes olim Artenius notarius a predictas rogatus subscripsi. Signum mei Iohannis notarii predicti.

Anno domini MCCCCLXXXX, indictione VIII, die XXXI iulii.

Approbata et confirmata fuerunt supradicta statuta et decreta Universitas Sancti Marci in Lamis

(fine III foglio)

(foglio IV diritto)

loro menare, vi possono cogliere spighe attingere acque, dimorare, tagliare legna infruttifere da rami e dalle ardici far casette, grotte et ogni altra cosa necessaria et utile

concede che possano di e nocte li homini della terra di Santo Marco in Lamis con verri, vacche cavalli e ogni fatta di animali usare et pascolare herbe spicare in tutti li terreni di detta abbazia si come anticamente li hanno pascolato e posseduto, possano con loro animali domiti pascolare nella difesa di detta abbazia abbeverare allo cutino e cisterna, possano tagliare secche in buono tempo et in tempo fortuito et ancora lo cippone del Natale come stato solito per il passato

si possano fare forni e centimoli per loro uso case senza pagamento alla corte concede sabbato un giorno di franco la settimana per quelli veneranno a questa terra di Santo Marco a vendere o vero comprare e tal che essendoci in detto franco si possano conducere e vendere vettovaglie et altri subsidii in beneficto et utile de homini dichiarando che tal franchitia si tenda per le grasse e vettovaglie solamente et non per altra sorte di mercantie

Datum in terra Sancti Marci in Lamis die quinto mensis aprilis millesimo quingentesimo quinquagesimo nono a Vincentius Carafa perpetuo commendatario della venerabile abbazia di Santo Giovanne in Lamis

Locus sigilli Vincentius Carafa

## REGOLAMENTI ARTI E MESTIERI

I pesi che i venditori e i mastri devono tenere

Ogni venditore o mastro il giusto peso abbia in ferro il rotolo sano e il mezzo rotolo, la libbra e la quarta parte del rotolo e la medaglia in pietra, così come è stato ordinato. Chi contravverrà paghi.

Il venditore o mastro abbia bilance che pesino giusto, le appenda e di esse il piattello dove è il peso delle mercanzie sottostia all'altro piattello di mezzo piede di canna e le mercanzie si pongano nel piattello superiore di queste bilance e le corde a cui si appendono i piattelli siano uguali. Chi contravverrà paghi.

Il venditore o mastro abbia cura di usare le misure segnate sulla torre di Santo Antonio per le altre mercanzie a lunghezza e larghezza.

Tutti e singoli i cittadini e abitanti di questa terra che vendono robba di qualsiasi genere e bene di qualsiasi natura ed anche il pane e il vino, non vendano ai forestieri ed agli estranei più caro che ai cittadini abitanti nella stessa terra, ed a tutti vendano a prezzo giusto ed equo.

Chi contravviene, se la cosa venduta è di valore inferiore ad un'oncia, paghi la pena; se poi sarà di valore superiore ad un'oncia paghi la pena doppia.

I macellai

Nessun macellaio o venditore di carni apra carni bovine o vacchine dopo che siano state scorticate, se non sono presenti i guardiani. Quindi si osservino quali e di che qualità siano queste carni. Chi contravverrà paghi

Se capiterà che carni morticine siano portate a vendere nella predetta terra dette carni siano vendute dai padroni a pezzata, a loro arbitrio, a parte dalle altre carni e siano rimosse dai banchi dove si vendono le carni buone e chi contravverrà paghi. Se un macellaio o un venditore di carni venda alcune carni per altre carni e sia stato di ciò imputato o denunciato, purché consti attraverso indizi delle carni e delle pelli o venga accertato in qualsiasi altro modo o accorgimento e venga a conoscenza dell'Ufficiale o del Bajulo, il detto venditore di tali carni, paghi per ogni volta.

I cucitori dei panni esercitino la loro arte bene, fedelmente e legalmente, e per il lavoro che essi fanno ossia la cucitura e cimatura dei panni si facciano pagare da chi desidera servirsi di loro quello che loro compete sino alla somma pretassata indicata dall'assemblea.

Il prezzo senza decisione solo per li seguenti lavori: mantella da donna con fodera e senza fodera, gonna da donna quando sposa, fatta bene, toga colorata da donna, fatta fino a 16 ghede<sup>33</sup>, gonna carfanea<sup>34</sup>, gonnella foderata, fatta a ghede, zornea<sup>35</sup>, mantellina colorata, ben fatta, senza fodera, toga carfanea a ghede, ben fatta, toga rotonda, carfanea, ben fatta, mantelio carfaneo, con scappolaro<sup>36</sup>, paio di calze fatto con attaccaglia (pezze) ad uso dei poveri; aggiunta di merlo, pizzo e trina locali.

*I calzolari debbono fornire ed esercitare la loro arte fedelmente e legalmente e vendere le calzature a chi desidera acquistarle fino alla somma prevista e pretassata dall'assemblea*

Il prezzo senza decisione solo per li seguenti lavori: paio di bottelle<sup>37</sup> da uomo, in (cuoio) vitellino o caprino di buona qualità e bene solato; paio di sottelle<sup>38</sup> grosse a due boccole, solate con soles grosse, paio di ciabatte da uomo, in vitellino, solato con formelle<sup>39</sup>; paio di bottelle e sottelle da donna, ben solate; paio di sottelle da donna che chiamano «vendericci», o per uomo o di bottelle per ragazzi.

---

<sup>33</sup> Pieghe delle vesti femminili che scendevano fino ai talloni.

<sup>34</sup> Di lana.

<sup>35</sup> La fascia pettorale delle donne.

<sup>36</sup> Il cappuccio che era cucito al mantello.

<sup>37</sup> « Botto » - perché il lavoro era eseguito con una pressione (botto sulla suola).

<sup>38</sup> Sottele, da suctellaria o subtellaria (sub. talo) subletis = cavum pedis (Calepino) - « Specie di sandali che i monaci calzavano d'estate » ed anche « pantofole usate per la notte ».

<sup>39</sup> Formelle. « Formella » o « formula » è diminutivo di form. Si tratta della forma di legno di cui si servono i calzolari per modellare la scarpa.

Tutti i terracottai e i lavoranti la creta lavorino ed esercitino la loro arte legalmente, bene e fedelmente, facendosi pagare per la loro opera da quelli che desiderano comprare qualche cosa da loro.

Il prezzo dei seguenti deve essere conforme alla stima dell'assemblea: pinci, mattoni, cantari piccoli e grandi.

Tutti i ferrai e i lavoranti il ferro lavorino ed esercitino la loro arte e magistero legalmente, bene e fedelmente, facendosi pagare per il loro lavoro da quelli che desiderano comprare qualche cosa da loro, conforme alla stima dell'assemblea.

Il prezzo senza decisione solo per li seguenti lavori: vomere; vomere perticario<sup>40</sup> accetta e zappa, bidente,

Il prezzo con decisione dell'assemblea per ogni ferro di cavallo, grosso; ferro di cavallo sclavizzo<sup>41</sup> piccolo; ferro di mulo; ferro di cavalli che portano la salma; ferro asinino; per ogni rimutatura<sup>42</sup> di ferro; per la muratura.

Se lo ferraio fa le armi: lancia, spada, mandarese<sup>43</sup> o falcione, coltello, stocco, lanciotta ferrato<sup>44</sup>, dardo, chiaverina<sup>45</sup> ossia un'arma in asta da lanciare a mano, quadrelletti<sup>46</sup> cioè quadrelli o frecce quadrate da balestra e le piombaiole<sup>47</sup> ossia palle di piombo da scagliare deve avvisare lo baiulo e denunciare a quale persona è stato fatto.

Chi vende lana è tenuto d'obbligo a tenere queste lane in luogo decente e buona e non in luogo umido affinché non venda acqua per lana. Nè presuma di comprarle anzitempo. Chi contravverrà paghi la pena ogni volta.

Li lavoratori di oro e argento devono usare le misure giuste e devono avere li arnesi e la fucina osservata.

L'Ufficiale o il Bajulo devono osservare li registri delle entrate e delle vendite e le bilance devono essere marcate. Li semi devono essere asciutti. Le pietre devono essere colorate. Per mettere in commercio la mercanzia devono avere impresso il sigillo SM che solo lo Bajolo tiene. Trovata mercanzia senza marchio del bajuolo viene sequestrata e paga la pena.

---

<sup>40</sup> Vomere da applicare alla pertica negli aratri in legno.

<sup>41</sup> Non domato.

<sup>42</sup> Correzione.

<sup>43</sup> Mannarese.

<sup>44</sup> Asta da lanciare.

<sup>45</sup> Clavaria.

<sup>46</sup> Quadrellicta.

<sup>47</sup> Plumbarole.

Sia consentito alle donne che vogliono portare addosso argento o oro che possano portare nelle maniche delle loro tuniche il peso di un'oncia di argento o oro lavorato per pezzo e così per ogni manica ci siano 6 pezzi e non oltre. Le cinture o cinghie con 4 once di oro o di argento lavorato e non di più. Chi contravverrà sia punito con la pena per ogni volta. E il padrone ossia il principale di casa sia tenuto per tutta la sua famiglia.

Giacchè a causa della vanità in molte maniere si offende Dio, sia proibito espressamente che in nessun'altra maniera, tovaglie, gimpe e terzaroli<sup>48</sup> ne altro panno di seta o di lino si facciano ossia siano lavorati con oro come un tempo si faceva, ma si facciano e possano farsi fare soltanto di seta pura oppure di lino, senza oro.

Chi fa il contrario tanto chi lavora e fa, come chi li fa fare uno o più di questi (capi di vestiario) paghi come la pena per ogni volta per ognuno di questi panni.

E' comunque permesso fare uso per il futuro, a piacere, di tovaglie, gimpe, terzaroli ed altri panni lavorati in oro in precedenza, nel modo predetto, come anche (è permesso) dare in dote, vendere a chiunque ed anche donare detti (indumenti) o uno solo di essi. E in ogni caso il principale e padrone di casa è tenuto e paghi la pena per tutta la sua famiglia. E il denunziante abbia parte della pena e sia tenuto occulto.

Li funari possono fare la loro arte ma devono rispettare al robustezza delle funi e l'uso da farsi.

A nessuno sia lecito mettere il lino o canapa nelle acque per curarlo prima dell'8 agosto; chi contravviene paghi, per ogni volta, la pena, trascorso detto ottavo giorno del mese di agosto, ognuno possa metter lino o canapa in acqua, senza alcuna pena.

La conciatura delle pelli pote essere avvenuta nella parte a ponente vicino al cutino comunale, vicino agli olmi distanti trenta passi da detto cutino. Chi vuole pote farlo nelli orti lontani dalla terra. Le pelli devono essere ben raschiate e pulite. Il commercio è libero fatta eccezzuazione per li animali da bosco che ci vuole permesso del bajulo.

---

<sup>48</sup> Corpetto o bustino.

## GABELLA DELLA FARINA<sup>49</sup>

*... insieme col pagamento a prezzo della gabella della farina stessa.*

*12 - Item, che i moleni, quali saranno dentro i luoghi deputati da essa Abbazia debbano stare in ordine, e non guasti di legname, macine, o di poche mule, e che li gabelloti, che sono, e saranno pro tempore subito ne debbiano dare la notizia al vicario e suoi quali unitamente provvedano, che il padrone di detto moleno guasto fra' otto giorni voglia farlo conciare, e fra' termine di giorni venti comprare la mola che mancherà o tanto più termine quanto a detto vicario e suoi paresse necessario qual termine elasso e non accomodato detto moleno guasto gabellati facciano pagare al padrone del moleno l'interessi della gabella, ovvero in luogo di quello ci mettano un altro di altro cittadino, a ciò il popolo possa avere il macinato, et avere libertà di macinare al moleno, che li piacerà.*

*13 - Item, che tutti i cittadini, forastieri, et abitanti in essa terra di San Marco in Lamis non possano macinare grano, orgio, nè altra sorte di vettovaglie in altri luoghi, e moleni, se non solo alli moleni deputati da essa Abbazia, e chi macinarà in altri moleni incorra alla pena e di perdere la farina macinata o si macinarà et il padrone del moleno similmente incorra alla pena.*

*14 - Item, che qualsivoglia persona, che anderà a macinare grano, orgio, o altra sorte di vettovaglie nelli molini predetti prima che entrino in detti moleni, la vettovaglia che porterà, la debba far pesare da gabelloti quali saranno pro tempore, e pisata sarà pagarne la tabella, seu gabella in questo presente anno 1632 per tutto agosto 1633 a carlini cinque per ciaschedun tumolo di grano, e così del mischiato con orgio, e carlini quattro per ogni tumolo d'orgio, e chi contoverrà incorre alla pena e con perdere il grano, orgio, o altra vettovaglia, o farina. Avendo, che s'abbia da pesare con statera, che la darà la curia, e che detti gabelloti caso che volessero adulterare detta statera, debbano pagare docati sei di pena per ciascheduna volta da applicarsi all'Abbazia, e nessuno molinaro debba ricevere grano, orgio, o altra vettovaglia per macinarlo, o riceverlo nel moleno suo, se prima non sarà pisato detto grano, et orgio, e pagato quello sarà per lo dazio di quella ragione si pagará pro tempore, e farlo scrivere da quelli*

---

<sup>49</sup> G.Tardio Mtolese, *La Chiesa in San Marco in Lamis dal medioevo alla metà del XVII sec.*, 2000.

saranno deputati a quest'effetto in detta cartella, sotto pena e che li molinari paghino la pena non avendone dati nota del grano, nè pisato, e caso, che alcun cittadino, o molinaro entrasse grano, o facesse uscir farina nascostamente per poca che sia, saltem mezzo rotolo, che entra al peso, incorra parimente nella pena e di perdere il grano, orgio, o altra sorte di vettovaglia,

15 - Item, che dal pagamento posto ne siano amoti, ed esenti i canonici e i clerici del Capitolo, e clero di San Marco, alli quali si debba dare la franchizia, conforme è stato solito gli anni passati e quanto li spetta, secondo le provisioni della Regia Camera, e così anche tutte l'altre persone, che di ragione devono esser franche, quali abbiano da godere quella franchizia, ch'è stata solita, e quanto ha determinato la Regia Camera della Summaria senza che essa Abbazia sia obligata a scomputo alcuno.

16 - Item, che sia lecito alli gabellati predetti inquirere con ogni diligenza contro quelli, che controverranno alli presenti capitoli, e trovandosi alcuno, ch'entrasse farina, o pane da fuor terra, che sia lecito pagar subito la pena e perdere il pane o farina che sia.

17 - item, che sia lecito a gabellati predetti inquirere, e cercare per li forni di detta terra, e vedere se alcuno commettesse fraude, e se quelli, li quali hanno fatto cuocere pane l'avessero fatto con effetto macinare nelli moleni deputati dall'Abbazia e se quelli n'han pagato la gabella a quella ragione si pagará per ciascun tumolo, e trovandosi alcuni in fraude, debba perdere il pane, e pagare la pena alli gabellati e che per l'effetto predetto sia lecito far dare il giuramento a forastieri, e quello si troverà aver detto la bugia sia anche tenuto alla medesima pena.

18 - item, che sia lecito a gabelloti cercare, ed inquirere contro quelli che pistassero grano, o orgio alli mortali di pietra, o altri strumenti e quello, che sarà trovato così in fraude, perda il grano, o orgio, che avrà pistato, ed incorra alla pena.

19 - item, che nessuno cittadino o abitante in essa terra di S. Marco in Lamis non possa. nè debbia mangiare, così dentro la terra, come fuori nella massaria, nella cesina nella vigna, o che tenessero garzoni forastieri altro pane che quello si coce in detta terra, del quale se ne paga il dazio, seu gabella a quella ragione e facendo il contrario incorra alla pena da applicarsi a gabelloti predetti; verum da detto pagamento ne siano esenti quelli cittadini, che andassero con armenti di vacche, giumente, pecore, o altri animali alla montagna, che non si possa fare, nè comprare pane nelle terre convicine da dieci miglia intorno inclusive, e che sia lecito alli gabelloti dinquirere contro li contravenienti, con levarli il pane e carlini cinque di pena.

20 - Item, che li molinari che stanno in detti moleni siano obligati fare le farine di grano, orgio ben minute, conforme al dovere, e non facendoli al modo che stà detto, debbiano pagare la pena all'Abazia, l'interessi alli padroni delle farine.

21 - Item, che li molinari che stanno debbiano tenere li scanni dentro li moleni asciutti alti da terra un palmo, sopra de' li quali debbiano tenere li sacchi de' grani, che ricevono ne' loro moleni per macinare, come anche per ponervi le farine dopo l'avranno macinate, e chi non tiene detti sacchi di grano, o farina,



*come di sopra, debbia pagare la pena. E che non debbiano tener pietre per piccole che fussero, macineranno le farine senza che il sacco abbia da toccare in terra, e facendo il contrario, similmente debbia pagare la pena.*

*22 - item che li gabellati siano obligati pisare le farine nell'uscire fuori di detti moleni a tutti, che li molinari non debbiano far uscire e non la consegnino al padrone, o a quell'istesso che avranno ricevuto il grano, e non pisandola debbia pagare la pena.*

*23 - item, che trovandosi la farina umida, o bagnata o attaccata al sacco, o con pasticelli per l'umidità o bagnamento sia obbligato il molinaro che avrà fatto detta farina di pagare docati sei di pena purchè ne faccia risentimento.*

*24 - item, che li sopradetti molinari e ciascheduno di essi non debbia mischiare grano con altro grano, nè farina con farina, eccetto se fusse dell'istesso padrone, ma farlo macinare tutto appartatamente secondo che li padroni delli grani lo portaranno, nè mischiare altro grano, se prima non sarà finito, e scotulato tutto quello grano ch'è stato menato prima. E questo si debbia osservare sempre da mezzo stuppello in sù, e chi farà lo contrario debbia pagare la pena.*

*25 - item che le mulinare, cioè femmine, non debbiano portare palte, nè sacchetti sotto il vestito, e trovandolo con grano o senza che paghi la pena.*

*26 - item, che nessun molinaro o padron di molino possa tenere scala, setaccio o fornali e bilance, sotto la pena.*

*27 - item che nessun molinaro o altra persona possa salire da sopra le case e scendere dentro li molini tanto di giorno quanto di notte, sotto la pena se fusse di giorno et il doppio .....*



## LAPIDE MURATA

TESTO<sup>50</sup>

IN PRIMIS DETTA UNIVERSITÀ ET HUOMINI DI QUELLA HUMILMENTE SUPPLICANO V. S. I. SI DEGNA CONCEDERLI CHE POSSANO CON LORO BESTIAME USARE & PASCOLARE HERBE SPICARE & CLIANDARE E PERNOTTARE IN TUTTI LI TERRENI HERBE E SPICHE E CLIANDE DI DETTA ABBAZIA SI COME ANTICAMENTE LI HANNO PASCULATO E POSSEDUTO & AL PRESENTE GODONO PASCULANO E POSSEGGONO ANCORA SI SUPPLICA V. S. I. R. LI PIACCIA CONCEDERE ALLA DETTA UNOVERSSITA & HUOMINI CHE NON POSSANO ESSERE COMANDATI DA SUO OFFIGIALE NE DA QUALSIVOGLIA GOVERNATORE NE AFFITTATORI DI DETTA ABBAZIA IN ESERCITIO ALCUNO VALE O PERSONALE SENZA CONPETENTE E GIUSTO SALALIO SIGOME ANTICAMENTE E STATO SOLITO & OSSERVATO ET AL PRESENTE SI OSSERVA ANCORA SI SUPPLICA V. S. I. R. SI CONPIACCIA CONCEDERE A DETTA UNIVERSITA & HUOMINI DI QUELLA CHE POSSANO FARE FORNI E CENTIMOLI PER LORO USO DICCASE LORO SENZA PAGAMENTO ALLA CORTE \_\_\_\_\_ ANCORA SI SUPPLICA V. S. I. & R. SI DEGNA CONCEDERE ALLA DETTA UNIVERSITA & HUOMINI DI QUELLA CHE POSSANO CON LORO ANIMALI DOMITI PASCOLARE NELLA DEFNSA DI DETTA ABBAZIA ABBEVERARE ALLO CUTINO E CISTERNA SINCOME STATO SOLITO PER IL PASSATO ANCORA SI SUPPLICA V. S. I. & R. SI DEGNA CONCEDERE A DETTA UNIVERSITA & HUOMINI DI QUELLA CHE COMUNAMENTE POSSANO TAGLIARE NELLA DEFENSA DI DETTA ABBAZIA LEGNA SECCHIE CIO OLLATI IN BUONI TEMPI & IN TEMPI FORTUITO SI POSSANO TAGLIARE HOGNI SORTE DI LEGNI \_\_\_\_\_ INFRUTTIFERI & ANCORA ::: LO CIPPONE DEL NATALE COME ANTICAMENTE E STATO SOLITO ANCORA SI SUPPLICA V. I. & R. SI DEGNA CONCEDERE ALLA DETTA UNIVERSITA & HUOMINI FARLI GODERE & USARE HOGNI IMMUNITA COMMUNITÀ & UNIONE CHE HANNO HAUTO & AL PRESENTE HANNO CON LONIVERSITA &

---

<sup>50</sup> Attualmente la lapide è murata nel corridoio al primo piano del palazzo badiale. E' formata da nove lastre di pietra locale, di cui una non incisa; i bordi sono leggermente rovinati e i caratteri sono tutti maiuscoli senza punteggiatura né accenti. Agli inizi della terza lastra ci sono alcune lettere incomprensibili.

HUOMINI DI SAN GIOVANNI ROTONDO E RIGNANO SINCOME ANTICAMENTE TRA LORO E STATO USATO E CONSUETO QUANDO PER LI SIGNORI OFFICIALI & HUOMINI DI DETTE TERRE DI SAN GIOVANNI E REGNANO SARÀ OSSERVATO & ADEMPITO ALLA \_\_\_\_\_

DETTA UNIVERSITA & HUOMINI DI SAN MARCO ANCORA SI SUPPLICA V. S. I. & R. SI DEGNA CONCEDERE DI GRAZIA SPECIALE AD ESSA UNIVERSITA & HUOMINI CHE QUANDOCUMQUE LI PIACERA AFFITTARE DETTA ABBAZIA V. S. I. & R. HABBIA DA PONERE E DAP. OFFICIALI E NON LAFFITTATORI QUALI OFFICIALI DEPUTERANNO PER QUELLA HABBIANO DA ESSERE GIUDICI TRA LAFFITTATORI & HUOMINI DI DETTA UNIVERSITA ACCIO NON SIANO VESSATI E MOLESTATI INGIUSTAMENTE DALLI AFFITTATORI E SI DEGNA LOFFICIALI MUTARLI ANNO PER ANNO COME E STATO & SOLITO CONSUETO ANCORA DETTA UNIVERSITA & HUOMINI DI QUEL \_\_\_\_\_

LA FANNO INTENNERE A V. S. I. & R. COME AB ANTIQUO DA PER SE DETTA UNIVERSITA HAVE HAVUTO UNA DEFENZA PER LANTECESSORI CONCESSALI PER USO DI LORO BESTIAMI QUALE DEFENZA SI NOMINA LA DEFENZA DE VALLE STIGNANO DENTRO LI TERRITORII DI DETTA ABBAZIA ESISTENTE E DETTA DEFENZA E STATA SOLITA VENDERSI PER BENEFICIO E BISOGNO DI DETTA UNIVERSITÀ ANCORA DETTA UNIVERSITA & HUOMINI DI QUELLA SUPPLICANO A V. S. I. & R. SI DEGNA CONCEDERE \_\_\_\_\_

PER GRAZIA UN GIORNO DI FRANCO LA SETTIMANA SPECIALMENTE SABBATO PER QUELLI VENERANNO A QUESTA TERRA DI SANTO MARCCO IN VENDERE O VERO COMPRARE E TAL CHE ESSENDOCI IN DETTO DI DEFRANCO SI POSSANO CONDUCERE E VENDERE VETTOVAGLIE & ALTRI SUBSIDII IN BENFITTO & UTILE DI DETTI POVERI VASSALLI UT ALTISSIMUS & C DECHIARANDO CHE TAL FRANCHITIA SI TENDA PER LE GRASSE E VETTOVAGLIE SOLAMENTE E NON PER ALTRA SORTE DI MERCANTIE & C. ISTA UT SUPRA CONCEDIMUS MANU NOSTRA QUATENUS UNIVERSITAS IN POSSESSIONE EXISTAT \_\_\_\_\_

PRESENTATA PER DONATELLUM COMPAGNONE CIVEM SANTI MARCI IN LAMIS CUM POTESTATE RELATIONIS COPIAM PRIMI CAPITULI & RECUPERANDI ORIGINALE DIE 22 IUNII A.D. 1537 FOGGIAE CAPITULI ET IMMUNITÀ & FRANCHITIE QUALI SI DIMANDANO PER LO ONIVERSITA & HUOMINI DI SANTO MARCO IN LAMIS HUMILI E DEVOTI VASSALLI DELL I. & R. S. VINCENDO CARRAFA DI NAPOLI PERPETUO COMMENDATARIO DELLA VENERABILE ABBAZIA DI SANTO GIOVANNE IN LAMIS A. S. I. & R. \_\_\_\_\_

LOCUS SIGILLI VINCENZIUS CARRAFA  
 DATUM IN TERRA NOSTRI SANCTI MARCI DIE QUINTO MENSIS APRILIS MILLESIMO QUINCENTESIMO QUINQUAGESIMO NONO

## LE RIVOLTE RURALI NEL TRECENTO E QUATTROCENTO IN EUROPA

Tutto il Trecento e il Quattrocento sono costellati di disordini urbani che si alternano a numerose rivolte contadine in tutta Europa. Dalla sollevazione rustica della Fiandra marittima nel 1323-1328, che coinvolse anche gli artigiani delle città, alla *jacquerie* che sconvolge l'Île-de-France nel 1358, alle insurrezioni scoppiate un po'ovunque attorno al 1380, al movimento di rivolte che per circa un secolo oppone i rustici catalani ai loro signori, alle sommosse dei Paesi scandinavi (1411, 1436, 1438), alla rivolta di Jack Cade nel Kent (1450) e a quelle che nel sec. XV si verificano nei Paesi di lingua tedesca. Nel 1378 i Ciompi (salarati dell'Arte della lana), insorti, esprimono per le vie e sulle piazze di Firenze il malcontento dell'artigianato minore fiorentino al grido di «Viva il popolo minuto e muoiano le gabelle e il popolo grasso!». <sup>51</sup> Tre anni dopo un eloquente predicatore errante, John Ball, invita i

---

<sup>51</sup> Con il nome di «Ciompi», d'incerta origine - forse corruzione di «compari», appellativo usato dai mercenari francesi del duca d'Atene con i popolani fiorentini - si designava a Firenze il popolo minuto, non iscritto a nessuna delle arti. La loro lotta culminò con il tumulto dell'estate 1378, ma fu preceduta da varie agitazioni. In una prima fase alla testa degli operai malcontenti furono i capi del partito democratico moderato, tra i quali il ricco gonfaloniere di giustizia Salvestro di Alamanno de' Medici e Tommaso Strozzi, che si volsero contro i capitani di parte guelfa venuti al potere dopo la cacciata del duca d'Atene. La nuova Signoria tentò invano di calmare gli animi con l'istituzione di una magistratura popolare, i Dieci di Libertà. Il 21 luglio i Ciompi insorsero in armi, si impadronirono del palazzo della Signoria e del governo, e nominarono gonfaloniere Michele di Lando, un popolano, modesto cardatore di lana, prudente e avveduto. Fra le leggi allora approvate, la più importante fu quella per cui, in aggiunta alle 7 arti maggiori e alle 14 minori, furono create nuove arti, che si dissero del popolo di Dio: quella dei tintori, quella del farsettai (artigiani con bottega) e quella dei Ciompi, cioè del popolo minuto (salarati dell'Arte della lana), con diritto a un terzo dei posti nella magistratura. È questa la prima volta nella storia dei Comuni del Medioevo in cui venne applicata l'eguaglianza di tutte le classi di fronte alle leggi, giacché le tre categorie delle arti (maggiori, medie e minori) conseguirono ciascuna il diritto a un terzo delle cariche del Comune. Tuttavia i torbidi continuarono, e l'agitazione precipitò perché per rappresaglia i padroni delle fabbriche proclamarono la serrata e i Ciompi videro peggiorare le loro condizioni. Disillusi riversarono la responsabilità della crisi e dell'insuccesso sui dirigenti del Comune e su popolani che facevano parte del governo, non escluso Michele di Lando, sospettato

contadini inglesi a «estirpare i giudici ingiusti, i lord malvagi, i legulei che ostacolano il bene comune». Sentimenti di rabbia e di rivolta percorrono in quegli anni città e campagne dell'intera Europa e non appaiono un fatto isolato neppure dal punto di vista cronologico.

I moti contadini di minore ampiezza e durata, restano in gran parte da analizzare e soltanto in qualche caso - come è avvenuto per certi moti dell'Italia basso medievale - hanno destato l'attenzione dei marxisti per così dire «ortodossi». E' per esempio sorprendente che la ricerca marxista, che ha dato un contributo notevolissimo alla comprensione della guerra dei contadini tedeschi, non abbia ancora sottoposto le rivolte basso medievali verificatesi nell'Impero a un esame sistematico. La letteratura sulle rivolte contadine minori risulta così ancora più disorganica, frammentaria ed eterogenea di quella concernente le grandi sollevazioni.

La mancanza di studi sistematici sulle rivolte impedisce troppo stringenti generalizzazioni. Un fatto appare comunque certo: le ribellioni del tre e quattrocento si distinsero da quelle dei secc. XII e XIII sia perché si producono in formazioni politico-territoriali più solide ed estese, tendono ad assumere dimensioni geografiche più vaste di un tempo, e perché avevano più scarse possibilità di tradursi in stabili conquiste economico-istituzionali. Le repressioni che le seguirono significarono spesso una sconfitta militare e politica. Se invece di confrontarle a una rivoluzione si misurano più realisticamente le rivolte del tre-quattrocento sul metro dello sciopero attuale, allora si nota che le lotte dei rustici, nonostante la dura repressione, furono coronate localmente da un relativo successo. Il tema della rivolta, associato a quello dell'emancipazione e della storia della comunità

---

di corruzione e di intese segrete con le arti maggiori. Il 28 e il 31 agosto insorsero con nuovi capi, chiedendo una parte prevalente nel governo e nuove leggi, ma furono assaliti e sgominati in piazza della Signoria dal nuovo governo democratico guida dallo stesso Michele di Lando. I Ciompi furono dispersi con la forza; molti fuggirono da Firenze e tentarono poi invano di ritornarvi a mano armata, i loro capi furono esiliati, la vittoria rimase al partito medio e delle tre nuove arti solo due furono conservate, essendo stata sciolta quella dei salariati dell'Arte della lana. Il gonfalonierato di Michele di Lando durò circa quattro anni, turbati da agitazioni della ricca borghesia e dai Ciompi. Ciò giovò alla restaurazione dell'antica borghesia che riprese il governo nel 1382 e compì una sanguinosa reazione con condanne e supplizi: Ciardo di Berto fu decapitato, Michele di Lando esiliato, come pure Salvestro de' Medici, le nuove arti e tutte le riforme furono abolite. I Ciompi decimati e senza capi perdettero ogni importanza e anche il loro nome disparve, sia per il migliore trattamento fatto loro, sia per il decadere dell'industria laniera che si verificò tra i secc. XIV -XV a Firenze. Venuta meno la possibilità dello svolgimento democratico del Comune, la direzione dello Stato fu ripresa dalla grossa borghesia che si restrinse in un solido cerchio di famiglie di mercanti e di banchieri: Albizzi, Strozzi, Pitti, Rucellai, Soderini, Capponi, Da Uzzano, Medici, ecc. Questa borghesia svolse un'attiva e intelligente politica estera oltre la cerchia angusta delle cose interne a cui si limitavano popolani e artieri della vecchia nobiltà terriera. Animata da un vigilante sentimento del dovere verso la città e dai comuni interessi verso l'estero, seppe fronteggiare vittoriosamente i signori lombardi e i re di Napoli, e raddoppiare il territorio dello Stato, gettando le basi dell'unità politico-territoriale della Toscana e del futuro Principato.

contadina, conserva così una sua fecondità che non discende tanto, come in passato, dalla sua carica ideologica, quanto dalla sua capacità di indurre a riflettere sugli sviluppi, le contraddizioni, le aspettative politiche, l'universo culturale, i rapporti con lo stato, di quel mondo rurale basso medievale che, per tanti aspetti, ci appare ancor oggi sconosciuto.

Un interesse storiografico specifico per questi fenomeni venne emergendo nel corso del sec. XIX per il verificarsi dei famosi moti contemporanei ottocenteschi. Gli avvenimenti del 1848 suscitavano per esempio l'attenzione di Friedrich Engels, il quale ancora sotto l'impressione diretta della controrivoluzione appena conclusa attingendo dal materiale documentario raccolto dallo Zimmermann, scrisse a Londra nel 1850 un notissimo saggio sulla guerra rurale tedesca del 1525 in cui andò ricercando «i primi sintomi dello spirito rivoluzionario che andava serpeggiando tra i contadini tedeschi»; stimolarono pure l'interesse di Edgar Quinet nel 1851 cercò di dare la prima interpretazione democratica del tumulto dei Ciompi, analizzando gli avvenimenti che rimanevano inspiegabili in quella «irruzione di classi laboriose in seno alla vita politica» avevano avuto, «anche dalle esperienze degli ultimi anni una luce che i soli libri non avevano mai dato». Anche la Comune parigina, come ha mostrato lo storico Ernesto Sestan (*Echi e giudizi sul tumulto dei Ciompi nella cronistica e nella storiografia*, in *Il Tumulto dei Ciompi. Un momento di storia fiorentina ed europea*, Firenze, 1981) valse non poco a richiamare in alcuni studiosi l'interesse per i Ciompi e per gli analoghi, o supposti tali, moti europei. Intanto il problema delle rivolte, urbane o rurali, veniva interessando sempre più attivamente il mondo degli archivisti e degli storici professionali e incrementava una produzione storiografica a carattere prevalentemente descrittivo, che aveva tuttavia il merito di far conoscere nuovo materiale documentario e di avviare una prima ricerca storico-filologica delle fonti. Importante punto di riferimento divenne in Francia *L'Histoire de la Jacquerie* di Simeon Luce che scrisse nel 1859. Sia in Inghilterra come in Germania, in Francia ed in Italia scaturì dall'interesse per la storia economico-sociale la fioritura di studi e di edizioni di fonti. Nell'ultimo mezzo secolo, a partire soprattutto dal secondo dopoguerra, gli studi sulle rivolte hanno rivelato una nuova e più intensa vitalità, sviluppando originalmente ipotesi già elaborate nel sec. XIX e avviando dettagliate ricerche su realtà specifiche.

Non sono mancati gli sforzi per individuare un denominatore comune, alle varie insurrezioni partendo dalla comparazione di sollevazioni strutturalmente simili. Le ricerche d'insieme sono pochissime e per lo più dedicate alle campagne, ma prendono talora in considerazione anche le rivolte urbane.

Le interpretazioni marxiste accentuano l'importanza dell'aspetto economico e individuano la causa comune degli scontri di classe dei contadini e dei cittadini, nelle contraddizioni che si stavano verificando all'interno del sistema feudale e stavano portandolo alla disgregazione e ne ritrovano le origini nella reazione «feudale» alla «crisi dell'economia signorile basata



sul lavoro coatto» e minata dallo sviluppo del commercio e dei rapporti capitalistici. In qualche caso<sup>52</sup> molte rivolte contadine sono presentate come una reazione all'appesantirsi della pressione fiscale. Le forme dell'organizzazione politica e della vita religiosa non sono dimenticate, ma nella spiegazione dei fenomeni assumono carattere di complementarità, ancorché insufficienti per una spiegazione storica esaustiva, sono soltanto i fattori economici e sociali, le tensioni interne alla società contadina dell'Europa medioevale. L'attenzione alle contraddizioni sociali di una società economicamente inquadrata in quello che nel linguaggio marxista è il modo di produzione feudale spiega anche come mai i tentativi di sintesi problematica diano un'importanza relativa al problema della recessione economica nella spiegazione delle cause delle agitazioni sociali del tardo Medioevo: in quest'ottica la recessione appare come fattore di esasperazione di conflitti sociali inerenti alle società contadine del Medioevo.

Negli ultimi decenni l'interpretazione delle rivolte contadine ha avuto un seguito notevole, soprattutto in alcune grandi opere di sintesi. Nella *Cambridge Medieval History* Eileen Power, pur accennando alla rivolta verificatasi in Normandia alla fine del X sec. ritiene che nel complesso i secc. XII-XIII non conobbero questo genere di problemi e che soltanto nella seconda metà del sec. XIV le insurrezioni furono così numerose da assumere le proporzioni di una vera e propria «rivoluzione verde»; gli storici Francesi Michel Mollat ed Edouard Perroy giudicano «inevitabile che il malessere, risultante da una congiuntura da troppo tempo sfavorevole.

L'interpretazione oggi più consolidata nella storiografia tedesca<sup>53</sup> è quella di identificare nel diffuso desiderio contadino di autogovernarsi e di difendersi dalle pretese di quei signori territoriali che mirano alla formazione di dominazioni unificate dal punto di vista amministrativo, consolidando il proprio potere a scapito sia dei contadini, sia del frammentato mondo signorile. La situazione dei piccoli signori è quindi critica ed essi, presi per così dire fra l'incudine e il martello, cercano di premere ulteriormente verso il basso.

La lotta per l'affermazione dei diritti è sempre stata viva nelle popolazioni e non si è mai assopita.

Bisognerebbe studiare, e fare i debiti raffronti, per capire e approfondire le tematiche di queste lotte che per millenni per affermare hanno combattuto persone che non erano generali o papi. Lotte che servirono per conquistare la dignità di uomini, che portarono all'abolizione della schiavitù, che svilupparono il diritto alla proprietà e alla libertà, che fecero conquistare alle popolazioni il diritto di uso civico delle terre e di potersi esprimere e viaggiare liberamente.

---

<sup>52</sup> *Storia d'Italia dell'Accademia delle scienze dell'URSS*, 1970.

<sup>53</sup> Gunther Franz, *La guerra dei Contadini in Germania*, 1933.



introduzione	pagina 3
Gli statuti medievali a San Marco in Lamis	pagina 5
Il rapporto di lavoro medievale a norma di statuto	pagina 11
Cappella di Santo Antonio Abate e torre del castello della terra di San Marco in Lamis	pagina 21
Statuto comunale del 1360	pagina 23
Statuto comunale del 1360 (traduzione)	pagina 33
Statuto comunale del 1490	pagina 43
Norme per arti, mestieri e venditori	pagina 51
Gabella farina 1632-33	pagina 55
Lapide	pagina 59
Le rivolte rurale nel trecento e quattrocento in Europa	pagina 61

#### AGGIUNTA

GUALANO Deriva dal provenzale "golan"- giovane garzone; lavoratore agricolo a contratto annuo; addetto alla custodia di terre o alla custodia degli animali impiegati nell'aratura.

Cognome molto diffuso con le tante piccole varianti (vedi comune di Occhiobello)

Il GUALANDI alla sua base etimologica c'è il nome di mestiere *Gualano*, "lavoratore agricolo a contratto annuo", formato dal germanico *waldman*, composto di *wald*, foresta", e *man*, "uomo".

Nel centro urbano di Bari c'è la corte di Colagualano. Da Cola-Gualano= Nicola/lavoratore di terreni della masseria con l'aiuto dei buoi. Si accede dal largo Chiurlia e si raggiunge la Scuola Elementare Filippo Corridoni. Dai baresi viene chiamata "la corte de Mechele u sceme" nomignolo di un povero demente abitante nella corte.

Vedere Sabatini, Francesco, L'italiano meridionale "gualano" in: *Lingua nostra* vol. XXV, fasc.2 (giu. 1964), pp. 43-48, coll. WEB LXXI 32

A San Marco Argentaro i mestieri più diffusi nell'Ottocento furono quelli di *bracciale* e di filatrice, attività che veniva svolta da quasi tutte le donne, dalla primissima infanzia fino alla vecchiaia. In agricoltura la presenza di una antica figura di lavoratore agricolo il gualano, conduttore di buoi soggiogati all'aratro, è attestata solo nei primi anni dell'Ottocento.

A Manduria = Ualànu "gualano" (gualano: forse dal francese provenz."galan": garzone, lavoratore agricolo a contratto annuo, addetto al lavoro delle terre ed alla cura di animali, che impiega in lavori di aratura e di trasporto) (De Valerio) '

GIUSEPPE NICOLA MOLFESE, Ceneri di Civiltà Contadina in Basilicata  
LA MASSERIA

Nel tenimento di ogni paese sono sparse delle costruzioni spesso isolate costruite su fondi della estensione di alcune decine di ettari (all'incirca 50 ettari e più) che vengono chiamate masserie. La masseria (1) assolve il duplice scopo sia di abitazione e sia di azienda agricola cerealicola pastorale armentizia. È condotta dal proprietario raramente o da un affittuario « massaro », il quale, alle sue dipendenze, ha salariati fissi e personale avventizio per i lavori stagionali. Tra i salariati fissi, oltre l'organico rappresentato per lo più da uno o più gualani, dal porcaro, dal pastore, vi sono gli « annaruli », cioè quelli che prestano la loro opera per un anno intero e che vengono adibiti al disbrigo dei lavori più urgenti, ed i « mesaruli », i quali prestano la loro opera per uno o più mesi, generalmente nel periodo della semina e del raccolto. Vi è poi il « quatrascone », giovanotto di 14 18 anni che presta, in genere, la sua opera ad anno, ed « o guagnune », ragazzi dagli 8 ai 14 anni, anch'essi ingaggiati ad anno e generalmente adibiti ad aiutare il pastore o ad allevare le scorte vive (tacchini, capretti, agnelli) (2). Il nome di masseria viene anche usato per estensioni minori di terreno purché abbiano le stesse caratteristiche di cui sopra e siano fornite di una casa anche se modesta. Le costruzioni che costituiscono la masseria differiscono enormemente le une dalle altre. La casa è generalmente formata da un piano terreno composto di un unico grande locale fornito di « focagna », focolare dove alloggiano i salariati e gli avventizi con le loro famiglie. Attigua a questo locale vi è sempre la stalla così da poter sorvegliare, anche di notte, gli animali ivi custoditi. Vicina alla stalla vi è la « pagliera », dove viene riposta la paglia o il fieno, mentre sempre a pianterreno, ma diversamente orientati, vi sono i magazzini dove vengono conservate le sementi e i prodotti della terra.

Al primo piano è situata l'abitazione del mezzadro, composta generalmente di due stanze, sul tetto delle quali vi è una colombaia, « a palummara », costituita da una specie di torretta tutta forata. Attigua alla casa del mezzadro vi è la casa del proprietario, composta generalmente da più stanze, ben pavimentate e ben intonacate. Nelle vecchie masserie i pavimenti sono ancora in pietra, in quelle rimodernate sono stati sostituiti da mattoni. La masseria, in genere, è ubicata in una zona elevata, esposta ai venti i quali ostacolano il fumo a fuoriuscire liberamente, motivo per cui il fumaiolo, « cimminera », viene notevolmente elevato tanto da sembrare una vedetta, una torre. Il fumaiolo, costruito in mattoni, ha forma di parallelepipedo vuoto internamente e con dei fori di varia grandezza alla parte terminale. Il fumaiolo è anche il barometro della casa o della masseria; infatti dal fumo del camino si può prevedere il tempo: se il fumo sale verticalmente significa che l'aria è asciutta, e quindi si spera bel tempo, se il fumo si allarga invece significa che l'aria è satura di umidità, e quindi ci sarà la pioggia. Sulle mura della masseria, e a volte anche su quelle di alcune case del paese, vi erano dei fori della lunghezza di circa 30 35 cm. e larghi quanto potesse entrare la canna di un fucile, detto « saittere ». Detti fori permettevano di difendersi dai briganti senza essere colpiti; molte volte

avevano anche la forma delle cosiddette « bocche di lupo » Disseminati intorno alla masseria, sempre in muratura, vi sono altri locali indispensabili alle necessità dell'azienda. Vi è il porcile, disposto sempre un po' distante dal nucleo aziendale dal momento che i maiali emanano cattivo odore, che si compone di due parti: in una parte vi sono degli scomparti in legno, le « rolle », occupate dalle scrofe figliate e dai maialetti appena nati, in un'altra parte, separata dalla prima, dimorano i maiali maschi e femmine per l'ingrasso. Di frequente a porcile viene adibita una grotta scavata in un masso arenario dove, si dice, i maiali vengono allevati meglio. Nella masseria generalmente è praticato l'allevamento ovino e caprino. Gli ovili e l'adiaccio, « iazzo » (3), sono disposti in località un po' distante dal centro aziendale e ciò per vari motivi: sia perché l'adiaccio deve essere posto in declivio per fare fuoriuscire i liquami nonché i residui animali e vegetali, sia perché, per credenza popolare, il pastore quando caglia deve essere lontano da occhi indiscreti in quanto il malocchio potrebbe non far cagliare bene il prodotto del mattino, « la matinata ». L'ovile in genere è costruito in muratura, necessariamente esposto a mezzogiorno e visibile dalla masseria. Esiste una distinzione tra « iazzo » e « scarazzo » (4): il primo è l'ovile all'aperto in parte coperto ed avente per recinto una siepe che impedisce agli animali di fuggire, il secondo invece è il riparo al chiuso degli animali, fornito di porta e generalmente usato nei mesi freddi. Fuori dello « iazzo » vi è il mungitoio, formato da quattro pali infissi nel terreno coperti da foglie o, più raramente, da embrici; al centro del mungitoio vi è un grosso macigno ove siede il pastore quando munge. Il mungitoio è situato tra due recinti formati da siepi di spine, con due entrate, una comunicante con il « iazzo » e l'altra con il recinto ove sta seduto il pastore quando munge. Da questo secondo varco gli animali caprini e ovini possono entrare uno alla volta; questi, sospinti dal pastorello, passano il varco e vanno davanti al pastore seduto, il quale li munge; subito dopo gli animali, messi in libertà, rientrano nel « iazzo ». Il pastore, fra l'altro responsabile della salute e della alimentazione del gregge, gestisce e cura in maniera particolare alcune zone che costituiscono, possiamo dire, un « corredo » del « iazzo ». In tali appezzamenti di terreno, detti « menzane », si portano a pascolare ovini e caprini in periodo di magra. Il pastore custodisce anche altri appezzamenti di terreno detti « pantoni » dove, stagnando l'acqua, cresce più facilmente erba tenera. Oltre ai terreni seminativi vi sono le « frattine » (5), pezzi di terra incolti e ben definiti. Vi è poi la casa, detta « casone », ove il pastore, che è anche mandriano, abita e dove manipola i prodotti ricavati dal latte. Il « casone » è la casa del pastore ed il suo laboratorio; nell'interno, tutte le suppellettili attengono al suo mestiere, sono gli arnesi che usa per la produzione del formaggio. Di personale vi sono soltanto un letto molto ampio e alto, come, peraltro, tutti i letti della Lucania, ed una cassa. Dal tetto del casone pendono stomaci di capretti e agnelli pieni di latte acido, il « caglio », a forma di sacco, legati sia dalla parte dell'esofago e sia dalla parte dell'intestino. Sono posti nei pressi della « focagna » per farli maturare. La fuliggine si deposita sui cagli rendendoli arsi e neri; il pastore, con parsimonia, li usa per far coagulare il latte. Sistemato fuori la porta vi è sempre uno « scalandrone » (6), un tronco di albero infisso nel terreno ai cui rami, non tagliati completamente, vengono appesi tutti gli arnesi (caccavo, scrupolo, puzinetto, ecc.) necessari per la lavorazione dei prodotti ricavati dal latte. Dove è piantato uno scalandrone vi è sempre un pastore. Attiguo alla casa del pastore vi è un locale ove il pastore « cura », cioè fa stagionare il formaggio, « le matinata », su dei ripiani in legno o in muratura. Il recipiente dove viene munto il latte si chiama « secchia »; da questo esso viene trasferito in un altro recipiente di rame detto « caccavo » (7), una specie di catile greca con due manici laterali che permettono di sospenderlo al « monaco » e di porlo al fuoco. Il « monaco » è un arnese tutto costruito con l'accetta dal pastore, e montato ad incastri; ha la forma del telaio di un'arpa o meglio di un triangolo che, per esemplificazione, definiamo rettangolo. Il cateto maggiore si impernia e gira su due cardini infissi nel muro con un vertice poggiato a terra, il cateto minore funge da braccio su cui viene sospeso il caccavo, l'ipotenusa ha la funzione di sostegno. Tale attrezzo serve per agevolare il pastore a spostare il caccavo dal fuoco con celerità e senza bisogno di aiuto alcuno. È detto « monaco » perché la parte che fuoriesce dal cardine superiore è tondeggianta e brunita, raffigurante l'aspetto di un monaco. Il latte viene agitato con lo « scrupolo », che è un arnese di legno con una delle estremità ingrossata e tondeggianta, della lunghezza di 50-70 cm., molto simile ad un grosso bastone. Dal latte di pecora o di capra (8) o da entrambi in varia proporzione si ricava il formaggio, le cui forme sono dette « matinata » o « pezze »; è il prodotto ricavato dalla cagliatura del latte raccolto la sera dopo una giornata di pascolo ed al mattino presto. La « matinata », chiamata così perché frutto della mattinata (si caglia sempre la mattina presto), ancora gocciolante di acqua e di siero, viene posta in una « fuscella » di forma cilindrica e di varia grandezza dove viene compressa con le mani dal pastore. La

misura della « matinata » varia a seconda della quantità del latte prodotto nel giorno precedente (9). La produzione casearia non sempre veniva assorbita dal mercato paesano cosicché una parte veniva esportata altrove e specialmente a Moliterno, località dove erano particolarmente esperti a curare il formaggio. La consegna avveniva nella masseria dove una « rétina » di muli condotta da un mulattiere (la « rétina » di muli è costituita da tre muli che possono essere adibiti o sotto il traino o con l'imbasto) passava unitamente al « casigno » (10) ogni dieci giorni con inizio dalla prima decade di gennaio, sino alla seconda decade di maggio, con un'interruzione in occasione della settimana Santa. Il formaggio, quando non veniva venduto fuori paese, veniva curato in appositi ambienti adatti alla cura. Il formaggio fresco prima veniva coperto di sale e così rimaneva per circa quindici giorni; successivamente veniva lavato con acqua tiepida, salato nuovamente e riposto nella « fuscella ». Quando il formaggio « rifiutava » il sale allora veniva unto con olio e conservato, in quanto completamente maturo. Tralasciamo le cosiddette tecniche raffinate che solo pochissimi in paese usavano (es. l'uso della fuliggine). Non possiamo terminare questo discorso senza ricordare che una volta, quando si tagliava una « pezza » di formaggio, questa « piangeva », cioè cacciava più lacrime (11); oggi purtroppo il formaggio è molto arido, non lacrima. Dal latte si ricava inoltre la « filiciata » (12), la ricotta, che tutti conosciamo, ed il « ricuttalo » che è una ricotta la cui pasta è un po' più dura e che si conserva con il sale. Con i rimasugli di latte rimasto nella secchia da poco indurito e manipolato a forma di palla si fa il « piluso » o « pilusiello ». Si tenga presente che la secchia ove il pastore depone il latte mentre munge in greco si chiama ????? mentre ????? significa companatico; è come dire che « piluso » è il companatico che il pastore trae pulendo la secchia. Le fuscelle, ove viene posta la tuma e la ricotta, vengono fatte a mano dal pastore con giunco intrecciato, mentre guarda le pecore. La ricotta viene posta in un intreccio a forma di cono tronco, mentre la « matinata » viene posta in un intreccio di forma cilindrica. Nel fare il formaggio il pastore è l'operatore, direi, protagonista, ma collaborano con lui la moglie e, specie in passato, un pastorello che imparava appunto il mestiere seguendo il pastore. La figura del pastorello è oggi quasi scomparsa in quanto, finalmente, la quasi totalità dei cittadini si è convinta di avviare i figli agli studi per lo meno sino ad una certa età. Ci preme richiamare alla memoria che molti ragazzi, quelli avviati ai lavori dei campi e alla pastorizia, non hanno conosciuto l'età dei giochi. I genitori, costretti dalla miseria, avviavano il figlio, ancora fanciullo, a un lavoro affinché producesse un reddito, anche misero, per aiutare la famiglia. Alcuni, appena adolescenti, venivano « accunsati », ossia affidati ad un « massaro » con la qualifica di « guaglione », cioè garzone per la guardia delle pecore, capre, maiali. Una vita durissima resa ancora più dura dalla giovane età. Il ragazzo, a volte ancora bambino, era costretto ad alzarsi prima dell'alba e iniziare subito la giornata insieme al « massaro » o al pastore. Dormiva su un letto costituito da un sacco pieno di paglia o di foglie di granturco poggiato a terra su una « littera », cioè tavole inchiodate a forma di letto. Il ragazzo nell'aiutare il pastore diuturnamente imparava l'arte. Aiutava a mungere le bestie, a fare i preparativi per « quagliare », cioè mettere il « caccavo », caldaia per bollire il latte, sul « monaco », preparava la legna da ardere e attingeva l'acqua dal pozzo per lavare i recipienti. Non appena terminati i lavori, quando le tenebre iniziavano a schiarirsi, il ragazzo, mentre il pastore quagliava, sollecitava le bestie con il bastone e le spingeva al pascolo, e durante tutto il giorno era costretto a correre loro dietro. Nel condurre le pecore al pascolo doveva stare attento a che il gregge non invadesse i terreni seminati, nel qual caso doveva correre a « parare », cioè ad allontanare le pecore dal seminato. Il lavoro diveniva più pesante nel periodo in cui nascevano gli agnelli e i capretti; infatti, quando le pecore partorivano mentre erano al pascolo, era il pastore che prendeva gli agnelli e doveva portarli a spalle all'ovile, non trascurando naturalmente la sorveglianza di tutto il gregge. Dopo una giornata di duro lavoro il ragazzo arrivava al casolare, sistemava le bestie nell'ovile, aiutava il pastore a mungere e, soltanto dopo avere assolto i suoi doveri, poteva togliersi la giacca ed asciugarla al fuoco, se bagnata, e scaldarsi con un unico piatto caldo quando era possibile. Al focolare veniva relegato ad un angolo, veniva « arrasato » (13), e lì rimaneva sino a quando il sonno non gli consigliava di andare a letto. Il pastorello doveva sopportare insieme al pastore la neve e la pioggia, il caldo e la sete e spesso anche la fame. Iniziava, anche se bambino, a subire le pene, amare, molto amare, di una vita fatta di rinuncia, di privazione e si consolava suonando il flauto o il fischietto di canna che si era preparato da solo nei pochi momenti di pausa. Per tutto il lavoro svolto percepiva un misero salario e restava analfabeta, dal momento che l'unica scuola era quella della vita, di una vita durissima di cui, ancora adolescente, diventava maestro. Il pastorello si avviava al mattino portando a tracollo il tascapane, « la vertola », che conteneva quanto gli era necessario durante la giornata:

colazione, pranzo e merenda, il tutto costituito da una salacca, o un po' di lardo, qualche frutto e tanto pane duro. Arnese inseparabile era sempre la scure, con la quale si esercitava durante il giorno tagliando legna per fare il fuoco e riscaldarsi per attutire, almeno in parte, i rigori del freddo o per asciugarsi dalla pioggia. L'accetta gli serviva, altresì, per fare la « frasca » per gli animali, cioè tagliare qualche ramo verde e far sì che le capre o le pecore mangiassero le foglie quando non si potevano cibare dell'erba, bagnata o coperta di neve. Spesso il pastorello era orfano e veniva affidato alle cure del pastore. Se era orfano di madre, era la matrigna, « la matreia » (14), ad allontanarlo di casa. Non tutte le matrigne, in verità, si comportavano così con i ragazzi figli della prima moglie. D'inverno il pastore e il pastorello indossavano un indumento caratteristico, « il pellizzone », una specie di pastrano, senza maniche, lungo sino al ginocchio, fatto di pelle di pecora conciata (15). A protezione dei pantaloni indossavano gli « nnanze cauze », fatti di pelle di capra e di « zimmaro », maschio della capra (16), rivoltata in modo da avere il pelo all'interno. Tale indumento copriva la parte anteriore dei calzoni ed era trattenuto da lacci alla vita, alla coscia, al polpaccio; i lacci erano ricavati da pelli di cane, conciati, ed erano detti « crisciuioli ». Tali legacci erano usati anche come lacci per scarpe. L'espressione « allisciare il pillizzone » ovvero « allisciare il pilo », cioè percuotere una persona, trova la sua origine nel quotidiano comportamento che aveva il pastore nel trasferire l'unico messaggio pedagogico al pastorello mediante ceffoni, calci e punizioni corporali. Poteva accadere, ed accadeva spesso, che il pastore pretendesse che il povero pastorello dicesse « salute » al pastore ogni qualvolta questi facesse un peto. Era questa una pretesa, specialmente tra pastori, il cui mancato rispetto poteva provocare una sanzione consistente in calci e schiaffi. Si era, talvolta, costretti ad aderire alle assurde, primitive pretese e abitudini del pastore senza alcuna ribellione o lamentela. Bisognava subire e piangere in silenzio. I giochi e gli scherzi tra pastori erano violenti, triviali e a volte crudeli. Questo vivere durava dal 15 settembre di un anno, data in cui iniziava il rapporto di lavoro, al 14 settembre dell'anno successivo. Poteva cambiare il luogo di lavoro, cioè la masseria, o la contrada dove era ubicata, ma il lavoro e il vivere erano sempre gli stessi. Non vi era molta differenza tra il lavoro dell'inverno e quello dell'estate. Le gioie che quest'ultima stagione arrega ai ragazzi non erano interamente godute dal pastorello. Infatti d'estate, dopo la mietitura, il pastore seguito dal pastorello lasciava la sua casa per fare la « gruttaglia »: ogni giorno si spostava ed alla sera piantava le reti in circolo dove raccoglieva le greggi dopo il pascolo mentre egli, insieme al pastorello, dormiva in un capanno anch'esso trasportabile a forma conica fatto di cannuccie di fiume, giunchi e paglia, su pelli di pecora deposte sulla nuda terra. Fuori dal capanno, durante la notte, ardeva il fuoco sia per scaldarsi, sia per tener lontani i lupi, i quali, com'è noto, temono il fuoco. Mentre il pastore dormiva i cani vegliavano il gregge per evitare l'assalto, una volta frequente, dei lupi, e meno frequente dei ladri di bestiame. I cani portavano al collo « la chioppa » che è un collare sulla cui parte esterna sporgono dei lunghi aculei terminanti a punta come difesa in caso di lotta con i lupi, i quali, durante l'aggressione, cercano di scannare azzannando al collo l'avversario o la preda. Questa diuturna transumanza, entro i confini della masseria, serviva per poter concimare organicamente i terreni con gli escrementi degli animali e per sfruttare più organicamente i pascoli che, d'estate, data l'assoluta mancanza di acqua, erano scarsi. Fuori del capanno c'era sempre lo « scalandrone » per appendere tutte le masserizie. Il pastorello durante la notte dormiva senza svestirsi e, per una estate intera, poche erano le notti in cui dormiva in un letto: solo quando si recava in paese per la festa patronale, che cadeva nel mese di agosto, dopo il raccolto, o in occasione di qualche altra importante festa religiosa. Alla levata del sole doveva essere pronto per menare le greggi al pascolo e trasferirle prima sull'argine del fosso, per farle abbeverare, e poi sotto una quercia all'ombra, durante le ore calde, poiché durante la calura gli animali non hanno desiderio di mangiare. Il pastore godeva di un po' di libertà soltanto durante la siesta degli animali; dedicava il suo tempo a cose personali o ad intagliare con il coltello e la scure qualche arnese per il lavoro o qualche oggetto di ornamento per la sua casa. Il pastore metteva una cura particolare nell'intagliare con il coltello « a croce » cioè il bastone che portava sempre con sé in campagna ed in paese. Il bastone rappresentava un po' lo scettro, il potere che godeva nell'ambito dove operava. Ostentava, in tal modo, la sua capacità di intagliare il legno ed il prestigio che godeva fra gli altri pastori. Il vero pastore era orgoglioso della sua « croce », non la cedeva se non in circostanze molto particolari. Conservo ancora il ricordo di alcune « croce » bellissime.

Il massaro Con questa parola può intendersi genericamente o il salariato fisso che cura la semina e gli animali da lavoro, buoi, cavalli, muli, asini, o colui il quale soprintende a tutti i salariati fissi ivi

compreso (ma in determinati casi escluso) il pastore. Parlando del massaro bisogna fare una distinzione se l'azienda è data a mezzadria o a fitto « chiuso ». Nel caso di mezzadria vi è un « padrone » detto « u sopadrone » il quale dal paese, raramente in azienda, dirige la conduzione dell'azienda stessa. Sul posto rimane diuturnamente il massaro il quale è, per dirla in gergo moderno, il direttore generale dell'azienda. Egli sovrintende a tutti i dipendenti, impartisce ordini, dà le direttive per quanto riguarda le culture, dopo averle concordate con il padrone proprietario dell'azienda, e cura, sul piano tecnico, l'esecuzione dei lavori. L'affittuario invece, detto anch'esso massaro, non ha alcun rapporto con il proprietario del fondo, al quale corrisponde una rendita o in denaro o in natura ed è l'arbitro insindacato della conduzione dell'azienda. Sia il primo che il secondo hanno l'obbligo di non alterare o distruggere le cose stabili costituenti il corredo dell'azienda (fabbricati, alberi, pozzi, aie). Alle dipendenze di questi vi sono i salariati fissi. Tempo addietro il 14 settembre di ogni anno, a S. Croce, le diverse aziende agricole si alternavano e si scambiavano, con l'assenso del salariato, i salariati fissi. Il padrone che ingaggiava il nuovo salariato fisso affidava a quest'ultimo una cavalcatura affinché andasse a prendere le proprie masserizie, « o ntogne », e le trasferisse sul nuovo posto di lavoro. Al salariato fisso veniva riconosciuta una indennità detta « scasaturo » che gli veniva corrisposta o al momento in cui lasciava il posto di lavoro o durante determinate date prestabilite dell'anno. Quando faceva le « gruttoglie », e questo uso valeva solo per il pastore, l'indennità, o « scasaturo », era costituita dal diritto di prendere per sé tutto il prodotto di una mattina. Una indennità dello stesso tipo veniva corrisposta anche al porcaro: era detta « a nforchia » ed era costituita dal diritto di prendere per sé un maialino ogni 13 (o 21) maiali nati. Il numero mutava secondo gli accordi. E' opportuno precisare che: ai salariati fissi, « fresi », a seconda delle specifiche mansioni che esplicano, viene assegnato un nome che così li qualifica. Il « gualano » è addetto alla custodia degli animali ovini, alla aratura, alla semina ed è gerarchicamente inferiore al massaro, dal quale prende ordini. Così, per esempio, il « porcaro », l'« ainaro » e il « vicciaro » sono addetti alla custodia del maiale, degli agnelli, dei tacchini. « U garavianere », invece, custodisce gli animali da lavoro: buoi, vacche, cavalli. Tutti questi animali vengono menati al pascolo allo stato brado. Mai le donne sono salariate fisse, di frequente, invece, giornalieri di campagna. Il massaro dei buoi, che può essere una persona distinta dal « gualano » o la stessa persona, inizia la sua giornata quando ancora in cielo è la « poddara », cioè la stella polare; è ancora notte quando si reca a foraggiare gli animali i quali, durante il giorno che segue, dovranno arare la terra. Si alza verso le tre, (una volta l'orologio era un lusso; il canto del gallo e le stelle, il raggio del sole o la campana della Chiesa (17) regolavano il tempo nelle masserie, nei lavori di campagna e nel paese), dopo aver foraggiato gli animali, libera la stalla della lettiera e, appena inizia l'alba, conduce le, bestie all'abbeveratoio, al « pilaccio ». Conduce successivamente « sull'ante » i buoi, li « incapola » (contrario di « scapolare » che significa terminare il lavoro) (18) ed inizia la semina. Verso le dieci interrompe per una mezz'ora per farsi la « fella », cioè la colazione, generalmente a base di pane e cipolla o pane e formaggio, fichi o frutta varia a seconda della stagione. Dopo la « fella » riprende di nuovo il lavoro, che conclude quando iniziano a scendere le tenebre. Durante il lavoro non vi è riposo se non per mangiare; d'inverno mangia due volte, tre in primavera, cinque durante la mietitura. Dopo aver « scapolato » conduce gli animali di nuovo ad abbeverarsi; dopo averli raccolti e contati li conduce alla stalla. Soltanto la sera quando è già notte buia, alla luce di una miccia imbevuta di olio, prepara la cena, molto frugale; la prepara da solo a meno che in campagna viva con la famiglia, nel quale caso la cena viene preparata dalla moglie. Mentre i cibi cuociono, con il « rallato », cioè il raschiatoio (19), si toglie la creta dalle scarpe, dai pantaloni e a volte dalla sua stessa persona. Attende a quelle faccende personali che al mattino vengono trascurate essendo impegnato e quindi impossibilitato a farle con calma (lavarsi il viso, farsi la barba una o due volte la settimana). Se la moglie del salariato non vive con lui in campagna, questi ogni 15 giorni si reca a piedi, « a zate a zate », in paese, per cambiarsi gli indumenti intimi e per lavarsi. « A zate a zate » significa a piedi, solo, senza neppure la cavalcatura o bestia da soma, solo con la « vertola » (tascapane). Il termine trova la sua origine nel fatto che, nel secolo scorso, i salariati usavano coprirsi i piedi con pelli legate da lacci formanti un grosso involucro; in senso scherzoso una « zattera ». In senso metaforico si diceva « a zate a zate » derivato da « a zattera a zattera » per naturale trasformazione ed evoluzione della parola. Il salario (20) che percepiva verso la metà del secolo in corso era costituito da un litro di olio al mese, un chilo di sale, una somma di denaro, a seconda dei tempi, un tomolo di grano al mese, detto « mangiamento », 12 tomoli di grano netto ed un certo numero di some di legna. I giornalieri percepivano una paga in denaro per ogni giorno, che era diversa



se « alla scarsa », cioè senza che il datore di lavoro desse loro da mangiare, o « con spese », cioè con il cibo oppure con il « companaggio e vino », companatico e vinello. Durante la mietitura vigeva l'uso « di fare sempre le spese ». Il salariato aveva la facoltà di seminare nell'azienda da due a cinque tomoli di grano, biada, fave, però al raccolto era tenuto a dare al proprietario, come terratico (cioè come corrispettivo dell'uso della terra per semina), su ogni tomolo di estensione seminato un tomolo di prodotto raccolto. Non godeva assolutamente di ferie ed era tenuto a lavorare quasi tutti i giorni dell'anno, talvolta anche quando era indisposto. Non veniva rispettato il riposo settimanale. Il salariato veniva lasciato libero nei giorni di fiera, di festa del paese (la festa del Santo Patrono e qualche altra importante ricorrenza che cadeva in genere in agosto). Tutta la contabilità in ordine al salario, ai prodotti della terra, al numero degli animali veniva tenuta mediante « taglia ». La taglia era un pezzo di legno spaccato in due; una parte la teneva l'interessato e l'altra parte il controinteressato. Durante gli incontri per la contabilità si univano le parti e con il coltello venivano fatte delle tacche in numeri romani che avevano un preciso significato numerico. Il protagonista della masseria è il massaro. La più vigile collaboratrice del massaro, massaro inteso come imprenditore e non come dipendente, è la moglie di costui, la quale sovrintende a tutte le attività aziendali ma, in particolare, ha cura della cucina e degli animali, diciamo così, di bassa corte, provvedendo al loro mantenimento ed alla loro cura.

## Mietitura

Una volta le forze del lavoro dell'azienda non bastavano da sole a provvedere alla mietitura (21). Venivano dalla vicina Puglia, e precisamente da Lecce e provincia o dai paesi di montagna, squadre, ognuna formata da cinque persone che costituivano una « paranza », quattro delle quali erano mietitori ed una « legante ». Ogni massaro ingaggiava due, tre o più « paranze » per mietere, in aiuto alle forze esistenti nell'azienda. È ancora vivo nelle campagne il ricordo della abilità e della forza dei mietitori leccesi e altrettanto vivo è il ricordo del loro appetito. Fui sorpreso dal fatto che, dopo la mietitura, tutte le forchette avevano i denti allargati. Non riuscendomi a rendere conto del motivo, chiesi spiegazioni e mi fu riferito che facevano ciò per infilzare maggior quantità di cibo. Tuttora infatti, durante la mietitura, i mietitori mangiano cinque volte al giorno: al mattino, appena alzati, si fa la prima colazione detta « ruppadiscuine » o « u muzzicone », tra le otto e le dieci si fa una seconda colazione detta « fella », verso mezzogiorno la colazione viene detta « u mienziurone » detta anche « sc canta padrone » cioè spaventa padrone (22), prima del vespro si mangia un'altra volta « a murenna », la sera si consuma il tradizionale pasto. I veri pasti, a base di vivande cucinate, sono quelli di mezzogiorno e sera. Negli altri pasti vengono consumati pane, cipolla, uova, formaggio, sarache (sarde) o alose. In genere la cipolla e le conserve per il loro alto contenuto di sali aiutano notevolmente i mietitori a sopportare la eccessiva temperatura e la fatica. I mietitori vagavano, di masseria in masseria per eseguire il lavoro, a piedi, così come erano venuti, ritornavano al loro paese con il gruzzolo che si erano fatto. Erano pagati sia in denaro che in natura. La loro abilità permetteva di fare contratti a cottimo. Una « paranza », ben affiatata, era infatti capace di mietere, in un giorno, più di una « versura », cioè molto più di un ettaro, precisamente pari a tre tomoli di terra. Conducevano nell'arco di tempo della mietitura, che durava 30 45 giorni, una vita da bestie; dormivano sulla paglia, da soli lavavano i pochi indumenti che avevano addosso, e nell'arco della giornata dopo « u mienziurone » era concessa loro un'ora di riposo. Per loro non c'era stanchezza; erano uomini duri, cotti dal sole e dal sudore, lavoravano e cantavano. Nel mese di giugno, dall'alba al tramonto, con la testa piegata, versavano a terra il sudore, incompresi, a volte umiliati e mal pagati; adoperavano la falce con una speditezza unica. I quattro mietitori formavano « o sciermete » (piccoli mazzi di spighe) che lasciavano per terra e che il quinto « u legante » raccoglieva e legava in « gregne », cioè covoni, al loro seguito. Lavoravano per un mese e più, per tutta l'estate, per guadagnare, forse, quanto loro facevano bastare per un intero anno; il loro guadagno era misero al punto di meritare compassione dai miseri. La mietitura era pesante, sia perché doveva essere eseguito sotto il sole di giugno, sia perché si doveva stare sempre piegati « modus ferae », tutto il giorno a giostrare con la falce, secondo un ritmo che non poteva essere interrotto, in quanto avrebbe determinato disagio agli altri mietitori ed al legante. Sul posto vi era una persona addetta a porgere loro l'acqua, ogni volta che veniva chiesta, ed il vino ad ore prestabilite. Vi è una canzone ad « aria » che dice: « pi llu vine si mete lu grane pe ll'acqua macina 'u muline » « con il vino si miete il grano con l'acqua macina il mulino ». Ogni mietitore, poi, era tenuto a

completare il lavoro non eseguito o mal eseguito dal compagno di paranza. C'è un proverbio in proposito dove si afferma che colui il quale non sa compiere un mestiere (24) incolpa gli arnesi che usa:

« a llu male metitore l'introppecane o cannielle » « al cattivo mietitore sono d'intralcio i cannuli ». I mietitori, per prevenire gli infortuni, usavano introdurre alle dita della mano sinistra dei cilindretti fatti di canna tutti legati con un filo fermato con un nodo al polso. I polsi erano muniti di grossi bracciali di cuoio, il sinistro per proteggerlo da eventuali tagli, il destro per imprimergli maggior forza ed evitare tendiniti, molto frequenti nei mietitori. I mietitori avventizi si sceglievano i loro compagni e con essi in « paranza », itinerando, andavano nelle diverse masserie a mietere. Durante il periodo della mietitura, come in quello della trebbiatura, nella masseria era, ogni sera, festa; con organetti, pifferi fatti di canne o altri strumenti contadini veniva intonata musica e si ballava senza sosta. Sembrava che in essi la stanchezza fosse stata subito fugata dalla cena e dal vino bevuto a garganella. Il massaro prendeva anch'egli parte alla festa e per un momento dimenticava la « malannata » (il raccolto quasi sempre scarso) (25) passata e sperava in quella presente. La danza era la tarantella ballata a coppie sia dagli uomini che dalle donne, con una grazia, con un ritmo misurato, con una mimica appena accennata tanto da non potersi definire ballo, ma danza; il ritmo e le movenze assunte dai danzatori evocavano figure che è possibile supporre essere state tramandate dagli antichi antenati greci. Pisatura ovvero Trebbiatura Le messi mietute sotto forma di covoni vengono lasciate nell'appezzamento di terreno mietuto, detto « cugno », ad asciugare. I covoni vengono posti in ordine con le spighe rivolte verso l'alto in numero di 10 12 e sono detti « gusiella ». Terminata la mietitura le messi vengono trasportate sull'aia dal carro o dalla « traglia » tirata da buoi. Nella raccolta e nel trasporto dei « guisielle » vengono in genere adibiti « o guagnune » oppure « u quadrascone », cioè ragazzi sui 15 anni. Il massaro « squadra » un pezzo di terra su cui devono poggiare i covoni legati per fare la bica. Il luogo dove erigere la bica deve essere di facile accesso per la trebbia e in vista della masseria per evitare incendi dolosi, colposi o casuali. Per questo ultimo motivo traccia, intorno al terreno scelto, con l'aratro quattro o cinque cerchi concentrici dal momento che attraverso il terreno nudo senza « ristucco » (26) un eventuale incendio non può propagarsi. Aggiusta con la « furca » (27) i covoni che man mano vengono trasportati sino a formare una grossa (o piccola a seconda le stagioni) bica coperta alla sommità dagli stessi covoni a mo' di tetto spiovente per evitare l'infiltrazione di acqua in caso di pioggia (28). Sulla sommità della bica si colloca il « santomartino ». Il santomartino è una composizione formata da un insieme di mazzetti di spighe, legati tra loro sino al collo in modo che le ariste di ciascun mazzetto formino un ventaglio o un ciuffo. All'interno, nella parte intrecciata, vengono appesi dei piccoli manufatti, di diversa forma geometrica, intrecciati soltanto con lo stelo o culmo. Il santomartino si pone come buon augurio per un abbondante raccolto. Dopo aver terminato le biche di grano, biada, orzo, cicerchia, ceci, si inizia il vaglio delle fave. Il vaglio è simile o quasi simile per tutti i prodotti. Si pone nell'aia in cerchio una certa quantità di prodotto che l'occhio esperto del massaro giudica sufficiente e si allestisce così la « pisatura ». Il massaro si pone al centro del cerchio e conduce tre o quattro animali equini: cavalli, giumente, asini, o muli, intorno al cerchio, dopo aver loro bendato gli occhi. Gli animali, per un periodo sufficiente di tempo, vengono fatti correre nella « pisatura » e con il calpestio spulano i prodotti. Prima o dopo che sulla « pisatura » sono passati gli equini, viene legata al giogo portata da due buoi una grossa pietra la quale, strisciando sul prodotto già privo di pula, lo rende ancora più pulito, ma ancora non sufficientemente pulito da poterlo deporre in magazzino. Il prodotto viene poi ventilato con il ventilabro (arnese a forma di pala per ventilare grano ed altro onde allontanare la pula) o con il crivello (29) e soltanto allora, diventato pulito, viene misurato con il mezzo tomolo, messo nei sacchi e quindi immagazzinato (30). Il problema è il vento, dal momento che d'estate spesso manca; a volte si attende per ore che spiri un alito di vento tanto da permettere di pulire « una pisatura ». Il massaro sta sempre sull'aia in attesa e, se durante il giorno il vento non spira, deve attendere la sera. Notevole difficoltà procura l'arrivo della pioggia quando la « pisatura » è ancora nell'aia. Il lavoro così si raddoppia (31). Il massaro dopo aver riposto il raccolto nel magazzino custodisce la paglia, formando una grossa bica, e il fieno che dovrà servire come foraggio secco e per lettine per gli animali nel periodo invernale. Durante il raccolto la giornata del massaro è senza riposo. Si alza prima dell'alba quando ancora è buio, va a foraggiare gli animali ed insieme al « qualano », il suo aiutante, libera la stalla dal letame. Al primo chiarore dell'alba si fanno uscire dalla stalla i buoi e le cavalcature e si spingono all'abbeveratoio. Una parte degli animali



bovini va al pascolo seguita dal «gualano», mentre altri vengono « impaiati », cioè accoppiati sotto il giogo, per iniziare il lavoro. Terminato il raccolto anche delle scorte si provvede a preparare gli attrezzi ed il campo per la prossima semina. Attrezzi agricoli (32).

## NOTE

- 1) La parola « masseria » trova la sua origine nella parola « mansus » che sta a identificare il terreno affidato a colonizzatori agricoli. Il « manso » sta ad indicare una determinata e definita proprietà terriera, una specie di unità catastale di cui era proprietaria una certa persona. Rispetto all'estensione si pagavano delle prestazioni in natura. I « mansi » potevano essere ingenuili, allodiali, servili; questa distinzione è fatta in riferimento alle persone che avevano in coltivazione il terreno costituente il manso. Successivamente la parola ha avuto diversi significati riferiti all'evoluzione dei tempi. Per uno approfondito studio rimandiamo alla consultazione dei numerosi testi della Storia del Diritto Italiano.
- 2) Lo « staff » non si limita alle persone indicate o che verranno indicate in seguito; nelle grandi masserie è composto da altre unità con mansioni specifiche. La descrizione si limita ad una masseria « media ».
- 3) Dal basso latino « iassum » che indica un ovile aperto.
- 4) Dal greco □□□□□□ (□□□□□□) = ombroso, coperto di alberi.
- 5) Dal greco □□□□□□ del verbo □□□□□□ = luogo delimitato.
- 6) Dal greco □□□□□□ - □□□□□□□□ = pertica, palo a più forcelle.
- 7) Dal greco □□□□□□ pentola usata da pastori.
- 8) Il latte di capra, si ritiene, prevenga i tumori.
- 9) Le mandrie di vacche non erano frequenti perché, a causa dell'elevato frazionamento della proprietà fondiaria, non vi era sempre l'estensione sufficiente per allevare una mandria galattogena. La vacca veniva usata come « mezzo di lavoro » e di riproduzione. Il suo latte non veniva usato, se non in rare eccezioni, per la produzione del formaggio. Noi qui, parlando di latte, ci riferiamo a quello di pecora e di capra. Dobbiamo ricordare, tuttavia, i formaggi prodotti dal latte di vacca: caciocavallo, manteca o butirro (dal greco □□□□-□□□□ = bue, vacca e □□□□□□ = cacio).
- 10) « Casigno » è colui il quale acquista il formaggio, lo cura e, dopo averlo curato, lo vende. Ricordiamo che il formaggio si chiama « caso ».
- 11) Il formaggio era tanto grasso che, al momento del taglio, tale grasso veniva espulso sotto forma di lacrima.
- 12) Latte cagliato che affiora per primo e che viene raccolto e offerto in foglie di felci.
- 13) Forse dal greco □□□□□□ = allontanare, percuotere.
- 14) Dal greco □□□□□□□□ = matrigna.
- 15) Le pelli venivano conciate dal pastore con cenere, sale, allume e grasso animale (sego) e manipolate, « gramminate », più volte a distanza di tempo.
- 16) Dal greco □□□□□□□□ maschio della capra.
- 17) La campana svegliava la parte ancora addormentata del paese. Dai suoi tocchi si poteva evincere se la campana annunciava notizie liete o meste. Se vi era un matrimonio suonava a festa, se invece vi era una morte i tocchi erano mesti. Il suono della campana del mattino per i morti era uguale per i ricchi e per i poveri, non la stessa cosa accadeva durante il funerale in quanto per il ricco c'era un lungo scampanio, per il povero pochi lugubri tocchi. Per i funerali dei bambini i tocchi erano mesti ma con un ritmo più accelerato, « a pelliccielle ».
- 18) Derivazione latina che significa letteralmente: « incapolare » mettersi il cappio, « scapolare » liberarsi dal cappio (capulus in latino significa cappio).
- 19) Dal tardo latino « ralla » raschiare.
- 20) La parola salario trova la sua origine nel fatto che nella retribuzione era compreso un chilo di sale al mese. L'origine è romana: ai legionari veniva data come retribuzione una certa quantità di sale da cui deriva « salarium »; il sale veniva distribuito gratuitamente per favorire lo sforzo fisico in quanto, come è noto, lo zucchero e il sale sono un ottimo nutrimento per i muscoli.
- 21) La mietitura a quei tempi era fatta a mano; attualmente, con la tecnica moderna, questa sommaria descrizione entra nella leggenda e serve a ravvivare i ricordi di coloro che hanno vissuto quei tempi.
- 22) A questa espressione si dà una duplice interpretazione: si spaventa dal suono dell'ora di

mezzogiorno perché avrebbe avuto un notevole consumo per dar da mangiare ai lavoratori di gran buon appetito. Oppure: il padrone si spaventa che di già è passata mezza giornata, si approssima la fine della giornata lavorativa.

23) L'ettaro era formata da due tomoli e mezzo di terreno. Vi era il tomolo, il mezzo tomolo, il quarto, lo stoppello, la scodella. Queste sono misure di capacità che hanno poi la stessa funzione di misure di estensione.

L'unità di estensione è il tomolo, ossia il grano contenuto in un tomolo (considerato come recipiente) può essere seminato in un'estensione di terreno di circa 4.000 mq. Il tomolo corrispondeva a circa 45 Kg. di grano. Il sistema monetario aveva « il grano » come unità di misura che era la decima parte del carlino e questo la decima parte del ducato.

20) Il muratore scadente detto « mezza cucchiara » quando si vuole giustificare per avere alzato un muro storto esclama: « a lenza è lenza! u cchiumm è cchiumm! u mure è stuorte? ». Perché?

25) Sempre, da quando sono nato, ho sentito lamentare il massaro. Ogni anno è « malannata », o per un verso o per un altro non riesce a guadagnare tanto quanto possa condurre una vita decorosa.

26) « Ristuccio » è quella parte di stelo infisso nel terreno che resta dopo la mietitura e che è materiale facilmente combustibile.

27) Attrezzo agricolo costituito da un lungo manico terminante in due o più denti che si chiamano « rebbi ».

28) La bica può avere forma di torre cilindrica terminante con una calotta sferica (la forma più elementare che effettua il massaro inesperto), oppure forma di parallelepipedo sormontata da un prisma triangolare in modo che una faccia laterale del prisma coincida con la faccia superiore del parallelepipedo.

29) Il prodotto veniva definitivamente pulito con « ariale » un crivello a forma circolare di diametro un metro circa sospeso a un treppiedi fatto di lunghi pali. Il nome viene dal greco: □□□□ scelgo.

30) Quanto in precedenza descritto veniva eseguito prima della esistenza della trebbiatrice.

31) Prima degli anni trenta, si trebbiava solo nel modo descritto.

32) Accenno solo la descrizione degli attrezzi che presentano la caratteristica di vetustà.

33) E' un veicolo che precede la scoperta della ruota.